



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 402

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 13 maggio 2015

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 5

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 42) » 19

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 20

2^a - Giustizia:

Plenaria » 25

4^a - Difesa:

Plenaria » 37

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 43

Plenaria (pomeridiana) » 44

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 53

7^a - Istruzione:

Plenaria » 58

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 177) » 66

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77) » 67

Plenaria » 67

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 166)</i>	<i>Pag.</i>	75
<i>Plenaria</i>	»	75
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 167)</i>	»	98
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	99
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	102
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46)</i>	»	168
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 141)</i>	»	169
<i>Plenaria</i>	»	169
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	171
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	175

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	182
---------------------------	-------------	-----

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	186
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	190
--	-------------	-----

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

<i>Plenaria</i>	»	191
---------------------------	---	-----

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	»	193
---------------------------	---	-----

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	195
---	-------------	-----

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

PALMA

Intervengono il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1345-B) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il presidente PALMA invita i senatori che hanno presentato ordini del giorno ed emendamenti ad illustrarli.

Il senatore COMPAGNONE (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) illustra gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9, riportando le evidenze scientifiche, sostenute anche dall'ISPRA, contrarie all'impiego della tecnica dell'*air gun* per le prospezioni nei fondali marini, a causa dei conseguenti danni ambientali. Richiama l'attenzione del Ministro Galletti sul comportamento distonico del Governo che, da un lato, si impegna ad una celere attuazione della disciplina comunitaria di settore e, dall'altro,

autorizza concessioni sulla base dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014, contrarie agli obiettivi comunitari di livelli più elevati di tutela ambientale.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) – in sede di illustrazione dei propri emendamenti 1.5 e 1.6 – osserva che entrambi sono volti a reintrodurre la pena detentiva da 1 a 3 anni per chiunque utilizzi la tecnica dell'*air gun* per le attività di ricerca ed ispezione dei fondali marini finalizzati alla coltivazione di idrocarburi, senza la puntuale osservanza rispettivamente delle linee guida dettate dall'ACCOBAMS (*Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area*) ovvero delle prescrizioni dei decreti di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) illustra gli ordini del giorno a sua firma e si associa alle considerazioni del senatore Compagnone, facendo presente che il recente episodio dello spiaggiamento dei cetacei sulla spiaggia di Vasto è imputabile all'impiego della tecnica dell'*air gun* nei fondali del Mar Adriatico. Fa poi riferimento all'appello rivolto al Presidente degli Stati Uniti da più di settanta scienziati per convincerlo a vietare l'impiego di tale tecnica. Chiede infine al Ministro Galletti il numero delle concessioni rilasciate dalla data dell'entrata in vigore dell'articolo 38 del decreto legge n. 133 del 2014.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra l'ordine del giorno G/1345-B/3/2 e 13, sottolineando che, nel corso di una recente audizione il Ministro per lo sviluppo economico ha evitato di rispondere ad una richiesta di informazione sulle istruttorie in corso, in vigore dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014.

Si procede all'espressione dei pareri su ordini del giorno ed emendamenti.

Il presidente PALMA dichiara inammissibili gli emendamenti 1.1 e 1.2, nonché l'ordine del giorno G/1345-B/6/2 e 13 poiché non attengono alle parti modificate, in terza lettura, dalla Camera dei deputati.

Il relatore per la 13^a Commissione SOLLO (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1345-B/1/2 e 13 limitatamente al primo e al terzo impegno, mentre il parere è contrario sul secondo impegno. Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G/1345-B/2/2 e 13. È altresì favorevole sull'ordine del giorno G/1345-B/3/2 e 13, limitatamente al secondo e terzo impegno, fino alla parola «G1.790», mentre è contrario sul primo impegno. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1345-B/4/2 e 13, limitatamente al primo impegno, mentre è contrario sul secondo impegno. Il parere è contrario sull'ordine del giorno G/1345-B/5/2 e 13. Il parere è infine contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro GALLETTI esprime parere conforme a quello del relatore Sollo su tutti gli emendamenti. Per quanto riguarda gli ordini del giorno, dichiara la disponibilità di accogliere l'ordine del giorno G/1345-B/1/2 e 13, a condizione che il secondo impegno sia formulato quale invito al Governo a valutarne l'opportunità. Dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1345-B/2/2 e 13. Dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1345-B/3/2 e 13, nella formulazione in cui il relatore Sollo ha espresso parere favorevole. Dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1345-B/4/2 e 13, a condizione che il secondo impegno sia riformulato quale invito al Governo a valutarne l'opportunità. Il parere è contrario sull'ordine del giorno G/1345-B/5/2 e 13.

Dopo che la senatrice PUPPATO (*PD*) ha acconsentito alla proposta di riformulazione presentata dal Ministro Galletti, l'ordine del giorno G/1345-B/1/2 e 13, così come riformulato, viene accolto.

Analogamente, il senatore CASTALDI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1345-B/4/2 e 13, che viene pertanto accolto.

Dopo che la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ha chiesto la votazione dell'ordine del giorno G/1345-B/3/2 e 13 limitatamente al primo punto del dispositivo, lo stesso posto ai voti è respinto dalle Commissioni riunite, così come viene respinto l'ordine del giorno G/1345-B/5/2 e 13.

Le Commissioni riunite, quindi, con separate votazioni respingono gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10.

Le Commissioni riunite conferiscono, infine, mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1345-B, nel testo da ultimo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1345-B

G/1345-B/1/2 e 13

PUPPATO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1345-B, recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente,

premesso che:

il disegno di legge in esame giunge al Senato per la quarta lettura, a seguito della soppressione dall'articolato, avvenuta alla Camera, della disposizione in materia di ricerca e prospezione dei fondali marini;

tale disposizione prevedeva – tramite l'introduzione nel codice penale del nuovo articolo 452-*quaterdecies* – la reclusione da uno a tre anni per chi utilizzasse la tecnica dell'*air gun* per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, ed era stata introdotta in Aula al Senato, in seconda lettura, con una maggioranza composta, determinata dalla preoccupazione sulle conseguenze che l'utilizzo di tale tecnica potrebbe produrre sulla sismicità delle aree interessate, sull'eco sistema marino e in particolare sulle specie ittiche;

in effetti, numerose zone di mare del Paese sono oggi interessate da attività di ricerca e prospezione di idrocarburi sufficientemente intense, e l'utilizzo dell'*air gun* produce effetti indesiderati sulla fauna marina e danni ad un'economia locale basata anche sulla pesca; in particolare, si pensi alla Puglia, alla Sicilia, all'Abruzzo e all'alto Adriatico, dove si sono verificati, ad esempio, casi di spiaggiamenti di capodogli, che con ragionevole fondatezza scientifica sono stati causati dalle tecniche di prospezione tramite *air gun* attualmente in corso al largo della Croazia; tra l'altro, il progetto croato di sfruttamento del sottosuolo marino genera ulteriori preoccupazioni relative alla sicurezza di trivellazioni in un eco sistema chiuso quale quello adriatico e agli effetti transfrontalieri in caso di incidenti, anche in aree protette di interesse europeo;

considerato che:

più in generale, l'esclusione dell'articolo sull'*air gun* dal disegno di legge sui reati ambientali rende possibile l'uso di quello strumento per le indagini e il prelievo di idrocarburi nei nostri mari;

allo stesso tempo, è assolutamente necessario procedere con celerità all'approvazione definitiva del disegno di legge in materia di delitti ambientali; proprio per tale motivo, sembra necessario procedere ad una moratoria alle estrazioni, fino a quando, a seguito di ogni opportuna valutazione, non sia un apposito strumento normativo a regolare la materia e ad indicare le necessarie metodologie, a tutela di quei beni incommensurabili che sono le nostre coste e dei nostri mari, che non possono essere esposti ad alcun rischio, neppure marginale o improbabile,

impegna il Governo:

a procedere ad un attento monitoraggio circa gli impatti ambientali dell'utilizzo della tecnica dell'*air gun*, potenzialmente molto dannosi per l'ecosistema marino, e sulla base delle risultanze di tale monitoraggio a procedere con la regolamentazione e l'eventuale divieto;

a garantire una moratoria sui permessi per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini con la tecnica dell'*air-gun* in itinere, in applicazione del principio di precauzione;

ad attivarsi, nelle opportune sedi, affinché l'Unione europea proceda ad una opportuna verifica sull'impatto delle trivellazioni in Adriatico in fase di progetto da parte della Croazia, che non danno opportune garanzie né di tipo economico né ambientale, anche a tutela delle economie delle regioni costiere adriatiche del nostro Paese.

G/1345-B/2/2 e 13

CALEO, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, CUOMO, DALLA ZUANNA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, TONINI, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

le metodiche di prospezione geofisica in mare prevedono, nella maggior parte dei casi, l'utilizzo di una sorgente energetica ad aria compressa, meglio conosciuta come *air-gun*, uno strumento che produce onde elastiche attraverso un meccanismo di rilascio istantaneo di aria compressa. Attraverso questa tecnica si generano violente onde d'urto che si propagano nel fondale mostrando in questo modo la presenza e la natura di idrocarburi nel sottosuolo;

da più parti sono stati riportati alcuni dei potenziali effetti dannosi che tali emissioni acustiche producono sulla fauna marina: cambiamenti nel comportamento, indebolimento del sistema immunitario, allontanamento dall'*habitat*, perdita dell'udito, morte o danneggiamento delle larve e degli avanotti in pesci ed invertebrati marini, con potenziali gravi danni

alla biodiversità, fondamentale per l'equilibrio dell'ambiente in cui viviamo;

i potenziali gravi danni che l'*air-gun* può arrecare alla fauna marina si ripercuotono negativamente anche sulle attività economiche legate alla pesca;

le preoccupazioni per l'utilizzo di tecniche invasive e potenzialmente molto dannose per l'ambiente nella ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi sono diffuse anche in altri paesi;

ad esempio negli Stati Uniti settantacinque docenti universitari, oceanografi, biologi di importanti atenei come la Cornell University, il New England Aquarium e la Duke University hanno inviato una lettera al presidente Obama chiedendogli di impedire che le coste atlantiche vengano deturpate e sottolineando gli effetti devastanti dell'*air gun* sulla vita marina,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie atte a verificare e monitorare gli impatti ambientali dell'uso della tecnica dell'*air-gun* al fine di procedere, qualora si rendesse necessario, ad una razionalizzazione e normazione del suo utilizzo ed eventualmente al suo divieto.

G/1345-B/3/2 e 13

DE PETRIS, BIGNAMI, ORELLANA, MUSSINI, FUCSIA

Il Senato,

premesso che:

la tecnica di ispezione dei fondali marini e ricerca mineraria denominata «*air gun*» comporta l'impiego ripetuto di esplosioni di onde sonore mediante aria compressa, il cui impatto sul patrimonio ittico e sull'intero ambiente sottomarino desta particolare preoccupazione nel mondo scientifico;

lo scorso mese di marzo settantacinque scienziati ed esperti di biologia marina di fama mondiale hanno firmato un comune appello per sospendere le prospezioni marine mediante *air gun*, in relazione alle ormai accertate conseguenze devastanti sulla sopravvivenza dei cetacei, sulle tartarughe marine e su molte altre specie ittiche, anche di importanza commerciale;

la tecnica di *air gun* è stata già vietata sulla costa canadese e statunitense dell'Oceano Pacifico, mentre è diffusa la preoccupazione sull'impatto che un impiego massivo di tale metodologia di ricerca mineraria potrebbe avere sul mare Adriatico, sullo Ionio e in prossimità delle coste

della Sicilia, anche in relazione alle specifiche caratteristiche del nostro ambiente marino;

lo scorso 3 marzo l'assemblea del Senato ha approvato l'emendamento 1.80, con il quale è stata introdotta nell'A.S.1345 una specifica ipotesi di reato, concernente l'uso della tecniche di *air gun* e di altre tecniche che impieghino esplosioni;

tale disposizione è stata soppressa, con il parere favorevole del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento nell'assemblea della Camera dei deputati;

nella stessa seduta del 3 marzo l'assemblea del Senato ha inoltre approvato l'ordine del giorno G1.790, con il quale si è impegnato, fra l'altro, il Governo a «non rilasciare nuove autorizzazioni relative alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi a mare e a non dare seguito ai procedimenti in corso di istruttoria ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014», nonché a «sospendere ogni procedimento in itinere non conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2013/30/UE»,

impegna il Governo:

a sospendere il rilascio di qualunque autorizzazione di ricerca mineraria marina che preveda l'utilizzazione della tecnica di *air gun* e di altre analoghe tecniche comportanti l'utilizzo di esplosioni, procedendo nel caso all'immediata revoca di titoli, eventualmente già rilasciati, comprendenti l'impiego di tali metodologie;

a sollecitare in sede di Unione europea l'immediato avvio di progetti comuni di ricerca rivolti all'approfondimento dell'impatto delle tecniche di ricerca di idrocarburi sull'ambiente marino, al fine di consentire l'adozione di decisioni comuni nel quadro di un condiviso retroterra di indagine scientifica;

a rispettare l'impegno già assunto con l'approvazione del citato ordine del giorno G1.790 in merito alla sospensione delle istruttorie autorizzative nelle more del recepimento della direttiva 2013/30/UE.

G/1345-B/4/2 e 13

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTI, NUGNES, CAPPELLETTI, MORONESE, FUCSIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1345- B,

premesso che:

nel corso dell'esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati è stato soppresso l'articolo 452-*quaterdedes* del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita ispezione di fondali marini. Tale fattispecie sanzionava l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o

altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi;

il Rapporto tecnico dell'Ispra, di maggio 2012, sulla «Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani» riconosce la tecnica dell'*air gun* come potenzialmente nociva per i grandi cetacei. L'Ispra, nel Rapporto citato ha dettato delle linee guida: linee guida particolari e linee guida generali. Tali linee guida ISPRA costituiscono prescrizioni di VIA;

la tecnica dell'*air gun* produce dunque degli effetti sulla fauna marina che non sono stati del tutto accertati e verificati dalla comunità scientifica. Ai fini del rispetto del principio di precauzione vi è dunque l'esigenza di promuovere un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana,

considerato che:

la direttiva 2013/30/UE si prefigge, tra le altre cose, l'obiettivo di aumentare la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento e di fissare le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento degli idrocarburi in mare;

la Direttiva 2013/30/UE è entrata in vigore il 18 luglio 2013 e gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, entro il 19 luglio 2015. Il Parlamento italiano, con la legge di delegazione europea 2013, ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2013/30/UE, ma il decreto legislativo di recepimento non è ancora stato adottato,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie volte a verificare gli impatti sull'ecosistema marino dell'uso della tecnica dell'*air-gun* e delle altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali, anche al fine di procedere alla fissazione di un divieto di utilizzo delle medesime tecniche;

a disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le dodici miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17, del Codice dell'ambiente, fino al completo recepimento e all'attuazione della direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

G/1345-B/5/2 e 13

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, NUGNES, CAPPELLETTI, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1345-B,

premessi che:

nel corso dell'esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati è stato soppresso l'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita ispezione di fondali marini. Tale fattispecie sanzionava l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi;

l'*air gun* è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini;

allo stato attuale, le prospezioni che utilizzano l'*air gun* risultano le più diffuse. Da più parti sono stati, però, riportati alcuni dei potenziali effetti dannosi che le emissioni acustiche dell'*air gun* producono sulla fauna marina: cambiamenti nel comportamento, indebolimento del sistema immunitario, allontanamento dall'*habitat*, perdita dell'udito, morte o danneggiamento delle larve e degli avanotti in pesci ed invertebrati marini, con potenziali danni alla biodiversità;

in particolare, uno studio del WWF Abruzzo inviato nel 2011 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito di osservazioni ad un'istanza di concessione della North Petroleum, ha evidenziato che «nel caso delle perturbazioni acustiche generate dagli *air-gun*, alcuni studi riportano una diminuzione delle catture di pesci anche dopo alcuni giorni dal termine delle indagini. Gli studi del *The Norwegian Institute of Marine Research* hanno messo in evidenza una diminuzione delle catture di pescato fino al 50 per cento in un'area distante fino a 2000 m² dalla sorgente durante l'utilizzo di *air-gun*. È stata anche dimostrata una diminuzione della disponibilità di uova di pesce probabilmente causata dalla prolungata esposizione di specie ittiche a suoni a bassa frequenza. Alcuni studi condotti dal *Canadian Department of Fisheries* hanno dimostrato inoltre che l'esposizione ad *air gun* può provocare danni a lungo termine anche in invertebrati marini, come nei granchi della specie *Chionoecetes opilio*, per i quali sono stati osservati danni ai tessuti (emorragie) e agli organi riproduttivi, causando una diminuzione del successo riproduttivo e della produzione di uova. [...] È noto infine come l'esposizione al rumore possa produrre un'ampia gamma di effetti sui mammiferi marini, ed in particolare sui cetacei. Essendo l'udito molto sviluppato in questi animali, anche un suono di bassa intensità apparentemente percepito senza produrre alcun effetto direttamente osservabile potrebbe essere correlato a significative modifiche di tipo comportamentale. Più

noto è ciò che si verifica aumentando l'intensità dei suoni prodotti. In questi casi il livello di disturbo di questi animali è in genere maggiore e questo può tradursi nell'allontanamento dal sito dell'indagine, effetto molto negativo se si tratta di un sito di particolare interesse per la specie o può indurre modifiche comportamentali.»;

la tecnica dell'*air gun* produce quindi degli effetti sulla fauna marina che non sono stati del tutto accertati e verificati dalla comunità scientifica,

considerato che:

la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come l'utilizzo della tecnica *air gun* sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell'operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dalle prospezioni. È stata inoltre evidenziata, in alcuni casi, l'incompatibilità tra il programma di ricerca degli idrocarburi in mare mediante l'utilizzo della tecnica *air gun* e il principio di precauzione. Da tale principio deriva, infatti, l'esigenza di un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana;

sono, quindi, ancora moltissime le lacune e i quesiti irrisolti circa gli effetti negativi che l'*air gun* può determinare a livello della fauna acquatica ed in particolare dei mammiferi marini. Diventa, dunque, di fondamentale importanza utilizzare tecniche metodiche meno invasive a tutela dell'ambiente, specificamente volte a minimizzarne l'impatto acustico, soprattutto in un mare come il Mediterraneo, noto per la tipica biodiversità, ma anche per l'estrema vulnerabilità all'inquinamento, incluso quello acustico,

impegna il Governo:

a favorire, nelle sedi opportune, una integrazione alla legislazione vigente volta ad introdurre il divieto di utilizzo della tecnica dell'*air gun* e di altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, prevedendo idonee sanzioni in caso di violazione, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 38, comma 11-*quater*, del decreto legislativo 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo *shale gas* e lo *shale oil*;

a sospendere, al fine di una maggiore tutela ambientale nelle zone di confine delle aree marine protette e di tutta la linea di costa del territorio italiano, il rilascio di nuovi permessi e autorizzazioni per le prospezioni geosismiche finalizzate alle attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini per la coltivazione di idrocarburi.

G/1345-B/6/2 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

in sede d'esame dell'atto 1345-B, recante disposizioni in materia di «Delitti contro l'ambiente»,

premessi che:

all'articolo 452-*quater* rubricato: «Disastro ambientale» – Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni;

al fine della configurazione del reato di disastro ambientale, la condotta del soggetto agente è caratterizzata dalla sua «abusività»,

considerato che:

il termine «abusivamente» genera dubbi interpretativi circa l'ambito di applicazione delle condotte che causano il reato di «disastro ambientale» laddove sarebbe stata opportuna una chiarezza lessicale maggiore al fine di tutelare al meglio l'ambiente e la salute dei cittadini,

si impegna il governo a:

favorire iniziative legislative volte ad eliminare dall'articolato in esame il termine «abusivamente», utilizzando, all'uopo, il primo provvedimento utile.

Art. 1.**1.1**

GAMBARO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 452-decies», con il seguente: «Art. 452-decies. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria

nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Le disposizioni di cui all'articolo 452-*bis* non si applicano nei confronti di chi abbia avviato di propria iniziativa procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi previste da disposizioni di legge o regolamenti».

1.2

GAMBARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 452-decies», sopprimere le parole: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado» e «comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno» e aggiungere le seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 452-*bis* non si applicano nei confronti di chi abbia avviato di propria iniziativa procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi previste da disposizioni di legge o regolamenti».*

1.3

MARTELLI, FUCKSIA

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-decies», inserire il seguente: «Art. 452-undecies. – (Ispezioni fondali marini) – È vietato l'utilizzo di tecniche di indagine finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, mediante onde sonore di intensità superiore a 120 decibel misurate a distanza di 10 metri dal fondo di emissione».

1.4

MARTELLI, FUCKSIA

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-decies», inserire il seguente: «Art. 452-undecies. – (Ispezione fondali marini). – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione del fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».*

1.5

STEFANI, ARRIGONI, FUCKSIA

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» inserire il seguente: «Art. 452-quaterdecies. – (Ispezione di fondali marini). – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun senza osservare puntualmente le linee guida dettate dall'ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area) ratificato con legge 10 febbraio 2005, n. 27, come integrate dalle prescrizioni dei decreti di Valutazione d'Impatto Ambientale, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

1.6

ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies», inserire il seguente: «Art. 452-quaterdecies. – (Ispezione fondali marini). – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun senza osservare puntualmente le prescrizioni dei decreti di Valutazione d'Impatto Ambientale è punito con la reclusione da uno a tre anni».

1.7

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE, D'ALÌ, BARANI, FUCKSIA

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies», inserire il seguente: «Art. 452-quaterdecies. – (Ispezione fondali marini). – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».

1.8

D'ALÌ, COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE, BARANI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies», inserire il seguente: «Art. 452-quaterdecies. – (Ispezione fondali marini). – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun, o altre tecniche esplosive, ed è causa di pregiudizio all'ambiente marino ed altre attività

produttive allo stesso connesse, è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro, oltre al risarcimento dei danni causati agli operatori di altre attività economiche. A tal fine ogni richiesta autorizzativa dovrà essere corredata da idonee garanzie fideiussorie».

1.9

D'ALÌ, COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE, BARANI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies», inserire il seguente: «Art. 452-quaterdecies. – (Ispezione fondali marini). – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun, è tenuto a risarcire i danni arrecati all'ecosistema e alle altre attività economiche coinvolte nell'evento dannoso e a tale scopo, dovrà fornire, al momento del rilascio dell'autorizzazione finale, le prove di aver la capacità tecnica e finanziaria per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare».

1.10

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, FUCSIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 6, comma 17, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "È vietato, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica l'ammenda da ventimila euro a centoventimila euro"».

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 13 maggio 2015

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 60, 61 E
62 (PACCHETTO «UNIONE DELL'ENERGIA»)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria

273^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1522 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA INTERESSI)

La PRESIDENTE propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1522, adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 13 di mercoledì 3 giugno.

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE 1556 (PARITÀ DI GENERE NEI CONSIGLI REGIONALI)

La PRESIDENTE, su richiesta dei Gruppi Forza Italia e Partito democratico, propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1556, alle ore 13 di mercoledì 3 giugno.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (n. 160)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*) illustra lo schema di decreto legislativo, predisposto in base alla delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) e volto a dare attuazione alla direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Tale direttiva dispone la rifusione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la medesima materia, che ha subito sostanziali modificazioni ed è stata già recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 58 del 2010, come modificato dal decreto legislativo n. 176 del 2012.

Pertanto, lo schema di provvedimento – anche sulla base della diversa e ben più articolata struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente del 2007 – dispone l'abrogazione del decreto n. 58 del 2010, riprendendone, ove necessario, i relativi contenuti.

Precisa che, nell'Allegato B della predetta legge di delegazione europea, sono previsti due distinti termini di recepimento della direttiva, mentre per talune disposizioni non è previsto alcun termine. In particolare, il termine del 3 ottobre 2013, relativo a particolari requisiti di sicurezza, è stato rispettato con l'adozione del decreto legge n. 93 del 2013, che ha modificato il decreto legislativo n. 58 del 2010. Stante la prevista abrogazione di tale decreto, le disposizioni sono riproposte nel provvedimento in esame. Il secondo termine di recepimento indicato dalla direttiva è il 30 giugno 2015.

Lo schema di decreto si compone di 36 articoli, contenuti in sei Capi, e di quattro Allegati tecnici.

Il Capo I reca le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 1 provvede a delimitare il campo di applicazione del provvedimento agli articoli indicati dalla direttiva comunitaria di riferimento e il successivo articolo 2 riporta le definizioni rilevanti ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni in esame.

L'articolo 3 reca la classificazione in categorie di articoli pirotecnici operata dal fabbricante, in relazione al tipo di utilizzazione, alla finalità e al livello di rischio potenziale.

L'articolo 4 stabilisce che le autorizzazioni all'utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici professionali possano essere rilasciate solo a soggetti abilitati che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica.

L'articolo 5 prevede specifiche limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici in relazione al tipo di classificazione e all'età dell'acquirente.

Il Capo II è riferito agli obblighi degli operatori economici. Nel dettaglio, gli articoli da 6 a 9 prevedono gli obblighi e gli adempimenti che i fabbricanti di articoli pirotecnici sono tenuti a osservare, con particolare riguardo alla etichettatura dei prodotti, mentre gli articoli da 10 a 13 prevedono gli obblighi e gli adempimenti a carico di importatori e distributori.

Gli articoli 14 e 15 confermano le disposizioni già introdotte dal decreto legislativo n. 58 del 2010 in materia di regime agevolato per le importazioni, le esportazioni e i trasferimenti di articoli marcati CE e di sistema informatico di raccolta dati.

Il Capo III, composto dagli articoli da 16 a 19, reca disposizioni relative alla conformità degli articoli pirotecnici, con particolare riguardo alle procedure di valutazione e dichiarazione di conformità UE, nonché di marcatura CE.

Il Capo IV include gli articoli da 20 a 28, relativi alla notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri, da parte del Ministero dello sviluppo, degli organismi autorizzati a espletare le procedure di valutazione della conformità. È disciplinata, inoltre, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione in favore dei soggetti preposti all'espletamento delle attività di certificazione ed è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il controllo di tali organismi per il tramite dell'Ente nazionale di accreditamento, denominato ACCREDIA.

Gli articoli 26 e 27 indicano gli obblighi operativi e di informazione a carico degli organismi notificati nell'ambito della valutazione della conformità dei prodotti pirotecnici.

Gli articoli da 29 a 32, che costituiscono il Capo V, disciplinano la sorveglianza del mercato e il controllo degli articoli pirotecnici. In linea con il vigente ordinamento, sono assegnati al prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di sorveglianza e controllo del mercato di tali articoli e sono indicate le procedure da seguire nel caso di prodotti che presentino rischi per la salute o l'incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse, anche nel caso in cui risultino conformi ai requisiti previsti.

Il Capo VI, infine, reca la disciplina sanzionatoria e le disposizioni transitorie e finali, nonché la clausola di neutralità finanziaria.

Considerato che l'intervento normativo appare volto a scongiurare il rischio che siano immessi sul mercato articoli non conformi al quadro di norme europee e nazionali, in quanto pericolosi per la salute e l'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori, propone di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1176-B) CIAMPI ed altri. – *Istituzione del «Giorno del dono»*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di domani, giovedì 14 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(157) Laura BIANCONI. – *Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato*

- e **petizione n. 849** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 maggio.

La PRESIDENTE avverte che è già pervenuta la proposta, da parte del Gruppo Lega Nord, di audire rappresentanti della Consulta nazionale dei comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato (Consulta Co.Ge.).

Il Gruppo Misto ha proposto invece l'audizione di Forum del terzo settore, di ARCI, della Federazione delle cooperative sociali, di CGIL, CISL e UIL, di Fair trade, di CONVOL, delle ACLI, del Settore della cooperazione sociale della Lega delle cooperative, della UISP, del MOVI, di Banca Etica, nonché del Professor Gianpaolo Barbetta, dell'Università Cattolica di Milano e del Professor Andrea Bassi, dell'Università di Bologna.

Invita, quindi, i Gruppi parlamentari a indicare, entro martedì 19 maggio, eventuali ulteriori nominativi di esperti che si intendono convocare in audizione.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) anticipa che il proprio Gruppo presenterà quanto prima una richiesta di audizione.

La senatrice LO MORO (*PD*) precisa che, sebbene la Camera dei deputati abbia già svolto un consistente numero di audizioni in materia, appare necessario approfondire gli effetti delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Pertanto, anche il Gruppo PD formulerà alcune richieste di audizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria

206^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(859) SCILIPOTI ISGRÒ. – *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

(1357) FALANGA. – *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

(1378) MOSCARDELLI ed altri. – *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(1484) STUCCHI. – *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

(1553) Nadia GINETTI. – *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i subemendamenti all'emendamento 6.1000 del relatore, pubblicati in allegato.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5, pubblicati in allegato al resoconto del 28 aprile scorso.

Su proposta del RELATORE è disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.1, 1.13, 1.14, 1.18, 1.22, 1.23, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.37, 1.43, 1.0.2, 3.2, 3.7, 3.14, 3.15 e 5.3.

Il RELATORE esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, mentre gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono ritirati dalla senatrice GINETTI (*PD*). La Commissione, con separate votazioni, respinge altresì gli emendamenti 1.10, 1.11 – fatto proprio dalla senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) e dopo che sullo stesso ha annunciato voto favorevole il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) – 1.12, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.19. Sull'emendamento 1.20, interviene il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale sottolinea come appaia inopportuno estendere ai natanti la disciplina sull'omicidio stradale di cui all'articolo 1 del nuovo testo unificato alla luce dell'asserita impossibilità a rilevare la velocità delle imbarcazioni e all'estrema difficoltà nell'effettuazione in mare dei controlli legati all'alcool test.

L'emendamento 1.20, posto ai voti, è respinto dalla Commissione, mentre l'emendamento 1.21 viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.24, 1.26, 1.27, 1.32, 1.34, 1.35, 1.36, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 e 1.44, mentre gli emendamenti 1.33, 1.42, 1.45, 1.46 e 1.47 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.48, la senatrice GINETTI (*PD*) ritira il proprio emendamento 1.49, mentre l'emendamento 1.0.1 viene dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Vengono poi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 1.50, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 – fatto proprio dal senatore ORELLANA (*Misto*) – 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 4.1 – fatto proprio dal senatore ORELLANA (*Misto*) – 4.2 e 5.1.

Sono invece dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 3.9, 3.18 e 5.2.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 859, 1357, 1378, 1484, 1553**

Art. 6.

6.1000/1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 6.1000, sostituire il capoverso «Art. 590-quater» con il seguente:

«Art. 590-quater. Alla condanna per il reato di cui all'articolo 589-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida o della patente nautica.

In caso di recidiva specifica della violazione di cui all'articolo 589-bis, verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dal nuovo conseguimento della patente, il giudice, tenuto conto della gravità dell'infrazione, può applicare la sanzione dell'inibizione della guida sul territorio nazionale o della guida di un mezzo nautico a tempo indeterminato.

Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-bis del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque. In caso di recidiva specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione, il giudice applica la sanzione della revoca della patente.

L'applicazione delle pene accessorie di cui ai commi precedenti, che deve essere comminata anche nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue obbligatoriamente anche nell'ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta».

6.1000/100

ORELLANA, MUSSINI

All'emendamento 6.1000, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"3-ter. 1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio stradale, di cui all'articolo 589-bis del codice penale, o per il delitto di lesioni personali stradali, di cui all'articolo 590-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso, di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale".

2. All'articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1"».

6.1000/2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», sostituire il primo comma con il seguente:

«Alla condanna per il reato di cui all'articolo 589-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida o della patente nautica».

6.1000/3

BATTISTA, ZIN

All'emendamento 6.1000, apportare le seguenti modificazioni:

«a) capoverso "Art. 590 – quater", al primo comma sopprimere le parole: "e della patente nautica".

b) capoverso "Art. 590 – *quater*", sostituire il terzo comma, con il seguente:

"Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 589-*bis*, l'interessato non può conseguire la nuova patente di guida ai sensi dell'articolo 130, n. 2, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, prima che siano decorsi 12 anni dal provvedimento di revoca. Tale termine è elevato a 20 anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b*) e *c*), e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 30 anni nel caso in cui l'interessato si trovasse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e avesse anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro".

c) capoverso "Art. 590-*quater*", sostituire il quarto comma, con il seguente:

"Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 590-*bis*, l'interessato non può conseguire la nuova patente di guida ai sensi dell'articolo 130, n. 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prima che siano decorsi 4 anni dal provvedimento di revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato, sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b*) e *c*), e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 10 anni nel caso in cui l'interessato si trovasse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e avesse anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro"».

6.1000/4

ORELLANA, MUSSINI

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al primo comma, sopprimere le parole: "e della patente nautica";
- b) Al terzo comma, sopprimere le parole: "o la nuova patente nautica";
- c) Al quarto comma, sopprimere le parole: "o la nuova patente nautica"».

Conseguentemente, ai commi terzo e quarto, dopo le parole: «20 aprile 1992, n. 285», sopprimere le seguenti: «, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».

6.1000/5

FALANGA

All'emendamento 6.1000, al comma 1, capoverso «Art. 590-quater», sopprimere il secondo comma.

6.1000/6

BARANI

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«È altresì disposta la cessazione dell'erogazione dell'indennità parlamentare e dei trattamenti previdenziali erogati a titolo di assegno vitalizio o pensione a favore rispettivamente dei Parlamentari in carica e di quelli cessati dal mandato che abbiano riportato, anche attraverso il procedimento di applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, condanne definitive per i reati di cui all'articolo 589-bis e 590-bis del codice penale».

6.1000/7

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Quando la revoca della patente di guida e della patente nautica è disposta a seguito di sentenza di condanna definitiva ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di omicidio stradale, di cui all'articolo 589-bis del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida. Per il soggetto condannato ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che abbia commesso il reato di omicidio stradale senza essere provvisto di titolo abilitante alla

guida di veicoli, non è possibile conseguire patente di guida e della patente nautica».

6.1000/8

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», sostituire il terzo comma con il seguente:

«In caso di recidiva specifica della violazione di cui all'articolo 589-bis, verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dal nuovo conseguimento della patente, il giudice, tenuto conto della gravità dell'infrazione, può applicare la sanzione dell'inibizione della guida sul territorio nazionale o della guida di un mezzo nautico a tempo indeterminato».

6.1000/9

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», sostituire il terzo comma, con il seguente:

«Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 589-bis, la revoca è perpetua».

6.1000/10

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», terzo comma, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 130, n. 2», fino alla fine, con le seguenti: «a tempo indeterminato».

6.1000/11

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «che siano decorsi», sostituire le parole: «12 anni», con le seguenti: «30 anni».

Conseguentemente, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

6.1000/12

GINETTI

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «che siano decorsi», sostituire le parole: «12 anni», con le seguenti: «15 anni».

6.1000/13

SPILABOTTE

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», al terzo comma, secondo periodo dopo le parole: «previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171», inserire le seguenti: «nonché nel caso l'interessato condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, sia stato in precedenza condannato per il reato di cui all'articolo 589-bis».

6.1000/14

GIOVANARDI, ALBERTINI

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», il terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, solo se ha provocato lesioni gravi».

6.1000/15

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», sostituire il quarto comma con i seguenti:

«Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque. In caso di recidiva specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione, il giudice applica la sanzione della revoca della patente.

L'applicazione della pena accessoria, che deve essere comminata anche nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue obbligatoriamente anche nell'ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta».

6.1000/16

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «siano decorsi 4 anni», con le seguenti: «siano decorsi 8 anni».

6.1000/17

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», al quarto comma, sostituire le parole: «4 anni», con le seguenti: «5 anni», e le parole: «10 anni», con le seguenti: «12 anni».

6.1000/18

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», quarto comma, ultimo periodo, sostituire: «10 anni», con le seguenti: «20 anni».

6.1000/19

SPILABOTTE

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

«Qualora la revoca della patente sia stata disposta in seguito alla condanna per reati commessi ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e l'interessato abbia conseguito la nuova patente di guida o la nuova patente nautica decorsi i termini di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica periodica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), che deve avvenire ogni quindici giorni nei tre anni successivi al conseguimento della nuova patente. Qualora il conducente non vi si sottoponga nei termini fissati il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. Se dalla visita medica emerge un abituale stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool o da sostanze stupefacenti o psicotrope il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida per sei mesi».

6.1000/20

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», quarto comma, aggiungere le seguenti:

«Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 589-bis del codice penale. Nel caso si proceda per il delitto di cui all'articolo 590-bis del codice penale, la sospensione provvisoria della validità della patente non può essere inferiore a sei anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 1, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Avverso il provvedimento di sospensione della patente del presente comma, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285».

6.1000/21

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 6», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3-ter dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, le parole: «tre anni», sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».

6.1000/22

IL RELATORE

All'emendamento 6.1000, al capoverso «Art. 6» dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale".

1-ter. All'articolo 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "commi 2 e 3", sono inserite le seguenti: "nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale";

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni"».

6.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. (*Pene accessorie*). – 1. Nel codice penale, dopo l'articolo 590-ter, è inserito il seguente: "Art. 590-quater - Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis consegue la revoca della patente di guida e della patente nautica.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 589-*bis*, l'interessato non può conseguire la nuova patente di guida ai sensi dell'articolo 130, n. 2, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 o la nuova patente nautica prima che siano decorsi 12 anni dal provvedimento di revoca. Tale termine è elevato a 20 anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b*) e *c*), e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 30 anni nel caso in cui l'interessato si trovasse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e avesse anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 590-*bis*, l'interessato non può conseguire la nuova patente di guida ai sensi dell'articolo 130, n. 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o la nuova patente nautica prima che siano decorsi 4 anni dal provvedimento di revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato, sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b*) e *c*), e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 10 anni nel caso in cui l'interessato si trovasse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e avesse anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro."»

DIFESA (4^a)

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria

129^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale di corpo d'armata cc. Tullio Del Sette.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale di corpo d'armata cc. Tullio Del Sette, in relazione all'affare assegnato sulle linee programmatiche dei vertici delle Forze armate (n. 33)

Prosegue l'audizione, sospesa nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto al generale Del Sette, ringraziandolo nuovamente per la sua disponibilità.

Dopo aver constatato che nessun commissario chiede di intervenire, gli cede quindi la parola.

Il generale DEL SETTE replica ai quesiti e alle osservazioni a lui rivolti nella seduta dello scorso 25 febbraio, mettendo altresì a disposizione dei commissari documentazione scritta per eventuali approfondimenti di dettaglio.

Per quanto attiene all'incremento delle spese di missione del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, precisa che il funzionamento della struttura è a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e che in tale fondo rientrano le spese di viaggio per motivi operativi, addestrativi e logistici. I fondi complessivi nel 2014 risultano pari a circa 3.791.636,92 euro, in aumento rispetto ai 2.059.238,57 euro del 2010. Le spese di missione sono pari a 1.583.796,18 euro, del pari in aumento rispetto ai 903.812,12 euro del 2010.

Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, ottemperando regolarmente agli ordinari compiti d'istituto, ha quindi proceduto al rinnovo dell'intero parco veicoli, ha mantenuto in efficienza le infrastrutture e le dotazioni, ha pianificato ed effettuato corsi di specializzazione, ha realizzato le attività connesse con l'aerofotogrammetria per la delimitazione delle aree di sospetto tombamento dei rifiuti, ha partecipato all'esercitazione dell'EUPST (*European Union Police Services Training*), svolta dall'8 al 27 settembre 2014 e relativa all'esecuzione di indagini e attività operative connesse con il rinvenimento di una sorgente radioattiva in teatro operativo, e ha diretto, coordinato ed eseguito, in territorio nazionale ed estero, un'operazione internazionale di controllo sul traffico internazionale di rifiuti (denominata *Joint Police Operation «Waste Trafficking»*), che ha coinvolto 14 nazioni e 38 forze di polizia. Sotto il profilo dell'attività operativa, nel quinquennio 2010-2014 i risultati si sono mantenuti sostanzialmente sullo stesso livello, con variazioni fisiologiche in tali settori.

Relativamente all'attività preventiva e di controllo del Comando, dà quindi conto della diminuzione progressiva delle denunce e dell'aumento, molto rilevante, del valore dei sequestri. I controlli anti inquinamento (atmosfera, acustico, del suolo, magnetico), sono invece passati dai 3711 del 2010 ai 2545 del 2014, con un andamento omogeneo nel tempo.

Dà quindi conto dei compiti di tale Comando ai sensi della normativa vigente. Tra questi rientrano la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'assetto ambientale, la vigilanza, la prevenzione e la repressione, per quanto attiene alla tutela dall'inquinamento atmosferico, idrico e acustico, la salvaguardia del patrimonio naturale, gli indirizzi unitari e gli interventi operativi a tutela dell'equilibrio ecologico e la lotta al traffico e allo smaltimento illecito di materiale radioattivo.

La dipendenza funzionale è dal Ministro dell'ambiente, con una forza organica di 427 unità, di cui 178 a carico dell'Arma e 249 a carico del Ministero dell'ambiente, mentre l'articolazione risulta essere la seguente: a livello centrale (Roma), un Ufficio comando, un Centro elaborazione dati (solo quest'ultimo dislocato a Napoli) e un Reparto operativo, che comprende la Sezione «operativa centrale», la Sezione «inquinamento

da sostanze radioattive», la Sezione «inquinamento atmosferico industrie a rischio e acqua, rifiuti e suoli» e la Sezione «analisi»; a livello periferico, invece, 3 gruppi carabinieri per la tutela dell'ambiente (Milano, Roma e Napoli) da cui dipendono 29 nuclei operativi ecologici. Il Comando è retto da un generale di brigata, da cui dipendono direttamente l'ufficio comando e il vice comandante, col grado di colonnello: da quest'ultimo dipendono tutti gli altri reparti, centrali e periferici. La Sezione «analisi», in particolare, svolge valutazioni e approfondimenti sulle tematiche ambientali di maggiore rilevanza in ambito nazionale, comunitario e internazionale ed acquisisce, valuta ed elabora i flussi informativi provenienti dai comandi periferici.

L'oratore procede quindi ad illustrare i rapporti dell'Arma con l'associazione denominata «La mistica» del colonnello De Caprio, dando conto di quanto risulta dagli atti in possesso dell'Arma. In particolare, nell'agosto 2007, il colonnello De Caprio aveva comunicato alla scala gerarchica la sua adesione, a titolo gratuito e in qualità di vice presidente, alla fondazione *onlus* denominata «*Capitano Ultimo*». Nel maggio 2009 lo stesso ufficiale comunicava al Comandante di corpo la sua partecipazione, in qualità di presidente, all'associazione di volontariato sociale *onlus* «*Volontari Capitano Ultimo*». Risulta inoltre che, nel 2008, il colonnello De Caprio aveva avviato iniziative di volontariato con lo scopo di promuovere la diffusione della cultura della legalità mediante l'organizzazione di eventi culturali e di azioni di sostegno e solidarietà sociale in favore di persone appartenenti alle fasce deboli.

In tale ambito venne quindi realizzato un centro polifunzionale denominato «Campus Produttivo della Legalità e Solidarietà» all'interno dell'area verde del Parco della Mistica, assegnato dal Comune di Roma alla «Fondazione Parco della Mistica ONLUS» (con sede a Roma), realizzato grazie anche ai contributi forniti dalla «Nazionale Cantanti» e a quelli raccolti in numerose iniziative pubbliche. Nell'area sono attive diverse strutture, tra cui, la Casa Famiglia «*Capitano Ultimo*», struttura a ciclo residenziale che dal 2011 ospita otto minori orfani o con disagi familiari. La gestione e il sostegno economico del *campus* viene assicurata mediante la «Associazione Volontari Capitano Ultimo ONLUS» (costituita nel 2009) e la fondazione «*Capitano Ultimo*», anche con l'organizzazione di eventi di autofinanziamento e di beneficenza.

La normativa vigente, peraltro, consente l'adesione di singoli appartenenti alle Forze armate ad associazioni *onlus*, atteso che l'articolo 1475 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 si limita a fissare il divieto dell'adesione di militari ad associazioni sindacali, subordinando al preventivo assenso del Ministro della difesa la costituzione di associazioni tra militari.

Procede quindi alla disamina degli effetti dei provvedimenti limitativi del *turn over* sulle stazioni dell'Arma, rilevando innanzitutto che, a fronte di una forza prevista dalle leggi di 117.930 unità, per gli effetti dei ripetuti blocchi del *turn over*, la forza effettiva dell'Arma è pari a 104.440 unità, con un *deficit* di personale di circa 13.500 unità.

L'Arma, tuttavia, anticipando i vigenti indirizzi governativi di riduzione della spesa, aveva avviato fin dal 2005 un progetto di profondo riassetto organizzativo ispirato a criteri di revisione in senso riduttivo di tutti gli apparati di comando, burocratici, logistici e amministrativi e di semplificazione delle procedure e dei processi di lavoro, al fine di gravare il meno possibile sulle stazioni e sulle tenenze, cui destinare, anzi, gran parte delle risorse organiche recuperate. Dal 2005 ad oggi sono stati infatti adottati numerosi provvedimenti di razionalizzazione, con conseguente recupero di oltre 11.000 posizioni di impiego (spiccano, al riguardo, gli interventi di riduzione sullo Stato maggiore del Comando generale), che attenuano il quadro sopra descritto.

Gli interventi di razionalizzazione dell'organizzazione territoriale sono poi sempre stati valutati scrupolosamente ricorrendo il più delle volte a riconfigurazioni dei comandi, adattandoli alle diverse esigenze del territorio ed evitando soppressioni che avrebbero prodotto effetti indesiderati anche sul piano della visibilità, fortemente richiesta dalle comunità locali (ad esempio, 10 compagnie sono state riconfigurate come tenenze). In alcune situazioni, come per esempio zone di recente urbanizzazione nel Comune di Roma prive di presidi di polizia, sono anche state aperte nuove stazioni. In altri casi si è invece tenuto conto della contestuale presenza nella stessa località di altri uffici di polizia e quindi della possibilità di operare riduzioni senza lasciare il territorio sguarnito.

Relativamente alle attività di contrasto dei crimini informatici osserva che lo sviluppo costante e crescente del *web* ha dato vita a nuove forme di minaccia che possono ricondursi sostanzialmente a tre macro-gruppi: il primo comprende i reati commessi sulla rete, il secondo quelli commessi attraverso un uso distorto degli strumenti tecnologici per finalità criminali e il terzo riguarda la minaccia alla sicurezza e all'integrità dei sistemi che operano in rete, *in primis* quelli delle pubbliche amministrazioni e in particolare quelli delle istituzioni deputate alla tutela della sicurezza dello Stato e dei cittadini.

In tale prospettiva, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della difesa, l'Arma ha proceduto a realizzare il Centro Sicurezza Telematica previsto per tutte le Pubbliche amministrazioni ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, in cui trova collocazione il CERT (*Computer Emergency Response Team*), organo deputato a rispondere alle emergenze informatiche nelle 24 ore e alla protezione della infrastruttura telematica dell'Arma.

Inoltre – ferme restando le specifiche competenze attribuite alla Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e alla Guardia di finanza – si è proceduto al potenziamento della capacità di intervento tecnologico e informatico del raggruppamento operativo speciale, nell'ambito del quale è stato costituito un reparto indagini telematiche (RITEL), con funzioni di supporto e indirizzo alle attività di polizia giudiziaria, nonché all'implementazione dell'addestramento nel repertamento di apparati e materiali informatici da parte del personale impiegato nei nuclei investiga-

tivi per il successivo sviluppo di accertamenti da parte del raggruppamento investigazioni scientifiche e del reparto indagini telematiche.

L'attenzione del citato reparto è rivolta soprattutto all'evoluzione del *cyber crime* per individuare e contrastare le diverse forme di minaccia e in particolare quelle che possono interessare le attività istituzionali. Si tratta infatti di un fenomeno in evoluzione, che non riguarda più esclusivamente attività illecite e criminali svolte in ambito propriamente *cyber* (attacchi informatici, accessi abusivi a sistemi informatici, sospensione ovvero blocco di servizi su Internet, *spam*, *phishing*, truffe e frodi su Internet, pedopornografia), ma anche ogni tipo di reato o crimine commesso attraverso l'uso della tecnologia. Negli ultimi anni, grazie al supporto di attività tecniche, è stato infatti possibile condurre operazioni di polizia giudiziaria di ampio respiro, nonché localizzare e trarre in arresto numerosi latitanti.

L'oratore si esprime quindi positivamente sulle recenti misure contenute nel decreto-legge n. 7 del 2015 in materia di anti-terrorismo, con particolare riguardo ai contingenti militari destinati a rafforzare la sicurezza sul territorio. Il recente rafforzamento, che ha portato il dispositivo delle Forze armate a complessive 5.400 unità interamente dedicate alla vigilanza di obiettivi sensibili connessi con le straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, sta infatti consentendo di recuperare personale delle Forze di polizia da destinare al controllo del territorio, nonché di incrementare il numero degli obiettivi oggetto di tutela. Il decreto-legge contribuirà pertanto in modo considerevole al potenziamento sia dell'azione preventiva, sia di quella investigativa, nonché al rafforzamento del sistema di difesa e sicurezza, attestato su ottimi livelli di efficienza e in via di continuo aggiornamento.

Con riferimento alla possibile riduzione dell'età media del personale dell'Arma (ed in particolare di quello del servizio radiomobile), rileva che essa è oggi di 41 anni e 11 mesi (44 anni circa per gli appartenenti al servizio radiomobile), destinata a crescere in un prossimo futuro. L'Arma, tuttavia, ha promosso specifici interventi normativi volti a rivedere il reclutamento degli allievi carabinieri e abbassare l'età di accesso, prevedendo che dal 2016 sia aumentata progressivamente la quota percentuale di reclutamenti dall'esterno e un maggiore ricorso all'immissione di militari in servizio nelle Forze armate da un anno rispetto a quelli in servizio da quattro anni.

Il ruolo mediamente più anziano risulta essere quello dei sovrintendenti (48 anni). Ciò è dovuto al fatto che esso è alimentato solo tramite concorsi annuali interni: uno di «qualificazione», aperto ai carabinieri con almeno 7 anni nel grado, e uno di «formazione e aggiornamento», per gli appuntati scelti.

Con riferimento all'opportunità di ripristinare il servizio di leva nell'Arma, rileva che dal 2006 non ci si avvale più dei carabinieri ausiliari, in quanto tale opportunità era strettamente connessa al sistema della leva militare. La previsione di un contingente di giovani che volontariamente richiedano di fare un periodo di servizio di un anno in una Forza di polizia non potrà che essere frutto di una valutazione politica. Tale misura po-

trebbe comunque consentire di disporre, a costi contenuti per l'erario, di ulteriore personale, facilitando, inoltre, un'osmosi più profonda con la società civile.

Relativamente al coordinamento con le altre Forze di polizia, precisa quindi che la tematica è alla costante attenzione di tutti gli attori istituzionali coinvolti, e che il coordinamento esistente (basato sulla legislazione del 1981 e su specifico decreto del Ministro dell'interno del 2002), è già più che positivo. Le prassi consolidate nel tempo, inoltre, hanno reso ancora più stringente ed efficace il dialogo interforze.

Per ciò che riguarda i canoni di locazione sostenuti per le caserme, osserva che risultano attualmente in locazione 3734 sedi, i cui canoni sono pagati dal Ministero dell'interno (per i reparti dell'organizzazione territoriale), e dai Ministeri del lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole (per i reparti dell'organizzazione speciale). Gli importi aggiornati a dicembre 2014 ammontano complessivamente a 176.210.950,75 euro.

Le iniziative di contenimento della spesa, avviate dall'Arma e dai Ministeri interessati attraverso il trasferimento di reparti in immobili demaniali, la rinegoziazione dei contratti in essere nonché la riduzione *ex lege* del 15 per cento dei canoni, hanno poi garantito un risparmio complessivo di circa 17 milioni di euro nel 2014 con una previsione, per il 2015, di economie per ulteriori 17 milioni.

Conclude fornendo delucidazioni in ordine all'attuazione del trattato di Velsen, relativo alla creazione della Gendarmeria europea, stipulato nel 2007 ed in vigore dal 2012. In particolare, precisa, l'Italia ospita il quartier generale della Gendarmeria, ubicato a Vicenza, e si fa carico del supporto logistico ed amministrativo.

La Gendarmeria risulta essere una Forza di polizia multinazionale, dotata di una sola struttura permanente (il citato quartier generale, composto da 39 unità -11 delle quali italiane - in rappresentanza degli Stati aderenti, con compiti di pianificazione, sviluppo della dottrina di impiego delle Forze di polizia a ordinamento militare in missioni di pace e organizzazione di addestramenti congiunti), cui vengono assegnate forze esclusivamente per missioni specifiche su richiesta di organizzazioni internazionali (Unione Europea, NATO, Nazioni Unite, OSCE) e previo assenso degli Stati interessati.

Lo strumento è volto alla gestione delle crisi e può essere utilizzato in operazioni per favorire la ricostruzione dei corpi di polizia di Paesi che escono da un conflitto ovvero da situazioni di grave destabilizzazione interna, nell'ambito del processo di ricostruzione di apparati statali.

Il presidente LATORRE, invitando i commissari, per ulteriori approfondimenti circa i quesiti posti nella seduta del 25 febbraio, a riferirsi alla documentazione presentata dal Comandante generale, dichiara infine conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria

396^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il vice ministro MORANDO, rispondendo all'osservazione del relatore sulle parti di testo derivanti dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 1.12, ritiene che si possa fare affidamento all'apposito fondo di rotazione, previsto dall'articolo 1 del provvedimento quale generale copertura delle innovazioni legislative introdotte. Qualora emergessero, in sede di redazione degli schemi di decreto legislativo, oneri maggiori rispetto a quanto di dotazione del predetto fondo di rotazione, sarà comunque necessario predisporre una copertura aggiuntiva tramite idoneo provvedimento legislativo.

Il presidente AZZOLLINI, prendendo atto della posizione del Governo, propone l'introduzione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 1, di una clausola di salvaguardia finanziaria che preveda anche il pronunciamento delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sui decreti attuativi, secondo quanto già previsto dalla procedura di cui all'articolo 31, comma 4, della legge n. 234 del 2012.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) critica la mancata puntuale quantificazione degli oneri recati da ciascuna direttiva e l'assenza della relazione tecnica, richiesta dal relatore, sulle parti di nuova introduzione non previamente verificate dalla Commissione bilancio per i profili finanziari oltre che l'omessa trasmissione dei testi in questione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede un chiarimento sulla correttezza della copertura finanziaria a mezzo del fondo di rotazione, con particolare riguardo alla peculiare natura dello stesso.

Il PRESIDENTE sottolinea che il fondo di rotazione di cui alla legge n. 188 del 1987 ha come propria specifica funzione il finanziamento del processo di adattamento alle direttive comunitarie. La natura di fondo di rotazione non pregiudica di per sé la corretta copertura, dal momento che i decreti legislativi attuativi, in caso di disequilibrio finanziario, possono essere emanati previo idoneo stanziamento di provvedimento legislativo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma poi la neutralità finanziaria dell'articolo 6, comma 1 lettera *e*). Conviene poi sull'opportunità di ripristinare la clausola di invarianza finanziaria, soppressa in sede di modifica dell'attuale articolo 8 del testo. Esprime una valutazione di neutralità finanziaria anche rispetto all'articolo 11, all'articolo 14, comma 1 lettera *b*), e all'articolo 15 del testo evidenziati dal relatore.

Non essendovi ulteriori interventi il relatore LAI (*PD*) si riserva di redigere una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

397^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo con presupposto e condizioni e in parte contrario. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore SANGALLI (*PD*), in sostituzione del relatore Lai, illustra uno schema di parere sul testo così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo:

– nel presupposto che il recepimento delle ulteriori direttive di cui al punto 1) dell'Allegato A (direttiva 2011/111/UE) e ai punti 38), 42), 44), 45), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 53) e 54) dell'Allegato B (direttive 2014/63/UE, 2014/68/UE, 2014/87/UE, 2104/89/UE, 2014/94/UE, 2014/95/UE, 2014/100/UE, 2014/104/UE, 2014/107/UE, 2014/112/UE, 2015/13/UE e 2015/412/UE) possa essere adeguatamente coperto tramite le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

– alla condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1, comma 4, infine, sia aggiunto il seguente periodo: "Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234";

– alla ulteriore condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che all'articolo 8, dopo il comma 1, sia reinserito il seguente: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Il parere è di semplice contrarietà sull'articolo 11 e sull'Allegato B, numeri 47) e 54).».

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è messa ai voti ed approvata.

Il relatore SANGALLI (*PD*) ricorda che nella seduta di ieri sono stati illustrati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando che è pervenuta l'ulteriore proposta 1.0.300, sulla quale occorre una valutazione della Commissione.

Il vice ministro MORANDO ritiene non vi siano criticità di tipo finanziario relativamente alle proposte 1.2 e 1.4 (testo corretto), sulle quali è stato svolto un approfondimento, alla luce del parere contrario per assenza di relazione tecnica espresso dalla Commissione per l'esame in sede referente.

Il presidente AZZOLLINI chiede quale sia la posizione del Governo sulla proposta 13.0.200 e sulle analoghe, che affrontano il tema della coltivazione di organismi geneticamente modificati.

Il rappresentante del GOVERNO, a prescindere da ogni valutazione nel merito della questione, esclude l'insorgenza di effetti finanziari diretti in relazione alle proposte indicate.

Il PRESIDENTE considera allora opportuno limitare il parere della Commissione ad una semplice contrarietà, tanto sull'emendamento 13.0.200, quanto sui successivi 13.0.200 (testo 2) e 16.0.200.

Il vice ministro MORANDO ritiene necessaria una relazione tecnica per escludere l'insorgenza di nuovi oneri in relazione all'emendamento 12.0.200. Conviene, invece, sulla opportunità di ribadire l'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria agli emendamenti 1.10, 4.0.5 e 7.0.200, facendo peraltro notare che si tratterebbe di disposizioni direttamente precettive anziché di deleghe. Esprime un parere contrario sugli emendamenti 5.200 e 5.205, che si estende alle proposte analoghe segnalate dal relatore. Quanto, poi, all'emendamento 6.200, fa notare che esso attua uno spostamento di competenza che potrebbe comportare effetti negativi sulle funzioni di vigilanza.

Il PRESIDENTE ritiene, quindi, che si debba esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.200, limitatamente al numero 1 della lettera *d*), limitandolo ad una semplice contrarietà sulla restante parte.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime una preoccupazione relativa alla tematica affrontata dall'emendamento 5.200 e dagli analoghi successivi, paventando, in particolare, che si determini un'abolizione dei contrassegni fiscali dei tabacchi lavorati, con conseguenti pregiudizi in ter-

mini di minor controllo del contrabbando e minor garanzia della salute pubblica.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene di escludere che il testo di risulta determini un effetto come quello descritto. Prende, poi, la parola per esprimere un parere contrario sugli emendamenti 6.205, 7.200, 7.203, 7.204 e 7.214, mentre la complessità della proposta 8.205, dal punto di vista finanziario, richiederebbe la redazione di una compiuta relazione tecnica.

Il PRESIDENTE propone, quindi, una sospensione dell'esame degli emendamenti 8.205, 8.206 e 8.207, al fine di verificare i profili finanziari segnalati. Rispetto, invece, alla proposta 8.0.200, propone l'espressione di un parere di nulla osta, anche in relazione all'orientamento espresso sulle proposte 1.2 e 1.4. Informa, inoltre, che sugli emendamenti 17.0.300, 17.0.301 e 17.0.302 sono pervenute relazioni tecniche positivamente verificate da parte del Governo.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni emerse, propone l'espressione di un parere sugli emendamenti così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.200, 5.200, 5.201, 5.202, 5.203, 5.204, 5.209, 5.205, 5.206, 5.207, 5.210, 6.200 (limitatamente al numero 1 della lettera d), 6.205, 6.206, 7.200, 7.203, 7.204 e 7.214. Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 13.0.200, 13.0.200 (testo 2), 13.0.201 e 16.0.200, nonché sull'emendamento 6.200 per la parte non sanzionata con l'articolo 81 della Costituzione. Il parere è, altresì, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.10, 4.0.5 e 7.0.200, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sulle proposte 8.205, 8.206, 8.207 e 1.0.300, sulle quali il parere resta sospeso.».

La Commissione approva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo in relazione agli effetti, sul bilancio dello Stato, delle recenti sentenze della Corte Costituzionale in materia di tassazione delle società del settore energetico «Robin tax» e di rivalutazione delle pensioni

Il vice ministro MORANDO premette di voler fornire, in questa occasione, alcuni elementi documentali e di contesto rispetto agli effetti delle sentenze in titolo, rimanendo ferma la circostanza che il Governo non ha ancora assunto delle determinazioni sulle puntuali modalità di

adempimento del dispositivo della sentenza in materia di rivalutazione delle pensioni, cosa che avverrà nelle prossime settimane.

Riferendosi, in particolare, a tale decisione, ricorda che, dal punto di vista tecnico, la vicenda si è originata con il decreto-legge n. 201 del 2011, la cui relazione tecnica è, dunque, la base di riferimento per la quantificazione dell'ammontare di risorse coinvolto. Dato il rilievo che l'intervento sulla parziale deindicizzazione delle pensioni aveva per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la relazione stessa illustra la platea degli interessati e definisce i risparmi attesi, sia al lordo, sia al netto del prelievo IRPEF. Nel dettaglio si tratta, per l'anno 2012 di 3,8 miliardi lordi e 2,9 miliardi netti, per l'anno 2013 di 6,7 miliardi lordi e 4,9 netti, per l'anno 2014 di 6,7 miliardi lordi e 4,9 netti, per l'anno 2015 6,6 miliardi lordi e 4,9 netti, con andamento analogo negli anni successivi, per arrivare al 2018, quando l'onere è quantificato in 6,4 miliardi lordi e 4,7 miliardi netti. La relazione metteva quindi in aperta evidenza che l'intervento di «blocco» dell'adeguamento 2012-2013 aveva un effetto permanente di riduzione della spesa previdenziale, pari, al netto delle imposte, a più di 4,5 miliardi l'anno (la relazione tecnica limita l'esame al 2018, ma è evidente che gli effetti erano destinati a perdurare anche oltre questa data). Come è noto – sulla base della recente riforma del 2009 di contabilità – la relazione tecnica originaria viene aggiornata, al momento del passaggio da una Camera all'altra, dopo ciascuna lettura: si chiama «relazione tecnica al passaggio»: sulla questione che qui interessa, la tabella originaria subisce una rilevante modificazione. Per l'anno 2012 si hanno, infatti, 2,4 miliardi lordi e 1,8 netti, per l'anno 2013, 4,2 lordi e 3,1 netti, per l'anno 2014, 4,2 lordi e 3,1 netti, per l'anno 2015, 4,1 lordi e 3,1 netti, per l'anno 2016 4,1 lordi e 3,0 netti, per l'anno 2017, 4,1 lordi e 3 netti, per l'anno 2018, 4 lordi e 2,9 netti.

Questi mutamenti sono stati determinati dalla diversa definizione dei presupposti del calcolo. La relazione tecnica originaria assumeva a base la quota percentuale del monte pensioni corrispondente a pensioni superiori a due volte il minimo INPS: si trattava di circa il 76,5 per cento di tale grandezza. Nella relazione tecnica di passaggio la quota è quella relativa a pensioni superiori a tre volte il minimo: circa 54 per cento del monte pensioni pagato e da pagare nel 2011 e nel 2012. Non è un particolare di poco conto: il «peso» del blocco, che prima gravava su tre euro ogni quattro del monte pensioni complessivo, ora grava su un euro ogni due. Governo e Parlamento avevano dunque tenuto ben presente l'esigenza di contemperare i due obiettivi in gioco: realizzare subito importanti risparmi di spesa, per evitare il possibile collasso finanziario, senza penalizzare gli interessi della platea dei pensionati più poveri, se conferma il rilievo della misura di «blocco» dell'adeguamento rispetto alla correzione complessiva del tendenziale realizzata dal decreto-legge (del resto resa evidente anche dal prospetto riepilogativo collocato dalla Ragioneria generale dello Stato in apertura della relazione tecnica di passaggio), ma si dà conto di significative variazioni intervenute nella lettura parlamentare del decreto-legge. Risulta quindi acclarato che, in sede di conversione, è dato riscontrare non

solo la presenza della documentazione tecnica circa le «attese maggiori entrate», di cui parla la sentenza, (che sono però da intendersi come «minori spese»), ma anche lo sviluppo di un confronto politico circa i caratteri dell'intervento e il suo impatto sociale. Si può dunque concludere che la dialettica Governo-Parlamento si sia pienamente sviluppata proprio sul tema del ragionevole equilibrio tra «esigenze finanziarie» (sottolineate dal Governo con la decisione di «coprire» con l'indicizzazione al 100 per cento le pensioni fino a due volte il trattamento minimo) e i «diritti oggetto di bilanciamento». Equilibrio – malgrado la forte correzione introdotta (il monte pensioni pagate interessato dal blocco ridotto del 25 per cento circa) – che si può ritenere ancora troppo spostato verso le «esigenze finanziarie». Non si può negare, tuttavia, che questo equilibrio sia stato consapevolmente ricercato. E che questa ricerca si sia sviluppata assumendo a base informazioni tecniche «di dettaglio». Ci si può chiedere se fosse veramente difficile la «contingente situazione finanziaria» di quel fine novembre – inizio dicembre 2011. La sentenza sembra dubitarne quando afferma che la disposizione concernente l'azzeramento del meccanismo perequativo si limita a richiamare genericamente la contingente situazione finanziaria, e poco oltre a dire che tale diritto (quello ad una prestazione previdenziale adeguata), costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio». Il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge recita testualmente: «In considerazione della contingente situazione finanziaria». Ma quel comma è parte – quantitativamente essenziale, come già visto – dell'articolo 24, che così recita, al comma 1: «Le disposizioni del presente articolo (tutte, compresa quella recata dal comma 24) sono dirette a garantire, il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione Europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul PIL, in conformità dei seguenti principi e criteri: equità e convergenza intra e intergenerazionale, con clausole derogative soltanto per le categorie più deboli». Quanto al decreto n. 201 nel suo complesso, nella premessa della emanazione, si legge: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il consolidamento dei conti pubblici, al fine di garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale». Il contrasto dei drammatici rischi insiti nella contingente situazione finanziaria della fine di novembre 2011 è dunque il movente del Governo e del legislatore. E lo stesso Presidente della Repubblica esplicita di condividerlo all'atto di emanare il decreto. Si può senz'altro riconoscere che le Autorità di governo avevano illustrato senza alcuna reticenza le difficoltà e i rischi insiti nella situazione, tanto che, successivamente, una parte politica tenderà piuttosto a sostenere che allora ci fu un eccesso nell'allarme lanciato e una sopravvalutazione del rischio. Ha scritto recentemente Augusto Barbera: «... con la sentenza n. 10 del 2015 la Corte aveva sancito la illegittimità costituzionale della «Robin Tax», ma nel contempo dando ad essa effetti *pro futuro* aveva escluso il rimborso delle somme

pagate dai contribuenti, in nome degli equilibri di bilancio valorizzati dal nuovo articolo 81 della Costituzione». La Corte, infatti, aveva affermato che «l'applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità Costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione». E poco oltre: «ciò vale a fortiori dopo l'entrata in vigore della legge n. 1 del 20 aprile 2012; che ha riaffermato il necessario rispetto dei principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico». Nella sentenza n. 70 del 2015 il nuovo articolo 81 non viene mai citato. Eppure, gli effetti sull'equilibrio di bilancio della decisione che la Corte stava per prendere, erano certamente molto significativi. Né si può sostenere che la *Robin Tax* avesse condotto a violazioni meno rilevanti di principi e valori meritevoli di tutela. È utile approfondire il nesso tra nuovo articolo 81 della Costituzione e sentenze della Corte che abbiano un impatto finanziario certo sul bilancio. A questo riguardo appare indispensabile chiedersi cosa ha veramente innovato la recente riforma dell'articolo 81 della Costituzione. Andando all'essenziale, si tratta di questo: la lettera e lo spirito del vecchio articolo 81 facevano della legge di Bilancio una legge meramente formale: traduzione nel linguaggio dei numeri della contabilità di ogni scelta di entrata e di spesa compiuta dall'intero *corpus* delle leggi vigenti. Una legge «specchio»: se cambia la legislazione vigente, cambia di conseguenza la legge di bilancio. Se la legislazione vigente non cambia, la legge di bilancio la traduce «acriticamente» in numeri (si chiama, non a caso, «bilancio a legislazione vigente»). Di qui l'esigenza di ricorrere, in sessione di bilancio, alla legge di Stabilità: è lo strumento legislativo che contiene tutte le modificazioni alla legislazione vigente – di entrata e di spesa – necessarie per passare dal bilancio di previsione a legislazione vigente al bilancio di previsione programmatico. Con il nuovo articolo 81, la legge di bilancio cambia natura. Entro limiti molto rigorosi, essa conserva il suo carattere di legge «specchio finanziario» della legislazione vigente, ma assume anche quello di legge sostanziale, mirata al conseguimento di un obiettivo autonomo, non meramente traduttivo della legislazione vigente: l'equilibrio di bilancio, così come definito nell'articolo 81 e nella legge cosiddetta «rafforzata» che gli dà attuazione. Di qui, la scelta di superare la legge di Stabilità, il cui contenuto proprio diventa la prima parte della legge di Bilancio, secondo quanto disposto dalla legge n. 243 del 2012. Se non si può dire che, con questa riforma, la legge di Bilancio diventi in Italia ciò che è nel Regno Unito – legge sostanziale a tutti gli effetti –, è tuttavia impossibile negare che l'obiettivo dell'equilibrio tra le entrate e le spese diventi ora componente essenziale del contenuto proprio della legge di Bilancio. Se ne può dedurre che la sentenza *pro futuro* sulla *Robin tax* – lungi dal rappresentare una anomalia da superare col ritorno a sentenze che estendono diritti incuranti dei loro effetti sul bilancio – assumeva a proprio base la novità dell'articolo 81: la *Robin tax* era dichiarata illegittima, e Governo e Parlamento non potevano più farvi ricorso per assicurare l'equilibrio dei conti pubblici al quale dovevano provvedere diversamente. Ma la sentenza non agiva sul passato, perché l'onere della re-

stituzione ai contribuenti avrebbe inevitabilmente condotto la legge di Bilancio in vigore nell'anno della sentenza a non rispettare uno dei suoi contenuti essenziali, fissato dalla Costituzione (equilibrio tra le entrate e le spese). La sentenza sull'adeguamento delle pensioni non illustra le ragioni della diversa scelta compiuta, in questo caso, dalla Corte Costituzionale. C'è chi sostiene che la sentenza non lasci spazio ad alcuna interpretazione: dichiarato illegittimo il comma 25 dell'articolo 24 del decreto 201, essa determinerebbe il ritorno alla legislazione vigente in materia di indicizzazione delle pensioni prima del dicembre 2011. Con le conseguenze finanziarie che sono ben illustrate dalla relazione tecnica originale al Decreto e alla relazione tecnica di passaggio sopra richiamata. Il Ministro dell'economia ha già messo in evidenza che, in questo modo, gli effetti sui conti pubblici sarebbero tali da determinare, contemporaneamente, la violazione della regola del 3 per cento nel rapporto indebitamento/PIL; la violazione della regola relativa al ritmo di avvicinamento all'Obiettivo di Medio Termine (il pareggio strutturale); la violazione della regola del debito. Conseguenza inevitabile: la riapertura immediata della procedura di infrazione, per violazione delle tre regole fondamentali del Patto di Stabilità e Crescita Europeo. Ma è la stessa Corte, nella sentenza, a chiarire che non è questo il significato della sua decisione. Al punto 5 della sentenza, la Corte – nel dichiarare fondata la questione prospettata con riferimento agli articoli 3, 36 primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione – ripercorre gli interventi legislativi messi in atto nel corso degli anni in tema di indicizzazione delle pensioni, e conclude che la disciplina generale prevede che soltanto le fasce più basse siano integralmente tutelate dalla erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche. Al punto 6 della sentenza la Corte esamina il susseguirsi nel tempo degli interventi di sospensione del meccanismo perequativo, e conclude richiamando la sentenza della Corte stessa n. 316 del 2010, con la quale ha reputato non illegittimo l'azzeramento (si intende ovviamente l'azzeramento dell'adeguamento ai prezzi), per il solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici di importo elevato. Nel punto 7, la Corte rileva infine che quanto disposto dal comma 25 dell'articolo 24 del decreto salva Italia si discosta in modo significativo dalla regolamentazione precedente. Non solo la sospensione ha una durata biennale; essa incide anche sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato. La Corte rileva altresì che le soluzioni adottate dal decreto salva Italia si differenziano anche dalla legislazione ad esso successiva: nel 2014-2016, infatti, la legge n. 147 del 2013 (legge di Stabilità) ha stabilito che la perequazione si applichi – con la tecnica degli scaglioni – al 100 per cento sulla quota di pensione fino a tre volte il minimo, al 95 per cento per la quota di pensione da tre a quattro volte il minimo, al 75 per cento per la quota di pensione fino a cinque volte il minimo, al 50 per cento per la quota di pensione fino a 6 volte. E ha bloccato integralmente la perequazione per il solo 2014 e solo per le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo. Il giudizio della Corte sulla norma dichiarata illegittima trova quindi fondamento sulla riscontrata diversità dell'intervento del dicembre 2011 rispetto alle misure precedenti

e successive (che la Corte stessa ricorda di aver considerato legittime con sue sentenze del passato; e mostra di continuare a considerare legittime anche nel presente, quando illustra – senza avanzare riserve – le caratteristiche dell'intervento deciso con legge di Stabilità per il triennio 2014-2016). Due le ragioni del giudizio di diversità, rispetto ai precedenti, dell'intervento del decreto salva Italia: la durata biennale (e non annuale) del blocco dell'adeguamento ai prezzi; la mancata progressività del blocco, in rapporto alle diverse fasce di pensione percepita (sopra tre volte il minimo, l'adeguamento ai prezzi è interamente bloccato su tutto l'importo della pensione, non solo sulla quota eccedente tre volte il minimo). La Corte, dunque, ritiene che per queste due ragioni – durata e mancata progressività – la norma violi il principio di adeguatezza (articolo 38, secondo comma della Costituzione) e quello di sufficienza (articolo 36, primo comma della Costituzione) del trattamento pensionistico. Dunque, la sentenza della Corte può e deve essere pienamente rispettata attraverso un intervento che rimuova quelle componenti dell'intervento del dicembre 2011 che la Corte censura. Stiamo lavorando per mettere a punto un intervento che abbia le caratteristiche suggerite dalla sentenza della Corte. È necessario farlo in tempi brevi, ma anche secondo modalità e con scelte e tecniche di copertura finanziaria che consentano di rispettare le regole fissate, in materia di tenuta dei conti pubblici e di decisione di bilancio, dalla Costituzione e dal Patto di Stabilità e Crescita che lega l'Italia agli altri Paesi dell'Unione.

Il PRESIDENTE ringrazia il vice ministro Morando per il contributo conoscitivo fornito alla Commissione.

Il seguito della procedura è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria

212^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente Mauro Maria MARINO dà la parola al rappresentante del Governo, per la risposta all'interrogazione n. 3-01864.

Il vice ministro CASERO ricorda che l'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data. Il valore rideterminato è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), del Testo unico delle imposte sui redditi. Per poter utilizzare il valore rideterminato in luogo del costo storico il contribuente è tenuto al versamento di un'imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un'apposita perizia.

La circolare n. 35/E del 4 agosto 2004 dell'Agenzia delle entrate ha precisato che l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell'imposta o di almeno una rata della stessa, qua-

lora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell'imposta pagata e, in caso di pagamento rateale, sono tenuti a effettuare i versamenti successivi.

La disciplina vigente prevede la facoltà di avvalersi in prospettiva di un'agevolazione e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata in mancanza di un'apposita disposizione in tal senso. Qualora invece il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge e abbia omesso di effettuare successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo. In tale ipotesi il contribuente può avvalersi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997 concernenti il cosiddetto ravvedimento operoso.

La Quinta sezione civile della Corte di cassazione con sentenza n. 3410 del 20 febbraio 2015 con la sentenza che non aveva tenuto conto dei summenzionati principi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso, *ex* articolo 384 del codice di procedura civile, il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente avverso il silenzio-rigetto dell'Agenzia delle entrate nei confronti dell'istanza di rimborso della prima rata per la rideterminazione del valore di una partecipazione non quotata. La Suprema Corte ha ritenuto assumere efficacia determinante ai fini del perfezionamento della procedura di rideterminazione la redazione di una perizia giurata di stima e l'assoggettamento del suddetto valore ad imposta sostitutiva attraverso il versamento della stessa nel termine previsto dalla norma oppure della prima rata, costituendo la dilazione solo una mera agevolazione di pagamento. La scelta del contribuente di optare per la rideterminazione costituisce infatti atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza dell'amministrazione finanziaria, comporta la rideterminazione del valore della partecipazione e, pertanto, in base ai principi generali di cui agli articoli 1324, 1334 e seguenti del codice civile, non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente.

L'Agenzia delle entrate ritiene, inoltre, che sulla base dell'efficacia immediata della rideterminazione del valore con il pagamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata, nel caso in cui il contribuente che ha effettuato il versamento sia successivamente deceduto, considerato che ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato prima della morte del dante causa, gli stessi siano tenuti al versamento della seconda e della terza rata dell'imposta sostitutiva e non hanno diritto al rimborso della rata già versata.

Ha quindi la parola il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), il quale si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara quindi chiuso lo svolgimento dell'odierna procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(22) ZELLER ed altri. – *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia*

(25) ZELLER e BERGER. – *Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà*

(33) ZELLER ed altri. – *Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare*

(153) LAURA BIANCONI. – *Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

(167) LAURA BIANCONI. – *Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico*

(341) DE POLI. – *Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità*

(569) BITONCI. – *Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità*

(773) EMANUELA MUNERATO. – *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia*

(924) ORNELLA BERTOROTTA ed altri. – *Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose*

(1161) RAFFAELLA BELLOT. – *Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

(1198) D'ANNA. – *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia*

(1473) LEPRI ed altri. – *Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente Mauro Maria MARINO, dopo aver ricordato la deliberazione unanimamente assunta dall'Ufficio di presidenza integrato dai Gruppi svoltosi il 6 maggio scorso circa l'esame dei disegni di legge in titolo, ne sottolinea il rilievo politico, giudicando significativa la convergenza di tutti i Gruppi sulla opportunità di aprire una fase di discussione sul tema delicato e complesso come il sostegno fiscale alla famiglia, con un'iniziativa di carattere parlamentare.

Interviene quindi il relatore MOSCARDELLI (PD), il quale sottolinea in premessa che il disegno di legge n. 1473 prevede il conferimento al Governo di una delega volta al riordino e alla razionalizzazione e al potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico, in un'ottica com-

plexiva, che trae origine dalla consapevolezza che l'attuale sistema tributario concentra gli strumenti di sostegno su alcune categorie di contribuenti, mentre sono meno protetti soggetti particolarmente fragili come gli incapienti o le famiglie con particolare difficoltà economica. Rispetto alla scarsità delle risorse oggi disponibili, prosegue il relatore, l'impianto di carattere universalistico appare tuttavia il più adatto, ferma restando la valutazione complessiva degli oneri. Appartengono a tale tipologia anche i disegni di legge nn. 33, 341 e 924. Diversamente, i restanti disegni di legge intervengono su alcuni elementi della spesa familiare con particolare riferimento all'accudimento e alla cura dei figli, che potrebbero essere utilmente valutati, alla luce peraltro di un indirizzo complessivo più aderente ai disegni di legge citati in precedenza. D'altro canto, appare ormai acquisito il legame tra il tasso di natalità e il sostegno pubblico alle spese delle famiglie, per cui un orientamento complessivo appare il più rispondente.

Tutto ciò considerato, conclude ritenendo opportuna la costituzione di un Comitato ristretto, in modo da valutare in maniera aperta e costruttiva tutte le opzioni, al fine di sottoporre poi alla Commissione una proposta largamente condivisa.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide la proposta del senatore Moscardelli e, preso atto dell'orientamento favorevole, invita i Gruppi a designare i componenti del comitato ristretto. Dopo un'interlocuzione del senatore VACCIANO (*Misto*), il Presidente specifica poi che il comitato ristretto rappresenta uno strumento di analisi e valutazione di tutte le proposte iscritte all'ordine del giorno, senza che sia prefigurata *ex ante* una soluzione rispetto alle altre.

Il RELATORE fa presente infatti, che la scelta della delega legislativa, compiuta con il disegno di legge n. 1473 rappresenta una delle soluzioni possibili, senza peraltro che questo aspetto costituisca un vincolo per l'analisi del collegio minore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che nella seduta antimeridiana di domani prenderà avvio il ciclo di audizioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco, dedicato all'esame degli schemi dei decreti legislativi nn. 161, 162 e 163. Nel confermare l'obiettivo di concludere la fase istruttoria entro il 20 maggio, preannuncia la convocazione della Commissione nella

prossima settimana, anche in seduta notturna, stante le numerose richieste e proposte di audizione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria**182^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-01737 della senatrice Montevicchi sulla pubblicazione della relazione finale della Commissione istituita per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, istituita dal ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Massimo Bray, il 19 luglio 2013, allo scopo di analizzare le principali questioni controverse riguardanti l'applicazione della normativa di tutela contenuta nel decreto legislativo numero 42 del 2004 («Codice dei beni culturali e del paesaggio») e di proporre opportune soluzioni. In particolare, viene chiesto di «rendere pubblica la relazione predisposta e presentata nel novembre del 2013».

A tale riguardo, rappresenta che la relazione cui si riferisce l'interrogante, presentata ufficialmente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il giorno 5 novembre 2013 e pubblicata in varie sedi, è la relazione che una diversa commissione – la Commissione per il rilancio dei Beni culturali e del Turismo e per la riforma del Ministero, istituita dal ministro Bray e presieduta dal professor Marco D'Alberti – ha approvato in materia di riorganizzazione e valorizzazione del Ministero. Pertanto,

consegna all'Ufficio di segreteria della Commissione il testo di tale relazione.

Per quanto riguarda, invece, il gruppo di lavoro presieduto dal professor Settis, ricorda che l'iniziativa per la sua costituzione era nata dall'esigenza, a distanza di numerosi anni dagli ultimi decreti correttivi e integrativi del 2008, di apportare al Codice, pur nella conferma dell'impianto generale del sistema di tutela in esso compiutamente compendiato, taluni affinamenti e aggiornamenti legati alla sopravvenuta evoluzione della normativa comunitaria, nonché all'esigenza di snellimento delle procedure, alla necessità di coordinare il dettato di alcuni articoli con le pronunce della Corte costituzionale in materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato e di rendere più coerenti con il sistema alcuni mutamenti normativi introdotti in maniera episodica negli ultimi anni.

Il gruppo di lavoro per la revisione del Codice nominato dall'allora ministro Bray ha dato avvio ai suoi lavori ancor prima che fosse approvato il disegno di legge recante la delega al Governo per la revisione del Codice, delega che – con i relativi principi e criteri direttivi – rappresentava il presupposto logico e giuridico per poter emanare i decreti correttivi. La norma di delega, in effetti, era originariamente inserita nel disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione presentato dal Governo Letta (articolo 5 dell'Atto Senato n. 958), il cui esame in Commissione, peraltro, si è arrestato nel gennaio 2014.

L'ipotesi di una nuova norma di delega, nonostante successive riproposizioni in altre sedi normative da parte del Ministero, da ultimo lo scorso anno, non ha avuto allo stato ulteriore corso.

Di conseguenza, la mancata adozione della norma di delega ha determinato la sospensione delle attività del gruppo di lavoro, che del resto non avrebbero potuto utilmente proseguire in assenza – come detto – di precisi principi e criteri direttivi. Il gruppo di lavoro, nel periodo di attività, ha comunque compiuto un lavoro istruttorio e di studio, procedendo anche a varie audizioni, su cui ha tenuto informato il ministro *pro tempore* e che potrà certamente rivelarsi utile nella prospettiva di una ripresa dei lavori per l'aggiornamento del Codice.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando per il futuro un pieno coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti nei lavori istruttori finalizzati alla revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-01736 della senatrice Petraglia sul sistema di reclutamento del personale docente nelle università.

Preliminarmente, precisa che le osservazioni e i quesiti posti dagli interroganti focalizzano l'attenzione su diversi temi: il funzionamento del sistema dell'abilitazione scientifica nazionale; la situazione e le prospettive di coloro che sono titolari di contratti di ricerca *post doctoral*; le modalità

di reclutamento delle singole università; le modalità di attribuzione delle facoltà assunzionali degli atenei e il monitoraggio da parte del Ministero.

Al riguardo, osserva che, dopo la legge n. 240 del 2010, si è assistito, nel nostro Paese, ad un forte incremento del numero degli assegnisti di ricerca da un lato e ad una riduzione del numero di dottorandi di ricerca dall'altro.

Il numero complessivo di giovani ricercatori si è quindi mantenuto costante e, considerando che nella composizione è aumentato il numero di assegnisti e che molti dottorandi in passato erano senza borsa, si può affermare che è aumentato il numero di giovani ricercatori che possono comunque beneficiare di una giusta retribuzione economica alla loro attività.

Guardando al numero dei ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, nel 2010 erano circa 24.500 mentre, nel 2014, erano circa 24.000.

Alla luce di quanto sopra esposto, precisa che il Ministero effettua un costante monitoraggio dell'utilizzo dei punti organico da parte degli atenei sia in termini di programmazione autonoma delle università sia in termini di utilizzo rispetto a quanto prevede la normativa.

Una particolare attenzione è posta nella verifica, come previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, dell'investimento di almeno il 20 per cento delle risorse nel reclutamento di professori non già appartenenti ai ruoli del singolo ateneo, all'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario associati 2011 - 2013 che dovrà essere portato a termine entro il prossimo mese di ottobre, al rispetto dei limiti di spesa del personale a garanzia della sostenibilità dei bilanci e, non ultimo, al sostegno al reclutamento dei ricercatori di tipo b) (soggetti alle *tenure track*) e alla mobilità dei docenti.

In tale quadro, si deve altresì tenere conto che, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 e fino all'anno 2017, gli atenei possono utilizzare il 50 per cento delle risorse per la promozione al ruolo di professore di docenti interni in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Inoltre, evidenzia che, con i provvedimenti adottati alla fine dell'anno 2014 dal Ministero, con la legge di stabilità 2015 e, da ultimo, con la proposta di decreto sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO) 2015, sono state introdotte ulteriori novità nella direzione di favorire l'ingresso di giovani ricercatori nel sistema universitario.

Sul versante dell'abilitazione scientifica nazionale, dopo le due tornate 2012 - 2013, avverte che si sta mettendo a punto la riforma che darà avvio alla terza tornata, che tiene conto delle novità introdotte dalla legge n. 114 del 2014 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) tra cui: commissione di valutazione formata solo da professori ordinari in servizio presso le università italiane, nonché maggiore frequenza dell'abilitazione, con la possibilità per i candidati di presentare sempre domanda (meccanismo dello sportello), invece che una volta all'anno.

Ciò posto, sottolinea che, in tale contesto, le limitate possibilità assunzionali delle università non dipendono tanto dal meccanismo dei punti organico che, è bene ricordarlo, tutela gli stessi atenei dal punto di vista del monitoraggio della spesa per il personale, quanto piuttosto dal fatto che: esiste un limite nazionale al *turn over* che la normativa vigente stabilisce pari al 50 per cento per l'anno 2015, al 60 per cento per l'anno 2016, all'80 per cento per l'anno 2017 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018; la contrazione del FFO che si è registrata negli scorsi anni non ha consentito agli atenei di poter programmare assunzioni coerenti con l'esigenza di assicurare la sostenibilità a regime della spesa.

Alla luce di quanto sopra esposto, sottolinea che un intervento di modifica del meccanismo dei punti organico, senza un contestuale incremento dei finanziamenti statali agli atenei, rischierebbe di produrre effetti peggiori dei benefici sui bilanci degli stessi e sulla possibilità di investire risorse non solo per il pagamento di stipendi, ma anche per assicurare la qualità dei servizi per la didattica e per la ricerca scientifica.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) ringrazia il rappresentante del Governo per l'onestà intellettuale che traspare nella stesura della risposta, in cui viene riconosciuto come la carenza di finanziamenti rappresenti la principale problematica che penalizza gli atenei italiani.

Si dichiara comunque insoddisfatta della risposta fornita, auspicando una revisione della legge n. 240 del 2010, di cui è emerso il fallimento relativamente al sistema di reclutamento dei docenti universitari.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali

Il PRESIDENTE dà conto di una proposta di indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali avanzata dalle senatrici Montecchi e Serra e già valutata positivamente in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra la proposta testè citata, osservando, in via preliminare, che si è ormai consapevoli e rassegnati di fronte a un Paese e, in particolare, a un mondo della cultura a due livelli: il livello «alto», dove circolano i capitali, e quello «basso» secondo le logiche di mercato, in cui operano straordinari professori che riescono a coinvolgere gli allievi in meritorie iniziative culturali e in cui piccole biblioteche compiono attività esemplari.

Riprendendo una riflessione di Argan, da un lato ci sono le «*cose*» (che costituiscono la storia dell'arte), dall'altro ci sono le «*idee*» (che costituiscono la storia del pensiero), che devono essere considerati come fat-

tori strettamente collegati: la storia dell'arte non si può fare senza inserirla nella storia sociale.

Stilare una «mappa dell'abbandono» significa, quindi, gettare le basi per affrontare i nodi cruciali della conservazione dei luoghi e dei beni culturali che sempre più – proprio nei termini teorizzati e presagiti da Argan – significa promozione del territorio e riqualificazione del tessuto sociale.

Altresì, significa, in particolare, mediante il recupero o la riconversione di spazi e luoghi abbandonati, riallacciare la vita delle periferie con i centri storici, con le aree archeologiche, con i musei, le istituzioni culturali, le scuole, le università, la rete di biblioteche pubbliche comunali.

Tutto ciò passa anche attraverso il rilancio di una strategia nazionale di attenzione al territorio, in grado di incrociare i piani strategici di promozione turistico-culturale con la ricerca di un turismo colto, di qualità, capace di apprezzare un'offerta rinnovata e, non ultimo, contribuire alla riqualificazione di aree e territori in cui l'abbandono del patrimonio artistico-culturale si accompagna al degrado sociale.

Pertanto lo scopo di questa indagine consiste, dunque, nella stesura di una sorta di guida del nostro Paese basata sull'individuazione dei numerosi luoghi d'interesse culturale che giacciono, appunto, in stato di abbandono e che, in molti casi, rischiano di raggiungere uno stato di deterioramento tale da compromettere la sopravvivenza e/o la conservazione dei lineamenti originari.

Evidenzia, quindi, le diverse tipologie dei beni che devono essere prese in esame: luoghi d'indiscutibile valore e inestimabile pregio storico-artistico; aree dismesse o abbandonate che potrebbero essere utilizzate a fini museali e culturali, come «spazi polifunzionali» o per la promozione delle diverse discipline artistiche; luoghi storici del cinema (si pensi alla recente nozione di «archeologia cinematografica»), come, ad esempio, la «Casa del passeggero», gioiello *liberty* invaso dai rifiuti, giusto alle spalle della stazione Termini dove, nel 1955, fu girato «Il segno di Venere» di Dino Risi; luoghi direttamente afferenti all'«archeologia industriale», ossia edifici che – come nel caso dei siti riguardanti l'archeologia cinematografica – spesso ormai in completo abbandono, abbisognano di interventi urgenti di ristrutturazione e salvaguardia, affinché divengano visitabili dal pubblico e, dunque, fruibili come testimonianza storico-culturale, anche laddove cambino la loro destinazione d'uso originaria.

In conclusione, osserva che, solo attraverso la stesura di questa «mappa», potrà crescere la consapevolezza e si potrà giungere a delineare una quantificazione di massima – per quanto non esaustiva – dell'abbandono in cui versa, purtroppo, una mole enorme di beni culturali nel nostro Paese. Non esistono solo, infatti, i beni abbandonati, ma anche un'enorme quantità di beni sottoutilizzati, oltre alla variegata e complessa area del non-gestito e del non-sfruttato (fino alle situazioni paradossali di beni restaurati e, comunque, non fruibili).

La senatrice PUGLISI (PD), nel ringraziare la senatrice Montecvecchi per l'ampia disanima svolta, rileva come la presenza di luoghi di interesse

culturale in forte stato di degrado o abbandono caratterizzi il territorio siciliano. Tuttavia, in conseguenza del regime di autonomia speciale della Regione, la competenza esclusiva in materia di tutela dei beni culturali spetta all'amministrazione regionale. L'indagine conoscitiva prospettata dalla senatrice Montevicchi potrebbe, quindi, rappresentare anche il mezzo per denunciare lo stato di abbandono dei siti culturali presenti in alcune Regioni ad autonomia differenziata.

Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per riservarsi un approfondimento sulle conseguenze del regime di specialità statutaria della Regione siciliana, osservando, sulla base di una valutazione *prima facie*, che alle Regioni a statuto speciale spetta, in via generale, la competenza esclusiva in materia di tutela dei beni culturali.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) auspica che l'indagine conoscitiva rappresenti lo strumento per addivenire all'elaborazione di linee guida rivolte alle autonomie territoriali, nella forma di suggerimenti normativi volti a favorire il processo di identificazione, nei territori, delle realtà culturali che versano in uno stato di degrado o di abbandono.

Incidentalmente, ricorda che, nella propria Regione di appartenenza, ossia il Veneto, sono presenti molti siti di archeologia industriale risalenti sia agli anni Cinquanta e Sessanta, sia agli inizi del Novecento, per non parlare poi dei luoghi della Grande Guerra che, attraverso un'accorta valorizzazione, secondo il modello seguito in Normandia, potrebbero rappresentare un volano strategico per lo sviluppo turistico.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ribadisce come l'indagine conoscitiva prospettata dovrebbe focalizzarsi sull'esame delle caratteristiche, in materia di mappatura dei luoghi dell'abbandono, afferenti le diverse realtà territoriali, procedendo all'audizione dei relativi amministratori

Il PRESIDENTE osserva che lo strumento dell'indagine conoscitiva potrà essere utilizzato sia per predisporre una mappatura dei luoghi a valenza storico-artistica da valorizzare e sottrarre a situazioni di abbandono o degrado, sia per inserire, nell'eventuale documento conclusivo, eventuali indirizzi da rivolgere agli enti locali, ma in ogni modo da intendersi come stimoli di carattere politico, ovviamente privi di cogenza giuridica.

Si riserva, peraltro, nella richiesta di autorizzazione da inviare al Presidente del Senato, di individuare un elenco di soggetti da audire, tra i quali verranno senz'altro inseriti gli amministratori locali.

La Commissione conviene, quindi, di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva testé illustrata.

IN SEDE REFERENTE

(74) ZANDA. – *Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

(Esame e rinvio)

La relatrice DI GIORGI (PD) illustra il disegno di legge in titolo finalizzato ad introdurre nel nostro ordinamento la nozione di «qualità architettonica», da intendersi come «l'esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione dell'opera», garantendone «l'armonico inserimento nell'ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e dell'assetto urbano» (secondo la definizione recata dall'articolo 2).

Peraltro, come sottolineato nella relazione illustrativa, l'introduzione nel nostro ordinamento di una specifica disciplina che valorizzi e tuteli la qualità architettonica, attraverso uno specifico riconoscimento del valore della progettazione, trova una legittimazione nell'articolo 9, comma 2, della Costituzione, secondo cui la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione».

Conseguentemente, la proposta legislativa in esame mira ad affermare che la qualità dei progetti di trasformazione del territorio e, quindi, di ogni atto riguardante l'inserimento di nuove opere nei diversi ambienti naturali ed urbani riveste un interesse pubblico e, in quanto tale, costituisce oggetto di un diritto dei cittadini: proprio per questo, l'articolo 1, comma 1, riconosce il carattere di interesse pubblico primario della «qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica».

In questo contesto, si inquadra, poi, la riserva dell'attività di progettazione prevista dall'articolo 3, in favore di professionisti iscritti in albi professionali che ne asseverino le competenze tecniche.

L'articolo 4 prevede, quindi, che il rispetto della qualità architettonica sia garantito, in primo luogo, nelle fasi della progettazione di ogni attività di trasformazione edilizia che richieda un provvedimento autorizzatorio o concessorio.

L'articolo 5 individua, invece, i principi fondamentali a cui le Regioni devono attenersi nell'esercizio della loro competenza in materia di governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, promozione ed organizzazione delle attività culturali.

Tali principi attengono, in particolare, all'incentivazione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, alla subordinazione degli interventi di trasformazione del territorio ad una previa progettazione e, per tali interventi, al ricorso obbligatorio ai concorsi di idee o di progettazione, con la previsione di bandi riservati ai giovani progettisti.

Osserva, incidentalmente, che tale disposizione andrà coordinata con il disegno di legge di revisione della Parte II della Costituzione (Atto Senato n. 1429-B all'esame della Commissione affari costituzionali) che, nel rivedere il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, sopprime le ma-

terie di competenza concorrente e assegna allo Stato, in via esclusiva, la potestà legislativa anche in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, oltre che di statuizione delle disposizioni generali e comuni sul governo del territorio.

Passando all'articolo 6, rileva che esso disciplina, invece, le iniziative promosse dal Governo per la promozione dell'alta formazione e della ricerca in materia di qualità architettonica e di valorizzazione territoriale. Tali azioni devono essere finalizzate anche all'istituzione e allo sviluppo, nell'ambito dei programmi formativi, di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura architettonica.

L'articolo 7 – che chiude il Capo I sulla tutela della qualità architettonica – reca specifiche norme a garanzia della figura del progettista, in quanto autore del progetto. In coerenza con lo spirito del disegno di legge, viene infatti riconosciuta all'attività di progettazione una considerazione autonoma, distinta dalle altre prestazioni di servizio connesse alla realizzazione dell'opera, anche sotto l'aspetto del diritto d'autore. In particolare, con una novella alla legge n. 633 del 1941, si riconosce all'autore di opere di architettura e di ingegneria, o di disegni e progetti di architettura, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che, senza il suo consenso, realizzino, a scopo di lucro, il progetto tecnico, il disegno o il progetto.

Infine, il Capo II reca una disciplina apposita sulla committenza pubblica. Esso è formato da una sola disposizione (articolo 8), con cui si delega il Governo ad adottare un apposito decreto legislativo di modifica del «Codice degli appalti» (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine, come riportato nella Relazione di accompagnamento, di «valorizzare le attività di progettazione e incentivazione della qualità architettonica nel settore delle opere pubbliche».

In conclusione, evidenzia come il provvedimento testè illustrato prefiguri un passaggio culturale importante per ancorare la progettazione di opere pubbliche alla necessità imprescindibile di tutelare e valorizzare la bellezza e la qualità artistica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 177

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 13 maggio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA RAI NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1880 E CONNESSI (RIFORMA DELLA RAI)

Plenaria

148^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente MATTEOLI comunica che nel corso dell'audizione del Presidente della Rai, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1880 e connessi (riforma della Rai), svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento agli ulteriori emendamenti dei relatori (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri), sono pervenuti i seguenti subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto di oggi): 1.1002/1, 1.75 (testo 2)/1, 1.75 (testo 2)/2, 1.75 (testo 2)/3, 1.75 (testo 2)/4, 1.75 (testo 2)/5, 1.131 (testo 2)/1, 1.131 (testo 2)/2, 1.131 (testo 2)/3, 1.141 (testo 3)/1, 1.141 (testo 3)/2, 1.141 (testo 3)/3, 1.1004/1, 1.1001/1, 1.1003/1, 1.1003/2, 1.1003/3, 1.1003/4, 1.330 (testo 2)/1, 1.330 (testo 2)/2, 1.330 (testo 2)/3, 1.330 (testo 2)/4, 1.330 (testo 2)/5, 1.330 (testo 2)/6, 1.330 (testo 2)/7, 1.330 (testo 2)/8 e 1.330 (testo 2)/9.

Propone di dare per illustrate tutte le suddette proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE comunica altresì che è stato ritirato dai proponenti l'emendamento 1.178.

Ricorda infine che anche sui citati subemendamenti, come sul resto degli emendamenti, si dovrà attendere il parere delle Commissioni competenti, in particolare della Commissione Bilancio, che è condizione di procedibilità per la prosecuzione dell'*iter* di esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 14 maggio 2015, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**NUOVI EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1678**

Art. 1.

1.1002/1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

All'emendamento 1.1002, dopo le parole: «da aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi», inserire le seguenti: «sociali e».

1.75 testo 2/1

CIOFFI

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole da: «e da prevedere» fino alla fine della lettera.

1.75 testo 2/2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole da: «e da prevedere in ogni caso la pubblicazione», fino alla fine della lettera.

1.75 testo 2/3

PICCOLI

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole da: «e da prevedere» fino alla fine della lettera.

1.75 testo 2/4

SCIBONA

All'emendamento 1.75 (testo 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al massimo» con la seguente: «almeno».

1.75 testo 2/5

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole: «con spese a carico del vincitore della gara».

1.131 testo 2/1

PICCOLI

All'emendamento 1.131 (testo 2), sostituire le parole: «alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e agli insediamenti produttivi strategici, sia di tipo pubblico che privato», con le seguenti: «agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni».

1.131 testo 2/2

GIBIINO

All'emendamento 1.131 (testo 2), sostituire le parole: «sia di tipo pubblico che privato» con le seguenti: «di tipo pubblico».

1.131 testo 2/3

CIOFFI, SCIBONA

All'emendamento 1.131 (testo 2), sopprimere le seguenti parole: «da condizioni impreviste e imprevedibili».

1.141 testo 3/1

PICCOLI

All'emendamento 1.141 (testo 3), sostituire le parole da: «sopprimere la parola» a «entro le quali» con le seguenti: «aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e regolando espressamente i criteri nel rispetto dei quali».

1.141 testo 3/2

CIOFFI, SCIBONA

All'emendamento 1.141 (testo 3), sostituire le parole: «i casi e le soglie di importo entro le quali» con le seguenti: «i casi nei quali».

1.141 testo 3/3

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

All'emendamento 1.141 (testo 3), sopprimere le parole: «inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta».

1.1004/1

GIBIINO

All'emendamento 1.1004, dopo le parole: «trasparenza e verifica delle» sopprimere la parola: «reali» e sostituire le parole: «attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «attività eseguite».

1.1001/1

SCIBONA, CIOFFI

All'emendamento 1.1001, sostituire le parole da: «che chiarisca» fino alla fine della lettera con le seguenti: «che preveda l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni anche alle imprese estere eventualmente aggiudicatarie dell'appalto e della concessione;».

1.1003/1

MARGIOTTA

All'emendamento 1.1003, sostituire la parola: «tutti», con la seguente: «prevalentemente».

1.1003/2

CIOFFI, SCIBONA

All'emendamento 1.1003, sopprimere le seguenti parole: «anche di tipo semplificato».

1.1003/3

SCIBONA, CIOFFI

All'emendamento 1.1003, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.1003/4

SCIBONA, CIOFFI

All'emendamento 1.1003, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e una durata massima delle medesime concessioni, senza possibilità di provvedimenti di proroga».

1.330 testo 2/1

PICCOLI

All'emendamento 1.330 (testo 2), sostituire il capoverso: «Il-bis», con il seguente: «Il-bis) previsione dell'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare e, in fase di esecuzione contrattuale, i relativi subappaltatori e dell'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione, nonché di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione».

1.330 testo 2/2

GIBIINO

All'emendamento 1.330 (testo 2), sostituire il capoverso: «ll-bis)» con il seguente: «ll-bis) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare;».

1.330 testo 2/3

CIOFFI, SCIBONA

All'emendamento 1.330 (testo 2), sostituire le parole da: «sia le parti del contratto» fino a: «tipologia di lavorazioni prevista in progetto» con le seguenti: «le parti del contratto che intenda subappaltare.».

1.330 testo 2/4

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

All'emendamento 1.330 (testo 2), sopprimere le parole da: «sia una terna di nominativi di subappaltatori», fino a: «apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione».

1.330 testo 2/5

SCIBONA, CIOFFI

All'emendamento 1.330 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa presentazione dei provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL), ovvero le fatture regolarmente emesse».

1.330 testo 2/6

PICCOLI

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «ll-bis)», aggiungere il seguente: «ll-ter) promozione di procedure di selezione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria che puntino non più su elementi quantitativi, come la riduzione del tempo o dei compensi,

ma sulla qualità delle prestazioni professionali, come il concorso, con affidamento al vincitore delle fasi successive della progettazione esecutiva».

1.330 testo 2/7

PICCOLI

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «ll-bis)», aggiungere il seguente: «ll-ter) promozione e semplificazione degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, riservando alle stazioni appaltanti il ruolo di soggetto preposto alla verifica ed alla vigilanza nel processo di realizzazione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo».

1.330 testo 2/8

PICCOLI

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «ll-bis)», aggiungere il seguente: «ll-ter) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere».

1.330 testo 2/9

PICCOLI

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «ll-bis)», aggiungere il seguente: «ll-ter) semplificazione del procedimento di stesura ed aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni con l'assegnazione della relativa competenza agli "organismi nazionali di normazione" ai sensi dell'articolo 27, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 13 maggio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 166

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE SULLA SITUAZIONE DEL COMPARTO LATTIERO-CASEARIO

Plenaria

119^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,25.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a

un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (n. COM (2015) 174 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (*PD*) illustra la proposta in titolo, evidenziando preliminarmente che essa interviene ad abrogare due distinti atti rientranti nella legislazione a vario titolo connessa all'instaurazione e attuazione di una politica agricola comune, dando così concreta applicazione a quanto previsto dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», nel quale Parlamento europeo, Consiglio e Commissione hanno convenuto sulla necessità di aggiornare la legislazione comunitaria e di ridurne il volume abrogando gli atti non più applicati. La *ratio* del provvedimento è altresì legata alla necessità di eliminare dall'*acquis* comunitario gli atti che non sono più rilevanti, onde migliorare la trasparenza e la certezza del diritto dell'Unione.

Fa presente che quanto ai due atti in questione la direttiva 76/621/CEE relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi a uso alimentare è stata ripresa e assorbita, per gli aspetti rilevanti, dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (fissando, tra l'altro, il tenore massimo di oli e grassi negli alimenti e di determinati elementi animali, vegetali e minerali all'interno di oli e grassi) e che è stato a sua volta modificato e aggiornato, per quanto concerne specificatamente i tenori massimi di acido erucico, dal regolamento (UE) n. 696/2014.

Il regolamento (CE) n. 320/2006 istituiva un regime temporaneo di aiuti per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, i cui effetti sono cessati con la campagna di commercializzazione 2009/2010.

Osserva che, se non sussistono profili di dubbio rispetto alla conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, quella presente può essere la sede per svolgere delle osservazioni a livello di dialogo politico.

Quanto al tenore massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi, ricorda che l'acido è una tossina vegetale naturale e un contaminante, la cui presenza negli alimenti è dovuta alla produzione agricola e, nello specifico alla scelta della varietà. I limiti sono più rigorosi negli alimenti per lattanti.

Richiama quindi l'attenzione sulla delicatezza della fissazione di soglie di garanzia corrette e sulla verifica del rispetto delle stesse, per assicurare un'efficiente tutela della salute pubblica.

Rispetto invece al Regolamento in via di abrogazione sul regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, evidenzia che il sostegno si è applicato dal 2006 alla campagna di commercializzazione 2009-2010. Esso consisteva in aiuti calcolati per tonnellata di quota rinunciata e per interventi di diversificazione.

Rileva infine, che il comparto saccarifero italiano versa tuttora in difficili situazioni di scarso margine di redditività e sarebbe pertanto necessaria una riflessione, anche a livello europeo, sugli strumenti da individuare per portare a termine il riordino del comparto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione della revisione delle macchine agricole e della formazione degli operatori delle stesse (n. 449)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV n. 48*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La relatrice GATTI (*PD*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) paventa il rischio che l'introduzione di nuovi obblighi di revisione delle macchine agricole e di oneri di formazione degli operatori possano costituire ulteriori ingenti adempimenti e costi per gli imprenditori agricoli, soprattutto di piccole e piccolissime dimensioni.

Occorrerebbe inoltre, a suo avviso, differenziare la normativa per i lavoratori stagionali e verificare le motivazioni sottostanti alle già disposte proroghe dell'entrata in vigore degli adempimenti.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) apprezza il contenuto dello schema di risoluzione testé illustrata dalla relatrice, il quale ricostruisce il percorso seguito dalla Commissione con lo svolgimento di audizioni, e individua possibili soluzioni per affrontare la delicata problematica dell'aumento degli incidenti sul lavoro in agricoltura.

Fa presente che la prospettiva di non prevedere ulteriori proroghe si accompagna ad una introduzione graduale della revisione delle macchine agricole. Inoltre, rispetto alla formazione degli operatori, segnala che essa non costituisce un mero appesantimento burocratico, poiché dovrebbe essere previsto un limitato numero di ore, risultando invece indispensabile per limitare il rischio di incidenti.

Osserva infine che proprio i lavoratori stagionali e i neofiti sono i più esposti dal punto di vista della sicurezza.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) fa presente che la gradualità degli adempimenti costituisce un profilo indispensabile per non porre le imprese agricole in condizioni di difficoltà nel rispettare la normativa sulla sicurezza dell'impiego delle macchine agricole.

Osserva altresì che decessi e incidenti in agricoltura costituiscono un grave costo sociale che deve essere affrontato con immediatezza, eventualmente differendo l'entrata in vigore degli obblighi solo per situazioni specifiche e limitate.

Condivide pertanto i contenuti dello schema di risoluzione della relatrice.

La senatrice FASIOLO (*PD*) suggerisce di modificare l'impegno relativo alle sperimentazioni sulla formazione degli operatori rendendo non curriculare bensì istituzionalizzato il conseguimento del patentino.

La relatrice GATTI (*PD*) riformula lo schema di risoluzione tenendo conto dei rilievi emersi nel dibattito (pubblicato in allegato).

Fa presente che la gradualità dell'introduzione degli oneri è precipuamente finalizzata a non rendere eccessivamente gravoso l'adempimento da parte delle imprese agricole. Quanto ai lavoratori stagionali, richiama l'ultimo impegno dello schema di risoluzione in materia di formazione della manodopera straniera, molto presente nel settore.

Il sottosegretario CASTIGLIONE prende atto positivamente dei contenuti dello schema di risoluzione della relatrice, così come da ultimo riformulato. Assicura la massima attenzione da parte dell'Esecutivo sulla tematica della revisione delle macchine agricole, il cui ammodernamento risulta indispensabile anche dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia l'astensione dalla votazione dello schema di risoluzione della relatrice come da ultimo riformulato.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di risoluzione così come da ultimo presentato dalla relatrice (pubblico in allegato).

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI comunica che, nel corso dell'audizione informale del Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sull'attività dell'ente, svolta il 12 maggio, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che, in data odierna, nel corso dell'audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla situazione del comparto lattiero-caseario, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 449

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato concernente la questione della revisione delle macchine agricole e della formazione degli operatori delle stesse,

premessi che:

l’agricoltura rappresenta uno dei settori a più elevato indice infortunistico unitamente a quello dell’edilizia, come peraltro evidenziato nel Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 adottato dal Ministero della salute e approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014;

analizzando i dati INAIL, occorre tener presente che i dati riportati si riferiscono soltanto agli infortuni occorsi ai lavoratori per i quali ricorre la tutela assicurativa dell’INAIL; nella banca dati INAIL non sono ricompresi gli infortuni che occorrono ai lavoratori autonomi abituali per i quali l’attività agricola non è prevalente, vale a dire coloro che svolgono tale attività a titolo hobbistico e i lavoratori autonomi che, pur potendosi considerare a tutti gli effetti coltivatori diretti, svolgono un’altra attività che è prevalente rispetto a quella agricola autonoma;

se si considerano i soli infortuni gravi riconosciuti (escludendo gli infortuni *in itinere*) le costruzioni incidono per il 14 per cento, l’agricoltura per il 12 per cento, i trasporti per l’11 per cento, l’industria dei metalli per il 6 per cento così come i servizi pubblici. Seguono con percentuali inferiori gli altri comparti produttivi;

sulla base dei dati estratti dalla banca dati Open Data Inail, relativamente al settore «Gestione Agricoltura», per l’anno 2013 le denunce di infortunio sono pari a 40.287, a fronte delle 52.690 del 2009, con un *trend* in calo di circa il 23,5 per cento;

relativamente invece agli infortuni «in occasione di lavoro accertati positivi», questi passano dai 42.672 del 2009 (dei quali 108 mortali), ai 31.297 del 2013 (dei quali 86 mortali), anche in questo caso con un *trend* in diminuzione di circa il 26,6 per cento, con numeri comunque ancora molto elevati se rapportati agli altri settori;

in riferimento agli agenti materiali causa degli infortuni occorsi, dal confronto tra l’anno 2009 e l’anno 2013, emerge che, relativamente alla categoria «Macchine ed attrezzature portatili o mobili», in cui sono ricompresi i trattori immatricolati e non immatricolati, anche a fronte di

un calo del *trend* per queste attrezzature di lavoro, si registra un indice infortunistico che si mantiene elevato;

nel 2009 infatti, dei suddetti 42.672 infortuni, 2605 (di cui 16 mortali) sono dovuti alle «Macchine ed attrezzature portatili o mobili»: di questi, 1303 (di cui 9 mortali) avvengono sui trattori agricoli;

nel 2013 dei suddetti 31.297 infortuni, 1884 (di cui 14 mortali) sono dovuti, alle «Macchine ed attrezzature portatili o mobili»: di questi 955 (di cui 12 mortali) avvengono sui trattori agricoli;

per quanto riguarda infine le denunce di malattie professionali del settore Agricoltura, i casi denunciati vanno dai 3852 del 2009 ai 9487 del 2013, con un *trend* ad andamento inverso, in crescita, rispetto agli infortuni. Catalizzatore dell'aumento è stato il decreto ministeriale 9 aprile 2008 («Nuove tabelle malattie professionali»), grazie al quale è più semplice, anche per i medici, riconoscere le malattie e classificarle nelle tabelle delle specifiche malattie professionali ed a seguito del quale sono state inserite in tabella le principali malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico bio-meccanico e movimenti ripetuti.

Nel frattempo, inoltre, è stato promulgato il decreto ministeriale 10 giugno 2014, («Approvazione dell'elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia»);

per cercare di ottenere informazioni sugli infortuni che avvengono ai lavoratori per i quali non ricorre la tutela assicurativa INAIL, è stato creato un osservatorio sugli infortuni in agricoltura. I dati dell'osservatorio provengono da segnalazioni di organi di sorveglianza territoriale (AUSL) e da ricerche svolte sui principali mezzi di informazione (quotidiani ed agenzie di stampa), pertanto non sono certamente esaustivi del fenomeno infortunistico in agricoltura in quanto la modalità di rilevazione dei dati non discende da denunce a carattere obbligatorio;

i dati dell'osservatorio sopra esposti evidenziano che circa il 64% degli infortuni in agricoltura avvengono sul trattore agricolo o forestale immatricolato e non immatricolato e confermano che i pericoli più gravi a cui è esposto l'operatore alla guida del trattore sono rappresentati dai capovolgimenti trasversali o longitudinali per sovraccarico del trattore (ad esempio attrezzature portate), per sforzo eccessivo di traino, per manovre brusche, per eccessiva pendenza del terreno;

nella relazione finale redatta nel gennaio 2013 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» presieduta dal senatore Oreste Tofani, si era individuata come prima causa della scarsa sicurezza nell'uso delle macchine agricole con conseguente alta incidenza di infortuni gravi e mortali, l'eccessiva obsolescenza del parco macchine circolante;

secondo l'UNACMA, audita il 5 marzo, il persistere in esercizio di macchine agricole con età superiore ai 30-35 anni è frutto di una serie di fattori che si sono combinati nel tempo. La prima causa è da ricercarsi nell'abnorme numero di macchine immatricolate negli anni '70 ed inizio anni '80, rispetto alle reali esigenze di coltivazione. L'altro fattore che

ha contribuito alla permanenza in uso di macchine non adeguate, è da ricercarsi nell'esclusione dei lavoratori autonomi e dei coltivatori diretti dal rispetto del decreto legislativo n. 626 del 1994. La norma ha di fatto consentito la creazione di un mercato «parallelo» delle macchine agricole usate non adeguate in quanto destinate ad utenti esclusi dal rispetto della norma citata. È da tenere, infine, presente che avere introdotto la necessità di partita Iva, per consentire l'immatricolazione di una macchina agricola, in sostituzione della «titolarità» come recitato l'articolo 110 del Codice della strada, ha determinato il fatto che una serie di soggetti non professionisti utilizzino esclusivamente macchine usate già targate;

secondo i dati forniti da Federunacoma e condivisi con l'INAIL il solo parco trattori esistente in Italia supera 1.600.000 unità con una età media di circa 20 anni;

considerato che:

allo stato delle conoscenze i principali sistemi di prevenzione per il pericolo di capovolgimento utilizzati nei trattori agricoli o forestali possono essere ricondotti essenzialmente a dispositivi di prevenzione di tipo passivo; in particolare, si tratta di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, ossia una struttura installata direttamente sul trattore, avente essenzialmente lo scopo di evitare o limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante una utilizzazione normale (ROPS – *Roll Over Protective Structure*) e di un dispositivo che trattiene l'operatore al posto di guida indipendentemente dalle condizioni operative del trattore (cintura di sicurezza);

ai fini della protezione del conducente di trattori agricoli o forestali immatricolati e non immatricolati da eventuali danni determinati dal capovolgimento del trattore, è indispensabile la contemporanea presenza dei due dispositivi sopra richiamati;

i primi interventi del legislatore che richiamano la necessità di proteggere il conducente del trattore attraverso l'installazione di telai di protezione risalgono al 1973 allorquando furono emanate le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 201 del 26 gennaio 1973 e n. 209 del 29 settembre 1973;

le prescrizioni dettate dalle suddette circolari erano dirette a regolamentare i trattori in produzione ed immatricolati dopo il 1° gennaio 1974, mentre ne erano temporaneamente esclusi quelli immatricolati anteriormente a tale data per i quali, in considerazione della grande varietà di modelli in uso e delle gravi difficoltà di adeguamento tecnico, si faceva riserva di ulteriori istruzioni. Tali istruzioni furono fornite molto più tardi con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 49 del 19 maggio 1981;

negli anni successivi il legislatore italiano ha provveduto a recepire una serie di direttive che andavano a completare il quadro legislativo di riferimento relativo alle prove da effettuarsi sui telai di protezione, da installare anche su tipologie di trattori non contemplati nella precedente legislazione, quali i trattori a carreggiata stretta (vedi direttiva 86/298/CEE e

87/402/CEE) e trattori a cingoli (vedi codice 8 OCSE di cui alla Direttiva 2003/37/CE);

per quanto riguarda il parco macchine già in servizio, assunse particolare rilevanza quanto previsto dal decreto legislativo n. 359 del 1999 con il quale erano dettate regole per le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998. Il decreto prevedeva che il datore di lavoro adeguasse a determinati requisiti di sicurezza talune attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998;

nell'aprile del 2008 il dettato della norma è stato trasposto nel punto 2.4 della parte II dell'allegato V al decreto legislativo n. 81 del 2008;

stante il quadro normativo sopra delineato era fortemente sentita l'esigenza di fornire adeguate informazioni tecniche per l'adeguamento di tutti i trattori già in servizio e di definire procedure che garantissero la possibilità di dimostrare agli organi di vigilanza il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla norma senza oneri e procedure aggiuntive per l'utenza;

l'allora ISPESL, su richiesta del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale e del Ministero dello Sviluppo Economico, ha istituito uno specifico gruppo di lavoro con l'obiettivo di fornire utili informazioni tecniche per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali a ruote e a cingoli attraverso l'installazione di sistemi di ritenzione e di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;

il gruppo di lavoro ha prodotto linee guida nelle quali sono state fornite informazioni tecniche sulle modalità di realizzazione e installazione dei dispositivi di protezione necessari realizzando specifiche schede tecniche, differenziate in base alla tipologia di trattore e alla classe di massa;

un'informazione molto importante ai fini della programmazione degli interventi di prevenzione è rappresentata dalla stima del numero di trattori che risultano attualmente sprovvisti dei richiamati apprestamenti tecnici;

si tratta tuttavia di una stima rispetto alla quale è possibile presumere che il parco nazionale trattori conti circa 668.000 esemplari sprovvisti di strutture di protezione in caso di capovolgimento e circa 1.240.000 esemplari sprovvisti di cinture di sicurezza;

sulla base del quadro esposto è stata resa obbligatoria la revisione di tutte le macchine agricole immatricolate, per effetto del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012; la modifica intervenuta prevedeva che al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2014, disponesse la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo

110 del Codice della strada, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione;

con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014 della legge n. 15 del 2014 di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013, recante «proroga dei termini previsti da disposizioni legislative» sono stati allungati ulteriormente i termini per l'emanazione del decreto con cui disporre la revisione, dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014; mentre il termine di avvio del processo di revisione viene spostato al 30 giugno 2015;

per effetto del decreto «milleproroghe» (decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito nella legge n. 11 del 28 febbraio 2015) l'emissione del suddetto decreto è stata posticipata al 30 giugno 2015, e l'obbligo di revisione per i macchinari immatricolati diverrà effettivo a far data dal 31 dicembre 2015;

attualmente il decreto è in fase di scrittura da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

in audizione il Direttore generale della Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assicurato che il lavoro di approntamento del decreto è quasi concluso, che i termini potranno essere tutti rispettati, che le caratteristiche della revisione terranno conto sia della sicurezza stradale che della sicurezza nei luoghi di lavoro, che la revisione sarà periodica (ogni 5 anni), che i controlli non saranno solo visivi ma adeguati, che verificheranno l'usura e che terranno conto dell'evoluzione tecnologica e, infine, che per il momento i numeri delle macchine da revisionare può essere solo stimato e solo alla fine del processo si capirà quante macchine sono da rottamare;

il Direttore generale della direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in audizione, ha confermato il lavoro congiunto fra Ministeri e per quanto riguarda interventi finanziari a sostegno ha indicato oltre alla misura 17 del PSR, su cui tuttavia intervengono le Regioni, anche la possibilità di convenzioni con le banche attivate grazie all'intervento del Ministero e da quest'ultimo garantite;

per quanto riguarda le possibili risorse finanziarie l'INAIL, ricordando il bando ISI, che prevede un miliardo in cinque anni, ha sottolineato in audizione che per il 2014 sono stati messi a bando 15 milioni per la revisione e l'adeguamento dei trattori;

l'importanza del processo di adeguamento dei trattori agricoli o forestali è reso evidente dai dati infortunistici relativi al fenomeno di capovolgimento di trattori agricoli o forestali registrati in altri paesi europei quali la Germania e il Regno Unito. L'andamento infortunistico ha evidenziato che al termine del processo di adeguamento dei trattori agricoli o forestali in servizio con l'installazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, rispettivamente 1978 in Germania e 1976 nel Regno Unito, il numero di infortuni mortali determinati da capovolgimento di

trattori si è drasticamente ridotto. In Germania il numero di infortuni mortali per capovolgimento è passato da 181 casi nel 1969, anno in cui si iniziò ad installare i ROPS, ai 36 casi del 1978 anno in cui la Germania considerò concluso il processo di adeguamento dei trattori in servizio. Attualmente in Germania si registrano ogni anno circa dieci casi di infortuni mortali per ribaltamento di trattori agricoli o forestali. Andamento del tutto simile è riscontrabile nel Regno Unito dove il numero di casi di infortuni mortali per ribaltamento è passato da 37 casi del 1969, anno in cui si iniziò ad installare i ROPS, agli attuali pochi casi che raramente superano il numero di cinque unità per anno;

dalle risultanze delle indagini infortunistiche emerge che gli infortuni legati all'uso di trattori agricoli o forestali sono, nella maggioranza dei casi, determinati oltre che da carenze delle attrezzature stesse sotto il profilo della sicurezza, anche da carenze di formazione specifica degli operatori addetti all'uso; in particolare, infatti, il ribaltamento è determinato da manovre errate e da errata percezione del carico su terreni sconnessi o comunque di difficile attraversamento;

per tale motivo, il trattore agricolo o forestale è stato incluso tra le attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 (G.U. n. 60 del 12 marzo 2012), per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori;

l'Accordo citato non solo individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ma anche le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

l'Accordo è entrato in vigore 12 mesi dopo per tutti gli operatori addetti all'uso di almeno una delle tipologie delle attrezzature di lavoro in esso individuate, ad eccezione degli operatori del settore agricolo. Infatti, la legge 9 agosto 2013, n. 98 all'articolo 45-*bis* ha previsto che il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole venisse differito al 22 marzo 2015; successivamente, in conseguenza alla legge 27 febbraio 2015, n. 11, l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione per i soli lavoratori del settore agricolo e forestale è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2015;

come rilevato nell'audizione della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, siccome l'obbligo andava assolto entro il 22 marzo 2015 e solo la legge del 27 febbraio ha differito l'obbligo al 31 dicembre 2015, c'è stato un periodo in cui i corsi di formazione si sono svolti regolarmente, e quindi la fase di preparazione ai corsi da parte dei soggetti erogatori, i contatti con le aziende produttrici per poter utilizzare per la formazione le macchine da loro fornite, si sono già sviluppati, per cui è auspicabile che non ci siano ulteriori rinvii;

la formazione necessaria per conseguire l'abilitazione consiste nella frequenza a corsi teorico-pratici; nel dettaglio, si tratta di un modulo giuridico-normativo di 1 ora, di un modulo tecnico di 2 ore, di un modulo pratico di 5 ore;

per i suddetti lavoratori è previsto che debbano effettuare i corsi di formazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione, cioè entro il 31 dicembre 2017; l'efficacia dell'abilitazione ha una durata quinquennale;

è prevista una esenzione dall'obbligo di abilitazione per coloro che autocertifichino (per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) di avere esperienza nell'utilizzo di macchine agricole per almeno due anni nell'ultimo decennio; per questi è necessario soltanto un corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo;

l'UNACMA ha affermato che l'attuazione della revisione delle macchine agricole rappresenta l'unico e valido strumento necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati, introducendo la certezza del controllo, che diversamente non potrà, in nessun modo, essere assicurata; anche relativamente all'obbligo di formazione UNACMA si è dichiarata assolutamente favorevole riconoscendone i possibili risvolti positivi; ha dichiarato altresì la disponibilità a trovare accordi per la messa a disposizione delle macchine per la realizzazione della parte pratica dei corsi di formazione;

anche secondo Federunacoma, la revisione delle macchine agricole consentirebbe pertanto di disporre di uno strumento efficace per accertare effettivamente la presenza di requisiti di sicurezza previsti per legge sulle macchine agricole; in mancanza di risorse economiche e altre misure atte a garantire uno svecchiamento del parco macchine obsoleto (che seppur attuate richiederebbero comunque più di 30 anni per consentire uno svecchiamento completo del parco macchine, considerando un assorbimento annuo da parte del mercato di circa 20.000 macchine), la revisione delle macchine agricole costituisce una soluzione alternativa accettabile per consentire il raggiungimento di un ragionevole livello di sicurezza del parco macchine;

anche per quanto attiene l'obbligo di un percorso formativo *ad hoc* per gli operatori delle macchine agricole, Federunacoma si è detta favorevole, facendo notare, a titolo di esempio, che guidare un trattore in campo durante l'esecuzione di pratiche colturali comporta situazioni di rischio completamente differenti da quelle che si possono manifestare su strada: ciò evidenzia il fatto che la patente di guida richiamata nell'art. 124 del Codice della strada da sola è insufficiente a ricoprire il campo di operatività relativo alla conduzione delle attrezzature per cui è richiesta la specifica abilitazione;

i sindacati di categoria, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti (FLAI, FAI, UILA, UGL agroalimentare, FNA-CONFSAL), auditi il 3 marzo, si sono dichiarati

favorevoli a revisione e formazione ritenendoli essenziali per la riduzione degli incidenti sul lavoro; hanno sostenuto inoltre che un maggior investimento sulla prevenzione comporterà un notevole risparmio in termini di spesa sia sanitaria che previdenziale e si sono dichiarati disponibili ad impegnare gli enti bilaterali a cui partecipano con le associazioni datoriali per organizzare e promuovere la formazione degli operatori;

le associazioni professionali agricole (COPAGRI, CIA, Confagricoltura e Coldiretti) nell'audizione del 3 marzo si sono dichiarate convinte della necessità dell'attuazione della revisione delle macchine agricole manifestando allo stesso tempo preoccupazione per il costo che le imprese agricole devono affrontare e auspicando delle tariffe adeguate; preoccupazione è stata in generale espressa per la formazione degli operatori considerato l'aumento dei costi; in particolare COPAGRI ha sottolineato la difficoltà a convincere gli operatori del settore della necessità di informazione e formazione continua, vuoi per il grado di senilizzazione del mondo agricolo vuoi per il tipo di lavoro che spesso porta ad isolarsi;

inoltre è stata rappresentata una perplessità relativa alla determinazione della categoria di patente necessaria per la guida di trattori, rilevando che la patente di solito è in funzione prevalentemente della velocità massima raggiunta dal veicolo stesso (nel caso di macchine agricole corrisponde a max 40 km/ora) e subordinata alle sue dimensioni;

impegna il Governo:

a far sì che non si prevedano ulteriori proroghe rispetto all'entrata in vigore dell'obbligo della revisione delle macchine agricole e della formazione degli operatori, considerato che sono già tre le proroghe intervenute circa la revisione e due quelle sull'abilitazione obbligatoria;

a prevedere, nella scrittura del decreto ministeriale con cui disporre la revisione, disposizioni volte a garantire non solo i profili di sicurezza di circolazione stradale delle macchine agricole ma anche quelli attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

a prevedere che la revisione si effettui non solo con controlli visivi ma anche con controlli adeguati (sull'usura, e su altri profili);

a prevedere una scalettatura delle revisioni che permetta una copertura progressiva in tempi adeguati di tutto il parco macchine e, a regime, una revisione periodica;

a prevedere la possibilità di utilizzare officine mobili presso le aziende o punti di raccolta che facilitino il conferimento delle macchine agricole oggetto di revisione;

a prevedere meccanismi che consentano la rottamazione delle macchine agricole più obsolete con tariffe e procedure semplificate che incentivino l'eliminazione delle macchine più pericolose;

a prevedere tariffe di revisione che favoriscano l'avvio della campagna tenendo anche conto della difficile situazione economica delle imprese;

per quanto riguarda i finanziamenti, a incrementare, da parte del Governo e degli enti strumentali (INAIL), i fondi per i bandi specifici

per la revisione delle macchine agricole, oltre a stabilire una relazione con le Regioni affinché i Piani di sviluppo rurale inseriscano nella specifica della misura 17 le revisioni delle macchine agricole come misura di ammodernamento delle imprese ed incremento della sicurezza sul lavoro;

per quanto concerne la formazione degli operatori, a rafforzare le sperimentazioni realizzate anche in collaborazione con l'INAIL e il Ministero del lavoro dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca negli istituti tecnici-agrari con l'obiettivo di rendere curricolare il conseguimento del patentino;

a verificare tutte le possibilità per favorire la formazione all'uso dei trattori come strumenti di lavoro con tariffe adeguate, prendendo parte eventualmente a stabilire relazioni fra soggetti formatori e produttori di macchine agricole per un utilizzo migliore della disponibilità data dai produttori a fornire le macchine per la formazione;

sia per quanto riguarda la revisione delle macchine agricole, sia la formazione degli operatori, a prevedere dei punti di controllo per verificare l'andamento dei processi e la necessità di aggiustamenti o di nuove norme; in particolare, per quanto riguarda la formazione sarà importante verificare la necessità di adeguare i programmi, anche per una più completa integrazione e formazione della manodopera straniera molto presente nel settore.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 449 (Doc. XXIV, n. 48)

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato concernente la questione della revisione delle macchine agricole e della formazione degli operatori delle stesse,

premessi che:

l’agricoltura rappresenta uno dei settori a più elevato indice infortunistico unitamente a quello dell’edilizia, come peraltro evidenziato nel Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 adottato dal Ministero della salute e approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014;

analizzando i dati INAIL, occorre tener presente che i dati riportati si riferiscono soltanto agli infortuni occorsi ai lavoratori per i quali ricorre la tutela assicurativa dell’INAIL; nella banca dati INAIL non sono ricompresi gli infortuni che occorrono ai lavoratori autonomi abituali per i quali l’attività agricola non è prevalente, vale a dire coloro che svolgono tale attività a titolo hobbistico e i lavoratori autonomi che, pur potendosi considerare a tutti gli effetti coltivatori diretti, svolgono un’altra attività che è prevalente rispetto a quella agricola autonoma;

se si considerano i soli infortuni gravi riconosciuti (escludendo gli infortuni *in itinere*) le costruzioni incidono per il 14 per cento, l’agricoltura per il 12 per cento, i trasporti per l’11 per cento, l’industria dei metalli per il 6 per cento così come i servizi pubblici. Seguono con percentuali inferiori gli altri comparti produttivi;

sulla base dei dati estratti dalla banca dati Open Data Inail, relativamente al settore «Gestione Agricoltura», per l’anno 2013 le denunce di infortunio sono pari a 40.287, a fronte delle 52.690 del 2009, con un *trend* in calo di circa il 23,5 per cento;

relativamente invece agli infortuni «in occasione di lavoro accertati positivi», questi passano dai 42.672 del 2009 (dei quali 108 mortali), ai 31.297 del 2013 (dei quali 86 mortali), anche in questo caso con un *trend* in diminuzione di circa il 26,6 per cento, con numeri comunque ancora molto elevati se rapportati agli altri settori;

in riferimento agli agenti materiali causa degli infortuni occorsi, dal confronto tra l’anno 2009 e l’anno 2013, emerge che, relativamente alla categoria «Macchine ed attrezzature portatili o mobili», in cui sono ricompresi i trattori immatricolati e non immatricolati, anche a fronte di

un calo del *trend* per queste attrezzature di lavoro, si registra un indice infortunistico che si mantiene elevato;

nel 2009 infatti, dei suddetti 42.672 infortuni, 2605 (di cui 16 mortali) sono dovuti alle «Macchine ed attrezzature portatili o mobili»: di questi, 1303 (di cui 9 mortali) avvengono sui trattori agricoli;

nel 2013 dei suddetti 31.297 infortuni, 1884 (di cui 14 mortali) sono dovuti, alle «Macchine ed attrezzature portatili o mobili»: di questi 955 (di cui 12 mortali) avvengono sui trattori agricoli;

per quanto riguarda infine le denunce di malattie professionali del settore Agricoltura, i casi denunciati vanno dai 3852 del 2009 ai 9487 del 2013, con un *trend* ad andamento inverso, in crescita, rispetto agli infortuni. Catalizzatore dell'aumento è stato il decreto ministeriale 9 aprile 2008 («Nuove tabelle malattie professionali»), grazie al quale è più semplice, anche per i medici, riconoscere le malattie e classificarle nelle tabelle delle specifiche malattie professionali ed a seguito del quale sono state inserite in tabella le principali malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico bio-meccanico e movimenti ripetuti.

Nel frattempo, inoltre, è stato promulgato il decreto ministeriale 10 giugno 2014, («Approvazione dell'elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia»);

per cercare di ottenere informazioni sugli infortuni che avvengono ai lavoratori per i quali non ricorre la tutela assicurativa INAIL, è stato creato un osservatorio sugli infortuni in agricoltura. I dati dell'osservatorio provengono da segnalazioni di organi di sorveglianza territoriale (AUSL) e da ricerche svolte sui principali mezzi di informazione (quotidiani ed agenzie di stampa), pertanto non sono certamente esaustivi del fenomeno infortunistico in agricoltura in quanto la modalità di rilevazione dei dati non discende da denunce a carattere obbligatorio;

i dati dell'osservatorio sopra esposti evidenziano che circa il 64% degli infortuni in agricoltura avvengono sul trattore agricolo o forestale immatricolato e non immatricolato e confermano che i pericoli più gravi a cui è esposto l'operatore alla guida del trattore sono rappresentati dai capovolgimenti trasversali o longitudinali per sovraccarico del trattore (ad esempio attrezzature portate), per sforzo eccessivo di traino, per manovre brusche, per eccessiva pendenza del terreno;

nella relazione finale redatta nel gennaio 2013 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» presieduta dal senatore Oreste Tofani, si era individuata come prima causa della scarsa sicurezza nell'uso delle macchine agricole con conseguente alta incidenza di infortuni gravi e mortali, l'eccessiva obsolescenza del parco macchine circolante;

secondo l'UNACMA, audita il 5 marzo, il persistere in esercizio di macchine agricole con età superiore ai 30-35 anni è frutto di una serie di fattori che si sono combinati nel tempo. La prima causa è da ricercarsi nell'abnorme numero di macchine immatricolate negli anni '70 ed inizio anni '80, rispetto alle reali esigenze di coltivazione. L'altro fattore che

ha contribuito alla permanenza in uso di macchine non adeguate, è da ricercarsi nell'esclusione dei lavoratori autonomi e dei coltivatori diretti dal rispetto del decreto legislativo n. 626 del 1994. La norma ha di fatto consentito la creazione di un mercato «parallelo» delle macchine agricole usate non adeguate in quanto destinate ad utenti esclusi dal rispetto della norma citata. È da tenere, infine, presente che avere introdotto la necessità di partita Iva, per consentire l'immatricolazione di una macchina agricola, in sostituzione della «titolarità» come recitato l'articolo 110 del Codice della strada, ha determinato il fatto che una serie di soggetti non professionisti utilizzino esclusivamente macchine usate già targate;

secondo i dati forniti da Federunacoma e condivisi con l'INAIL il solo parco trattori esistente in Italia supera 1.600.000 unità con una età media di circa 20 anni;

considerato che:

allo stato delle conoscenze i principali sistemi di prevenzione per il pericolo di capovolgimento utilizzati nei trattori agricoli o forestali possono essere ricondotti essenzialmente a dispositivi di prevenzione di tipo passivo; in particolare, si tratta di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, ossia una struttura installata direttamente sul trattore, avente essenzialmente lo scopo di evitare o limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante una utilizzazione normale (ROPS – *Roll Over Protective Structure*) e di un dispositivo che trattiene l'operatore al posto di guida indipendentemente dalle condizioni operative del trattore (cintura di sicurezza);

ai fini della protezione del conducente di trattori agricoli o forestali immatricolati e non immatricolati da eventuali danni determinati dal capovolgimento del trattore, è indispensabile la contemporanea presenza dei due dispositivi sopra richiamati;

i primi interventi del legislatore che richiamano la necessità di proteggere il conducente del trattore attraverso l'installazione di telai di protezione risalgono al 1973 allorquando furono emanate le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 201 del 26 gennaio 1973 e n. 209 del 29 settembre 1973;

le prescrizioni dettate dalle suddette circolari erano dirette a regolamentare i trattori in produzione ed immatricolati dopo il 1° gennaio 1974, mentre ne erano temporaneamente esclusi quelli immatricolati anteriormente a tale data per i quali, in considerazione della grande varietà di modelli in uso e delle gravi difficoltà di adeguamento tecnico, si faceva riserva di ulteriori istruzioni. Tali istruzioni furono fornite molto più tardi con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 49 del 19 maggio 1981;

negli anni successivi il legislatore italiano ha provveduto a recepire una serie di direttive che andavano a completare il quadro legislativo di riferimento relativo alle prove da effettuarsi sui telai di protezione, da installare anche su tipologie di trattori non contemplati nella precedente legislazione, quali i trattori a carreggiata stretta (vedi direttiva 86/298/CEE e

87/402/CEE) e trattori a cingoli (vedi codice 8 OCSE di cui alla Direttiva 2003/37/CE);

per quanto riguarda il parco macchine già in servizio, assunse particolare rilevanza quanto previsto dal decreto legislativo n. 359 del 1999 con il quale erano dettate regole per le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998. Il decreto prevedeva che il datore di lavoro adeguasse a determinati requisiti di sicurezza talune attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998;

nell'aprile del 2008 il dettato della norma è stato trasposto nel punto 2.4 della parte II dell'allegato V al decreto legislativo n. 81 del 2008;

stante il quadro normativo sopra delineato era fortemente sentita l'esigenza di fornire adeguate informazioni tecniche per l'adeguamento di tutti i trattori già in servizio e di definire procedure che garantissero la possibilità di dimostrare agli organi di vigilanza il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla norma senza oneri e procedure aggiuntive per l'utenza;

l'allora ISPESL, su richiesta del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale e del Ministero dello Sviluppo Economico, ha istituito uno specifico gruppo di lavoro con l'obiettivo di fornire utili informazioni tecniche per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali a ruote e a cingoli attraverso l'installazione di sistemi di ritenzione e di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;

il gruppo di lavoro ha prodotto linee guida nelle quali sono state fornite informazioni tecniche sulle modalità di realizzazione e installazione dei dispositivi di protezione necessari realizzando specifiche schede tecniche, differenziate in base alla tipologia di trattore e alla classe di massa;

un'informazione molto importante ai fini della programmazione degli interventi di prevenzione è rappresentata dalla stima del numero di trattori che risultano attualmente sprovvisti dei richiamati apprestamenti tecnici;

si tratta tuttavia di una stima rispetto alla quale è possibile presumere che il parco nazionale trattori conti circa 668.000 esemplari sprovvisti di strutture di protezione in caso di capovolgimento e circa 1.240.000 esemplari sprovvisti di cinture di sicurezza;

sulla base del quadro esposto è stata resa obbligatoria la revisione di tutte le macchine agricole immatricolate, per effetto del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012; la modifica intervenuta prevedeva che al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2014, disponesse la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo

110 del Codice della strada, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione;

con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014 della legge n. 15 del 2014 di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013, recante «proroga dei termini previsti da disposizioni legislative» sono stati allungati ulteriormente i termini per l'emanazione del decreto con cui disporre la revisione, dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014; mentre il termine di avvio del processo di revisione viene spostato al 30 giugno 2015;

per effetto del decreto «milleproroghe» (decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito nella legge n. 11 del 28 febbraio 2015) l'emissione del suddetto decreto è stata posticipata al 30 giugno 2015, e l'obbligo di revisione per i macchinari immatricolati diverrà effettivo a far data dal 31 dicembre 2015;

attualmente il decreto è in fase di scrittura da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

in audizione il Direttore generale della Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assicurato che il lavoro di approntamento del decreto è quasi concluso, che i termini potranno essere tutti rispettati, che le caratteristiche della revisione terranno conto sia della sicurezza stradale che della sicurezza nei luoghi di lavoro, che la revisione sarà periodica (ogni 5 anni), che i controlli non saranno solo visivi ma adeguati, che verificheranno l'usura e che terranno conto dell'evoluzione tecnologica e, infine, che per il momento i numeri delle macchine da revisionare può essere solo stimato e solo alla fine del processo si capirà quante macchine sono da rottamare;

il Direttore generale della direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in audizione, ha confermato il lavoro congiunto fra Ministeri e per quanto riguarda interventi finanziari a sostegno ha indicato oltre alla misura 17 del PSR, su cui tuttavia intervengono le Regioni, anche la possibilità di convenzioni con le banche attivate grazie all'intervento del Ministero e da quest'ultimo garantite;

per quanto riguarda le possibili risorse finanziarie l'INAIL, ricordando il bando ISI, che prevede un miliardo in cinque anni, ha sottolineato in audizione che per il 2014 sono stati messi a bando 15 milioni per la revisione e l'adeguamento dei trattori;

l'importanza del processo di adeguamento dei trattori agricoli o forestali è reso evidente dai dati infortunistici relativi al fenomeno di capovolgimento di trattori agricoli o forestali registrati in altri paesi europei quali la Germania e il Regno Unito. L'andamento infortunistico ha evidenziato che al termine del processo di adeguamento dei trattori agricoli o forestali in servizio con l'installazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, rispettivamente 1978 in Germania e 1976 nel Regno Unito, il numero di infortuni mortali determinati da capovolgimento di

trattori si è drasticamente ridotto. In Germania il numero di infortuni mortali per capovolgimento è passato da 181 casi nel 1969, anno in cui si iniziò ad installare i ROPS, ai 36 casi del 1978 anno in cui la Germania considerò concluso il processo di adeguamento dei trattori in servizio. Attualmente in Germania si registrano ogni anno circa dieci casi di infortuni mortali per ribaltamento di trattori agricoli o forestali. Andamento del tutto simile è riscontrabile nel Regno Unito dove il numero di casi di infortuni mortali per ribaltamento è passato da 37 casi del 1969, anno in cui si iniziò ad installare i ROPS, agli attuali pochi casi che raramente superano il numero di cinque unità per anno;

dalle risultanze delle indagini infortunistiche emerge che gli infortuni legati all'uso di trattori agricoli o forestali sono, nella maggioranza dei casi, determinati oltre che da carenze delle attrezzature stesse sotto il profilo della sicurezza, anche da carenze di formazione specifica degli operatori addetti all'uso; in particolare, infatti, il ribaltamento è determinato da manovre errate e da errata percezione del carico su terreni sconnessi o comunque di difficile attraversamento;

per tale motivo, il trattore agricolo o forestale è stato incluso tra le attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 (G.U. n. 60 del 12 marzo 2012), per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori;

l'Accordo citato non solo individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ma anche le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

l'Accordo è entrato in vigore 12 mesi dopo per tutti gli operatori addetti all'uso di almeno una delle tipologie delle attrezzature di lavoro in esso individuate, ad eccezione degli operatori del settore agricolo. Infatti, la legge 9 agosto 2013, n. 98 all'articolo 45-*bis* ha previsto che il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole venisse differito al 22 marzo 2015; successivamente, in conseguenza alla legge 27 febbraio 2015, n. 11, l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione per i soli lavoratori del settore agricolo e forestale è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2015;

come rilevato nell'audizione della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, siccome l'obbligo andava assolto entro il 22 marzo 2015 e solo la legge del 27 febbraio ha differito l'obbligo al 31 dicembre 2015, c'è stato un periodo in cui i corsi di formazione si sono svolti regolarmente, e quindi la fase di preparazione ai corsi da parte dei soggetti erogatori, i contatti con le aziende produttrici per poter utilizzare per la formazione le macchine da loro fornite, si sono già sviluppati, per cui è auspicabile che non ci siano ulteriori rinvii;

la formazione necessaria per conseguire l'abilitazione consiste nella frequenza a corsi teorico-pratici; nel dettaglio, si tratta di un modulo giuridico-normativo di 1 ora, di un modulo tecnico di 2 ore, di un modulo pratico di 5 ore;

per i suddetti lavoratori è previsto che debbano effettuare i corsi di formazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione, cioè entro il 31 dicembre 2017; l'efficacia dell'abilitazione ha una durata quinquennale;

è prevista una esenzione dall'obbligo di abilitazione per coloro che autocertifichino (per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) di avere esperienza nell'utilizzo di macchine agricole per almeno due anni nell'ultimo decennio; per questi è necessario soltanto un corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo;

l'UNACMA ha affermato che l'attuazione della revisione delle macchine agricole rappresenta l'unico e valido strumento necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati, introducendo la certezza del controllo, che diversamente non potrà, in nessun modo, essere assicurata; anche relativamente all'obbligo di formazione UNACMA si è dichiarata assolutamente favorevole riconoscendone i possibili risvolti positivi; ha dichiarato altresì la disponibilità a trovare accordi per la messa a disposizione delle macchine per la realizzazione della parte pratica dei corsi di formazione;

anche secondo Federunacoma, la revisione delle macchine agricole consentirebbe pertanto di disporre di uno strumento efficace per accertare effettivamente la presenza di requisiti di sicurezza previsti per legge sulle macchine agricole; in mancanza di risorse economiche e altre misure atte a garantire uno svecchiamento del parco macchine obsoleto (che seppur attuate richiederebbero comunque più di 30 anni per consentire uno svecchiamento completo del parco macchine, considerando un assorbimento annuo da parte del mercato di circa 20.000 macchine), la revisione delle macchine agricole costituisce una soluzione alternativa accettabile per consentire il raggiungimento di un ragionevole livello di sicurezza del parco macchine;

anche per quanto attiene l'obbligo di un percorso formativo *ad hoc* per gli operatori delle macchine agricole, Federunacoma si è detta favorevole, facendo notare, a titolo di esempio, che guidare un trattore in campo durante l'esecuzione di pratiche colturali comporta situazioni di rischio completamente differenti da quelle che si possono manifestare su strada: ciò evidenzia il fatto che la patente di guida richiamata nell'art. 124 del Codice della strada da sola è insufficiente a ricoprire il campo di operatività relativo alla conduzione delle attrezzature per cui è richiesta la specifica abilitazione;

i sindacati di categoria, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti (FLAI, FAI, UILA, UGL agroalimentare, FNA-CONFSAL), auditi il 3 marzo, si sono dichiarati

favorevoli a revisione e formazione ritenendoli essenziali per la riduzione degli incidenti sul lavoro; hanno sostenuto inoltre che un maggior investimento sulla prevenzione comporterà un notevole risparmio in termini di spesa sia sanitaria che previdenziale e si sono dichiarati disponibili ad impegnare gli enti bilaterali a cui partecipano con le associazioni datoriali per organizzare e promuovere la formazione degli operatori;

le associazioni professionali agricole (COPAGRI, CIA, Confagricoltura e Coldiretti) nell'audizione del 3 marzo si sono dichiarate convinte della necessità dell'attuazione della revisione delle macchine agricole manifestando allo stesso tempo preoccupazione per il costo che le imprese agricole devono affrontare e auspicando delle tariffe adeguate; preoccupazione è stata in generale espressa per la formazione degli operatori considerato l'aumento dei costi; in particolare COPAGRI ha sottolineato la difficoltà a convincere gli operatori del settore della necessità di informazione e formazione continua, vuoi per il grado di senilizzazione del mondo agricolo vuoi per il tipo di lavoro che spesso porta ad isolarsi;

inoltre è stata rappresentata una perplessità relativa alla determinazione della categoria di patente necessaria per la guida di trattori, rilevando che la patente di solito è in funzione prevalentemente della velocità massima raggiunta dal veicolo stesso (nel caso di macchine agricole corrisponde a max 40 km/ora) e subordinata alle sue dimensioni;

impegna il Governo:

a far sì che non si prevedano ulteriori proroghe rispetto all'entrata in vigore dell'obbligo della revisione delle macchine agricole e della formazione degli operatori, considerato che sono già tre le proroghe intervenute circa la revisione e due quelle sull'abilitazione obbligatoria;

a prevedere, nella scrittura del decreto ministeriale con cui disporre la revisione, disposizioni volte a garantire non solo i profili di sicurezza di circolazione stradale delle macchine agricole ma anche quelli attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

a prevedere che la revisione si effettui non solo con controlli visivi ma anche con controlli adeguati (sull'usura, e su altri profili);

a prevedere una scalettatura delle revisioni che permetta una copertura progressiva in tempi adeguati di tutto il parco macchine e, a regime, una revisione periodica;

a prevedere la possibilità di utilizzare officine mobili presso le aziende o punti di raccolta che facilitino il conferimento delle macchine agricole oggetto di revisione;

a prevedere meccanismi che consentano la rottamazione delle macchine agricole più obsolete con tariffe e procedure semplificate che incentivino l'eliminazione delle macchine più pericolose;

a prevedere tariffe di revisione che favoriscano l'avvio della campagna tenendo anche conto della difficile situazione economica delle imprese;

per quanto riguarda i finanziamenti, a incrementare, da parte del Governo e degli enti strumentali (INAIL), i fondi per i bandi specifici

per la revisione delle macchine agricole, oltre a stabilire una relazione con le Regioni affinché i Piani di sviluppo rurale inseriscano nella specifica della misura 17 le revisioni delle macchine agricole come misura di ammodernamento delle imprese ed incremento della sicurezza sul lavoro;

per quanto concerne la formazione degli operatori, a rafforzare le sperimentazioni realizzate anche in collaborazione con l'INAIL e il Ministero del lavoro dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca negli istituti tecnici-agrari con l'obiettivo di rendere istituzionalizzato il conseguimento del patentino;

a verificare tutte le possibilità per favorire la formazione all'uso dei trattori come strumenti di lavoro con tariffe adeguate, prendendo parte eventualmente a stabilire relazioni fra soggetti formatori e produttori di macchine agricole per un utilizzo migliore della disponibilità data dai produttori a fornire le macchine per la formazione;

sia per quanto riguarda la revisione delle macchine agricole, sia la formazione degli operatori, a prevedere dei punti di controllo per verificare l'andamento dei processi e la necessità di aggiustamenti o di nuove norme; in particolare, per quanto riguarda la formazione sarà importante verificare la necessità di adeguare i programmi, anche per una più completa integrazione e formazione della manodopera straniera molto presente nel settore.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 167

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria

145^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) avverte che sono nuovamente pubblicati, in allegato al resoconto, gli emendamenti dei relatori riferiti al testo unificato, alcuni dei quali riformulati in testo corretto e altri in differente numerazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 1110, 1410, 1544**

Art. 2.

2.200 (testo corretto)

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, dopo le parole: «Il Comitato» inserire le seguenti: «, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 3.

3.100 (testo corretto)

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) al comma 1, dopo le parole: "coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali" sono inserite le seguenti: "in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e"».

3.400 (già 4.100)

I RELATORI

Al comma 1, lettera e), numero 1, dopo le parole: «al comma 2,» inserire le seguenti: «le parole: "da sette componenti" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro componenti" e».

3.0.100 (già 4.0.100)

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche allo Statuto dell'ASI)

1. Il consiglio di amministrazione dell'ASI provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto dell'ASI di cui al comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al fine di adeguare le relative norme alle disposizioni della presente legge.».

Art. 4.**4.0.200 (già 4.100)**

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Abrogazioni)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria

155^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente SACCONI comunica che la documentazione consegnata nel corso dell'odierna audizione sui disegni di legge n. 1148 e connessi, svolta in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nonché quella consegnata nel corso dell'incontro sulla vicenda del Gruppo Auchan S.p.a. del 6 maggio scorso, svolto in sede di Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali, saranno rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (n. 157)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che sono stati presentati tre pareri, alternativi rispetto a quello elaborato dalla relatrice, pubblicati tutti in allegato.

La relatrice PARENTE (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sull'atto in titolo, dando conto dei contenuti e delle ragioni giustificative sottese allo stesso.

Il senatore ICHINO (*PD*) propone una riformulazione dello schema di parere illustrato dalla relatrice, finalizzata a richiamare l'attenzione su talune esigenze di coordinamento tecnico dei testi normativi in questione.

La senatrice CATALFO (*M5S*) propone alcune riformulazioni dello schema di parere presentato dalla relatrice, volte a recepire il contenuto di taluni ordini del giorno accolti dal Governo nel corso dell'*iter* del disegno di legge delega sulla materia in questione.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16.

La senatrice BENCINI (*Misto*) propone una riformulazione dello schema di parere illustrato dalla relatrice, volta ad inserire nell'ambito dello stesso taluni profili relativamente alla materia del congedo spettante al padre.

La relatrice PARENTE (*PD*) accoglie le richieste di riformulazione del senatore Ichino, come pure le integrazioni proposte dalla senatrice Catalfo, mentre ritiene non accoglibile la proposta prospettata dalla senatrice Bencini.

La senatrice CATALFO (*M5S*), dopo aver ritirato lo schema di parere alternativo, a propria firma, atteso che la gran parte dei contenuti dello stesso sono stati recepiti dalla relatrice, preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, un voto favorevole sullo schema di parere, nella versione per ultimo prospettata dalla senatrice Parente.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto contrario, esprimendosi in senso critico sulla visione di fondo che ispira le normative in questione.

Il senatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, un voto favorevole sullo schema di parere nella versione per ultimo prospettata dalla relatrice.

Successivamente, il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, un voto favorevole sullo schema di parere in questione.

Il presidente SACCONI, previa verifica del numero legale, mette quindi ai voti la proposta di parere – nella versione per ultimo prospettata dalla relatrice Parente, pubblicata in allegato – che è approvata a maggioranza. Risulta di conseguenza precluso il voto sulle due proposte alternative presentate rispettivamente dal senatore Barozzino e dalla senatrice Munerato.

Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (n. 158)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che sono stati presentati tre pareri, alternativi rispetto a quello da lui elaborato, pubblicati tutti in allegato.

Illustra quindi, in qualità di relatore, uno schema di parere favorevole con osservazioni sull'atto in titolo, soffermandosi sui contenuti e sulle ragioni giustificative sottese allo stesso.

La senatrice CATALFO (*M5S*) preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto contrario sullo schema di parere proposto dal Presidente relatore, per i motivi già ampiamente evidenziati nel corso della discussione generale.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto contrario sullo schema di parere del Presidente relatore, evidenziando che la *ratio* ispiratrice della normativa in questione risulta del tutto inconciliabile con le esigenze di salvaguardia della dignità del lavoro.

I senatori PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) e BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannunciano invece, rispettivamente, anche a nome dei Gruppi di appartenenza, un voto favorevole sullo schema di parere in questione.

Il presidente SACCONI, previa verifica del numero legale, mette quindi ai voti la proposta di parere da lui formulata, che è approvata a maggioranza. Risulta di conseguenza precluso il voto sulle tre proposte alternative presentate, a firma rispettivamente dei senatori Catalfo, Barozzino e Munerato.

SU UN CONFLITTO DI COMPETENZA

Il PRESIDENTE, dopo aver dato conto della decisione della Presidenza del Senato in merito al conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento, relativo al disegno di legge n. 1870 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale), preannuncia l'invio di una lettera di risposta in merito a tale questione, enunciando i contenuti della stessa.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che la seduta già prevista per domani alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che esso è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

valutato che la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità delle lavoratrici e a sostenere le cure parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori rispondono ad esigenze profondamente sentite nel nostro Paese;

considerato che un insieme articolato di misure per la valorizzazione del contributo delle donne alla vita economica e sociale del Paese favorisce il sostegno alla maternità ed alla conciliazione familiare e rappresenta il presupposto indispensabile per garantire la promozione delle pari opportunità nel mercato del lavoro e la crescita del Paese;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.

Innanzitutto la Commissione chiede al Governo di impegnarsi a rendere permanenti i contenuti dello schema di decreto, visto che i commi 2 e 3 dell'articolo 25 dispongono che le misure si applicano in via sperimentale per il solo 2015 – con limitato riferimento alle giornate di astensione riconosciute nel medesimo anno 2015 – e che l'estensione agli anni successivi sia subordinata all'entrata in vigore di decreti legislativi che forniscano adeguata copertura finanziaria.

Considerata l'applicazione in via sperimentale delle norme previste dal decreto, è necessario un chiarimento in virtù di un principio di certezza del diritto, dal momento che la normativa, contenuta nel provvedimento, modifica molte parti di norme vigenti, principalmente il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto 26 marzo 2001, n. 151.

A questo proposito occorre valutare in *primis se*, in relazione alla natura transitoria delle misure in oggetto, sia preferibile usare una tecnica legislativa diversa da quella della novella. Tanto più che il presente decreto dovrà contribuire, come gli altri in attuazione della delega, ad un Testo Unico semplificato contenente norme semplici ed immediatamente comprensibili.

A tal fine occorre valutare l'opportunità di una riscrittura del decreto legislativo in forma che lo renda direttamente leggibile e comprensibile da parte di tutti i soggetti chiamati ad applicarlo: per questo è necessario che le disposizioni non siano adottate secondo la tecnica dell'«intarsio», bensì con la riproduzione dell'intera disposizione che si intende introdurre o modificare.

In secundis la Commissione ritiene inoltre necessario che il Governo approfondisca, già in sede di definizione del decreto, quali altre norme, oltre a quelle stabilite dall'articolo 24 (*Risorse finanziarie per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata*), debbano o possano essere poste in via permanente, anziché in via transitoria, come la novella di cui all'articolo 3 (*Trattamento economico in alcuni casi di risoluzione del rapporto di lavoro durante il congedo obbligatorio di maternità*), che si limita a confermare una disposizione già operante in virtù di una sentenza della Corte costituzionale.

In via generale, si fa notare inoltre che, a causa dei tempi ridotti per l'*iter* di approvazione e i vincoli finanziari connessi, solo alcuni dei principi e criteri direttivi previsti nella legge delega hanno trovato attuazione nello schema di decreto legislativo. Fra quelli che non hanno trovato attuazione si ricordano i principi previsti all'articolo 1, comma 9, dalla lettera c) sull'introduzione del credito di imposta per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o figli disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo; dalla lettera e) sulla possibilità di cessione, fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, delle ferie in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessiti di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; dalla lettera f) sulla promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali, forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali, nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, nonché dalla lettera l) sulla semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro ed il riordino delle procedure inerenti alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Entrando nel merito degli articoli, con riferimento alla novella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in cui si stabilisce che i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto si aggiungono al periodo di congedo obbligatorio spettante dopo il parto anche qualora il periodo di congedo obbligatorio di maternità superi il limite di cinque mesi, si suggerisce di chiarire se tale meccanismo di recupero dei giorni si applichi anche nelle ipotesi normative specifiche di congedo obbligatorio più lungo, nelle quali, cioè, esso supera, a prescindere dall'eventuale natura anticipata del parto, il limite di cinque mesi.

Inoltre, si nota che la relazione tecnica, relativa alla valutazione degli oneri finanziari derivanti dalla novella, fa riferimento esclusivamente all'ipotesi in cui il parto prematuro sia intervenuto prima dei due mesi precedenti la data presunta. Sul punto, sembra necessario estendere l'ambito di

valutazione anche ai parti intervenuti prima del solo ultimo mese precedente la data presunta, con riferimento ai casi in cui la dipendente abbia optato per il congedo flessibile, previsto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

La successiva lettera *b*) introduce il diritto della madre, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, di chiedere la sospensione del congedo obbligatorio di maternità e di usufruire del medesimo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino; al riguardo, si suggerisce di chiarire se la locuzione «in tutto o in parte» faccia riferimento alla possibilità di rinuncia ad una parte del congedo o se faccia solo riferimento all'ipotesi che una parte del congedo obbligatorio (relativo al periodo successivo al parto) sia stato già goduto prima della sospensione.

L'articolo 4 estende il nuovo diritto introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), anche ai casi di adozione e di affidamento.

L'articolo 2, comma 1, lettera *b*) e l'articolo 4, sono disposizioni previste in recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2011 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della lettera *c*) dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare.

Si suggerisce a tal proposito di rinforzare la parte dove si prevede la produzione di documentazione medica sullo stato di salute della madre lavoratrice. Si ricorda infatti che il momento del parto per una donna è molto delicato per il suo equilibrio psico-fisico e che va salvaguardato il suo diritto al riposo, previsto, non a caso, da un congedo obbligatorio per maternità.

Si segnala inoltre di approfondire la problematica di come conciliare la sospensione del congedo con la gestione del rapporto di lavoro eventualmente instaurato in sostituzione della lavoratrice madre, anche alla luce del fatto che la durata della sospensione non è facilmente determinabile.

Poiché la sospensione del congedo in caso di ricovero del figlio è stata già inserita nella contrattazione di primo livello sarà necessario ora intervenire per via legislativa, o attraverso l'incentivazione della contrattazione collettiva, nei comparti ove non si sia già intervenuti, per prevedere permessi retribuiti per la malattia del figlio nei primi mesi di vita, che la madre possa godere durante il periodo di sospensione del congedo di maternità. In mancanza di ciò, si rischia di alimentare una disparità di trattamento tra madri lavoratrici, in particolare tra coloro che riprendono effettivamente servizio a poca distanza dal parto, non potendo permettersi di stare vicino al figlio neonato senza retribuzione, e coloro che invece possono godere di tale istituto.

All'articolo 5, sarebbe opportuno chiarire se l'estensione del congedo di paternità riguardi anche le fattispecie di adozione o affidamento, con riferimento all'ipotesi che la madre lavoratrice autonoma non abbia fatto richiesta dell'indennità di maternità. Sotto il profilo redazionale, sembrerebbe preferibile inserire la novella in oggetto nell'articolo 66 (*Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole*) del testo unico, anziché nell'articolo 28, essendo essa relativa ai padri lavoratori autonomi.

Appare, opportuno segnalare che il comma 7, dell'articolo 6, dello schema di decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali prevede una ulteriore modalità di fruizione del congedo parentale, mediante la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo pari alla durata del congedo parentale. Si raccomanda, quindi di evitare sovrapposizioni, ricordando le due diverse previsioni.

All'articolo 7, comma 1, lettera b), che esclude la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con i permessi o i riposi contemplati dal decreto legislativo n. 151 del 2001, si suggerisce di chiarire se il divieto di cumulo operi solo per il caso di mancata determinazione, da parte delle suddetti fonti contrattuali, delle modalità della fruizione del congedo su base oraria. Potrebbe, inoltre, essere ritenuto opportuno chiarire se le presenti norme suppletive delle fonti contrattuali si applichino anche per il personale del comparto sicurezza e difesa e per quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, per i quali la disciplina collettiva deve prevedere, altresì, «al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo».

Nella successiva lettera c), si raccomanda di riconsiderare la riduzione del periodo a soli due giorni, in considerazione dell'esigenza di garantire anche una minima programmazione dell'organizzazione aziendale rispetto ad eventuali coperture delle assenze, in coerenza con il principio di contemperanza dei diversi interessi meritevoli di tutela.

All'articolo 7 comma 1, nell'ambito dell'utilizzo del congedo parentale fino ai 12 anni di età, si invita il Governo a valutare con le parti sociali la possibilità di concedere un supplemento del 30 per cento della retribuzione per gli ulteriori periodi utilizzati dagli 8 ai 12 anni, in modo da garantire le esigenze delle famiglie con le fasce di reddito più basse;

Sull'introduzione dell'indennità di paternità in favore dei alcuni lavoratori autonomi, di cui all'articolo 15, si invita ad una definizione più esplicita di tale profilo, inserendo tra questi anche i liberi professionisti, come evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 385 dell'11-14 ottobre 2005.

Anche con riferimento all'articolo 20, che aumenta da tre a cinque mesi la durata dell'indennità di maternità, relativa alle libere professioniste per il caso di adozione, potrebbe essere ritenuto opportuno un esplicito riferimento anche all'ipotesi di indennità spettante al libero professionista.

Si segnala quindi un chiarimento sull'ambito di applicazione dell'articolo 23; la norma infatti fa riferimento, per le lavoratrici dipendenti, ol-

tre che alle dipendenti da datori di lavoro pubblici, esclusivamente alle dipendenti da soggetti imprenditori, mentre per le collaboratrici da un lato non si escludono come committenti i datori privati non imprenditori e, dall'altro, si fa riferimento esclusivamente alle collaboratrici «a progetto» (con esclusione degli altri casi di collaborazione coordinata e continuativa).

Riguardo al preavviso al datore di lavoro per la richiesta di congedo, di cui al comma 3, occorre chiarire se le norme sullo stesso riguardino anche i casi di sospensione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Si invita inoltre a considerare l'eventuale problema della lavoratrice inserita nei percorsi di protezione, avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia a disposizione un posto di lavoro a tempo parziale, in quanto, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, devono essere rispettate le determinazioni del datore di lavoro relative alle dimensioni del suo organico (Corte Costituzionale 30 dicembre 1958, n. 78).

La Commissione inoltre segnala alcune considerazioni evidenziate dal Servizio di Bilancio del Senato: «atteso che in caso di massimo utilizzo della possibilità introdotta dalla norma l'onere, sulla base di una retribuzione prudenzialmente stimabile in 1.200 euro mensili (dall'ultimo »*Salary Outlook 2015*« la retribuzione media nel 2014 in Italia è stata di 1.560 euro mensili), potrebbe raggiungere, in termini di maggiori prestazioni, i 10 milioni di euro su base annua (da ridurre a circa 5,5 milioni escludendo dal calcolo i primi 5 mesi del 2015, ormai trascorsi). Rilevato poi che la possibilità di spalmare il congedo su base pluriennale sembrerebbe porre dei problemi in termini di copertura, predisposta per il solo 2015, e pur concedendo che difficilmente l'ipotesi di un pieno utilizzo del beneficio potrebbe in concreto verificarsi, l'ampiezza della correzione in riduzione operata dalla RT non sembra ispirata ad una sufficiente prudenzialità. Si segnala peraltro che la RT non sembra considerare che la norma richiede la presentazione di un certificato dei servizi sociali per l'accesso al beneficio per cui la platea potrebbe essere più piccola rispetto al numero di persone che hanno richiesto aiuto al numero verde. Ciò potrebbe in parte giustificare la stima di un onere più basso.» Pertanto si invita il Governo a fornire un chiarimento su questo punto.

Si invita inoltre il Governo a definire forme di coinvolgimento delle parti sociali e nell'elaborazione di Linee Guida e modelli che favoriscano la contrattazione collettiva, previste dall'articolo 24.

Al fine poi di raggiungere l'obiettivo di promuovere la contrattazione collettiva per la conciliazione dei tempi per il lavoro e la famiglia si esorta il Governo a prevedere un intervento in materia di defiscalizzazione degli istituti di *welfare* contrattuale.

Si invita altresì il Governo a valutare la possibilità di prevedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un contributo finanziario mensile per i servizi di *babysitting*, e asili

nido pubblici o privati in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della lavoratrice, anche al fine di promuovere, nel mercato del lavoro, la parità tra uomo e donna; in alternativa, si potrebbe valutare l'incentivazione su tutto il territorio di servizi integrativi e innovativi, quale «il nido di famiglia», gestito dalla «*tagesmutter* o mamma di giorno», che accudisce ed educa presso la propria abitazione bambini da 0 a 6 anni;

Si rileva l'opportunità di incentivare l'utilizzo di servizi di *babysitting*, attraverso la deduzione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, delle retribuzioni eventualmente corrisposte ad addetti ai predetti servizi, compresi i contributi previdenziali e assistenziali per l'adempimento dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei loro confronti.

Infine, al fine di favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, oltre che per le esigenze di cure parentali, appare necessario assicurare la creazione di una cornice normativa che includa tra le forme più moderne di lavoro, anche fondate sulla digitalizzazione, capaci di coniugare le esigenze dell'impresa con quelle dei lavoratori e lavoratrici (*smart working*, lavoro a distanza, lavoro agile), senza limitarsi ad affidarne la regolamentazione alla contrattazione aziendale di secondo livello e al ruolo attivo delle aziende, garantendo altresì piani incentivanti e agevolazioni fiscali e contributive per le imprese che decidono di adottare le suddette modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nuove e diverse dal telelavoro.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La Commissione esprime sullo schema di decreto Atto del Governo n. 158 un parere favorevole con le osservazioni che seguono.

La Commissione rileva in primo luogo che questo decreto deve concorrere al Testo Unico semplificato, innovativo delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, per il quale il Governo ha ricevuto esplicita delega, con norme semplici, certe e immediatamente comprensibili non soltanto da tutte le persone che ne sono attualmente destinatarie, ma anche dai destinatari potenziali e in particolare dagli investitori internazionali. Esso, pur realizzando una maggiore chiarezza rispetto alla legislazione vigente, presenta una scrittura ancora affetta da ipertrofia e legata allo schema della norma restrittiva derogabile solo mediante contratto collettivo nazionale.

Vi sono poi norme incerte che ampliano la discrezionalità del giudice e possono accrescere il contenzioso giudiziale, come la fondamentale disciplina della separazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo di cui all'articolo 47.

La Commissione ricorda inoltre la necessità che venga esercitata anche la delega relativa ai controlli a distanza del datore di lavoro.

In funzione del Testo Unico semplificato la Commissione suggerisce poi che vengano limitati al minimo indispensabile i riferimenti a leggi o decreti previgenti. Si osserva in proposito che in tutti i casi in cui si tratta di correggere o integrare una norma previgente, si deve adottare il più possibile la tecnica della riformulazione della norma e della abrogazione di quella precedente; negli altri casi, il richiamo degli estremi del provvedimento legislativo previgente è quasi sempre superfluo.

Sempre nell'ottica del prossimo Testo Unico semplificato, del quale il decreto in esame deve costituire una anticipazione parziale, si suggerisce che le regole attinenti agli adempimenti e ai rapporti amministrativi siano il più possibile collocate in disposizioni di natura regolamentare, e comunque non mescolate con la disciplina dei rapporti contrattuali. A questo fine si raccomanda l'inserimento nel decreto di una norma transitoria, in forza della quale, nell'attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali attuativi, relativi agli adempimenti e ai rapporti amministrativi, la materia resti disciplinata dalle norme legislative o regolamentari previgenti, in modo che non si determinino vuoti normativi.

Si suggerisce, infine, di uniformare tutte le formulazioni dello schema di decreto legislativo che contengono deleghe a favore della contrattazione collettiva alla nozione contenuta nella disciplina del *part-time*, prevista

dall'articolo 2, comma 2, lettera g), per quanto attiene alla contrattazione sia di primo che di secondo livello. Fornire una nozione unitaria della contrattazione collettiva abilitata all'esercizio delle prerogative previste dalla legge rappresenterebbe un importante elemento di certezza normativa e favorirebbe il più ampio e ordinato sviluppo della contrattazione aziendale, strumento essenziale per garantire un adeguato recupero dei livelli di produttività del nostro sistema industriale.

Lavoro a tempo parziale o a orario modulato

Con riferimento al lavoro a tempo parziale, la Commissione indica l'opportunità di una disciplina più semplice e comprensiva di ogni possibilità di modulazione dell'orario, tale da includere anche i casi in cui non sia possibile prestabilire con precisione l'inizio e il termine di ciascun segmento temporale della prestazione. Pertanto, ai fini di una più agevole adattabilità reciproca tra datore di lavoro e lavoratore, la nuova disciplina dovrebbe consentire direttamente, anche dove ciò non sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, un impiego più duttile delle clausole elastiche e in particolare del lavoro supplementare, senza contingenti o limiti quantitativi (salvi i limiti generali di durata settimanale stabiliti per la generalità dei rapporti), quando la variazione della collocazione o dell'estensione temporale del singolo segmento della prestazione venga contrattualmente collegata a fatti oggettivi predeterminati o predeterminabili (secondo quanto stabilito in proposito dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 1992). Si osserva che questa disciplina delle clausole elastiche, riferite sia alla collocazione sia all'estensione temporale della prestazione, potrebbe consentire di superare la figura del «lavoro intermittente», come tipo contrattuale a sé stante, essendo a quel punto la sua funzione svolta pienamente da un ampio e flessibile modello di «contratto a orario modulato».

Si ritiene opportuno specificare la disciplina retributiva propria delle prestazioni lavorative straordinarie di cui all'articolo 4, comma 6, al fine di evitare incertezze applicative con riferimento alle prestazioni rese nel *part-time* verticale o misto nel caso in cui tale aspetto non sia disciplinato dalla contrattazione collettiva.

In relazione al diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno del lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (articolo 6, comma 6), mentre risulta comprensibile il concetto di espletamento delle stesse mansioni, tuttavia si segnala che la formulazione «mansioni di pari livello» è suscettibile di allargare in modo inopportuno l'applicazione del diritto di precedenza in quanto lo riferisce a livelli di inquadramento relativi a filiere professionali tra loro disomogenee.

Per quanto riguarda il diritto del lavoratore di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, in luogo del congedo parentale, per un periodo corrispondente,

con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento (articolo 6, comma 7), appare necessaria una disposizione atta a contemperare questo diritto con le esigenze organizzative dell'impresa, ivi compreso un congruo preavviso. Potrebbe essere opportuna la previa definizione di una disciplina attuativa da parte della contrattazione collettiva.

Inoltre, sempre con riferimento al medesimo comma 7, si ritiene opportuno precisare che la possibilità ivi prevista sia possibile «per una sola volta», ma per ogni figlio. In difetto di questa precisazione la possibilità è consentita per una sola volta a prescindere dal numero dei figli.

Risulta comunque opportuno chiarire la durata del periodo di lavoro a tempo parziale precisando che la trasformazione potrà avvenire per un numero di mesi corrispondenti a quelli di durata del congedo. È importante chiarire che le due possibilità (*part-time* e congedo su base oraria) sono tra loro pienamente alternative di modo che una volta che si è optato per una delle due soluzioni non è possibile avvalersi dell'altra.

Si sottolinea come la regolamentazione relativa alla possibilità di fruire del congedo parentale anche attraverso la trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in contratto a tempo parziale, necessiti di un coordinamento con il decreto sulla conciliazione secondo regole semplici e coerenti con la prospettiva del TU.

In relazione al criterio di computo dei lavoratori *part-time* al fine dell'applicazione delle discipline previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva (articolo 7), si propone di limitare l'arrotondamento all'unità superiore solo quando la frazione di orario ecceda di almeno il 50 per cento la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Lavoro intermittente

Con riferimento alla disciplina relativa al contratto di lavoro intermittente, ferma restando l'opportunità sopra indicata di un unico modello contrattuale a orario modulato, occorrerebbe una formulazione più chiara dell'articolo 12, comma 1. Per presumibile errore materiale, i «periodi predeterminati» a cui si riferisce l'ammissibilità del contratto intermittente, devono essere riferiti alle prestazioni del lavoratore anziché alla stipulazione del contratto. Al comma 4, lettera *b*) del medesimo articolo, qualora non si ritenga di consentire senz'altro il lavoro intermittente nella forma del *part-time* con clausola elastica, si ritiene opportuno reintrodurre la possibilità per gli accordi sindacali di consentire il ricorso al contratto di lavoro intermittente anche nelle unità produttive interessate da procedure di licenziamento collettivo o cassa integrazione.

Lavoro a tempo determinato

Riguardo al limite temporale di 36 mesi previsto all'articolo 17 per il contratto a tempo determinato, il richiamo alle mansioni di pari livello risulta generico e probabilmente oggetto di valutazioni discrezionali da parte dell'organo accertatore e, successivamente, del giudice. Si suggerisce, inoltre, di chiarire che rimane legittimo, al termine del periodo massimo dei 36 mesi, il ricorso da parte dell'azienda utilizzatrice al contratto di somministrazione a tempo determinato con il medesimo lavoratore anche per le medesime mansioni.

Relativamente all'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, si ritiene opportuno reintrodurre la possibilità per gli accordi sindacali di consentire il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato nelle unità produttive interessate da procedure di licenziamento collettivo o dall'intervento della cassa integrazione guadagni.

All'articolo 19, la Commissione ritiene opportuno fare salvi gli effetti di eventuali contratti collettivi di secondo livello.

Con riferimento all'esenzione prevista per la stipulazione dei contratti a tempo determinato dall'applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 21, comma 1 nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, essa risulta eccessivamente circoscritta. Per agevolare le assunzioni effettuate in fase di *start-up*, si propone di prevedere all'articolo 21, comma 2 che in assenza di intervento da parte della contrattazione collettiva l'esclusione dal limite quantitativo del 20 per cento operi per le assunzioni a tempo determinato effettuate nel corso del primo anno di esercizio della nuova attività. In ragione delle specifiche peculiarità del settore della cooperazione internazionale, si invita il Governo a valutare l'opportunità di estendere la suddetta esclusione anche ai contratti a tempo determinato stipulati nell'ambito di programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge n. 125 del 2014.

Al fine di favorire l'occupazione di soggetti difficilmente collocabili, in coerenza con il requisito anagrafico previsto dall'incentivo contributivo di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 92 del 2012, si propone di abbassare l'età prevista dall'articolo 21, comma 2, lettera *f)* a 50 anni.

Con riferimento alle deroghe previste dall'articolo 21, comma 3, occorrerebbe, infine, specificare se e in quali termini restino valide quelle relative al personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, deroghe previste da disposizioni ora oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 46 dello schema, in quanto risulta importante salvaguardare la disciplina speciale attualmente prevista per i contratti a tempo determinato stipulati in questo settore.

La misura della sanzione di cui all'articolo 21, comma 4, appare particolarmente elevata in un contesto civilistico devoluto alla contrattazione delle parti, con possibili ricadute sulle assunzioni in alcuni settori, quali quello della cantieristica e degli appalti limitati nel tempo. Pertanto, si segnala l'opportunità di individuare, in aggiunta, una causale specifica per quei settori. Relativamente all'articolo 22, comma 3, si propone di affidare

alla contrattazione collettiva la disciplina del diritto di precedenza per i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento di attività stagionali. Si invita, inoltre, il Governo a chiarire che la manifestazione della volontà di avvalersi di tale diritto deve essere effettuata espressamente e in forma scritta, in mancanza della quale il datore di lavoro è legittimato ad assumere altri lavoratori con le medesime mansioni.

Al fine poi di stabilire un esplicito collegamento tra le tipologie contrattuali/mansioni e quanto disciplinato dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in materia di sistema nazionale di certificazione delle competenze, si propone di farvi riferimento, ancorché non vincolante, laddove si parla di «formazione adeguata» per aumentare la qualificazione dei lavoratori.

All'articolo 26, comma 1, risulta opportuno uniformare a 60 giorni il termine per l'impugnazione stragiudiziale del contratto a tempo determinato, in quanto il termine attualmente previsto era stato introdotto dalla legge Fornero in coerenza con l'allungamento dei termini di intervalli tra un contratto a tempo determinato ed il successivo.

Somministrazione di lavoro

La Commissione rileva l'opportunità di definire un testo unico della somministrazione quale corpo omogeneo da inserire nel Testo Unico semplificato. In esso segnala l'opportunità di riconoscere la qualità del rapporto di lavoro nella somministrazione a tempo indeterminato (cosiddetto *staff leasing*) eliminando il limite per l'utilizzatore del 10 per cento o elevandolo, almeno, alla soglia disposta per i contratti a termine e comunque consentendo alla contrattazione collettiva aziendale la sua derogabilità.

Si facciano comunque salvi gli effetti degli accordi di prossimità già stipulati così come valuti il Governo ambiti specifici della regolazione, come i limiti alla somministrazione, che possono essere rimessi alla adattabilità tra le parti nel nome di esigenze condivise a livello aziendale.

Si invita, inoltre, il Governo a chiarire il concetto di «piano nazionale» richiamato al medesimo comma.

Quanto agli obblighi in materia di salute e sicurezza che l'articolo 31, lettera c) e l'articolo 33, comma 4, sembrano porre a carico del somministratore, si richiama l'opportunità che essi vengano posti anche a carico dell'utilizzatore: ciò pare più coerente con il fatto che a quest'ultimo è affidato il potere direttivo e disciplinare, nonché la gestione nel concreto del rapporto di lavoro. Si ritiene necessario che sia lo stesso utilizzatore ad avere obblighi in materia di salute e sicurezza su aspetti specifici riguardanti la propria attività lavorativa.

Nell'ambito del contenuto obbligatorio del contratto di somministrazione (articolo 31), la mancata previsione dell'obbligo di comunicazione al somministratore da parte dell'utilizzatore dei trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili (previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera j) del decreto legislativo n. 276 del 2003) appare inspiegabile, in

quanto conseguenza del principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati rispetto ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore di pari livello. Si richiede, pertanto, di ripristinare la precedente formulazione della norma.

Al fine poi di stabilire un esplicito collegamento tra le tipologie contrattuali e quanto disciplinato dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in materia di sistema nazionale di certificazione delle competenze, si propone di farvi riferimento, ancorché non vincolante, laddove si parla di «mansioni» e di «formazione adeguata».

All'articolo 32, comma 2, tra le disposizioni che non trovano applicazione nei rapporti di lavoro tra agenzia per il lavoro e lavoratore da inviare a missione, risulta opportuno includere l'articolo 22 che disciplina il diritto di precedenza. Tale esclusione è già attualmente prevista nel nostro ordinamento dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Come già detto, all'articolo 33, comma 4, si segnala la possibilità di integrare la disposizione riproducendo interamente il contenuto di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003 ivi inclusa la possibilità di ripartire diversamente in via contrattuale gli obblighi di sicurezza tra le parti. Eliminando in particolare la possibilità in capo alla agenzia di delegare all'azienda utilizzatrice l'informazione generale in materia di sicurezza nel lavoro nonché la formazione e l'addestramento all'uso delle attrezzature, si ridurrebbe l'efficacia delle azioni rivolte alla sicurezza, producendo una inevitabile disparità di gestione tra lavoratori diretti e somministrati.

La Commissione suggerisce, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 34, comma 3, relativamente all'obbligo di comunicazione da parte dell'utilizzatore della somministrazione alle organizzazioni sindacali del numero e dei motivi di ricorso ad essa, in considerazione del nuovo regime di acausalità dell'istituto, di applicare in simmetria la norma prevista per il contratto a tempo determinato ove si stabilisce che sono i contratti collettivi nazionali delle aziende utilizzatrici a definire le modalità di comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Al comma 3 dell'articolo 36, secondo cui in caso di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata, risulta opportuno specificare che le eventuali differenze contributive non sarebbero assoggettate al regime sanzionatorio dell'evasione, dovendosi prevedere una ipotesi di carattere omissivo.

Al comma 2 del medesimo articolo, risulta opportuno chiarire se l'indennità risarcitoria prevista sia o meno assoggettata a contributi previdenziali.

Al fine di prevenire fenomeni di *dumping*, si propone l'obbligo in capo alle agenzie in possesso di autorizzazione rilasciata da altri Paesi dell'Unione Europea che effettuano somministrazione di lavoro in Italia di

applicare la disciplina normativa nazionale, nonché le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di settore, prevedendo in ogni caso di violazione, sanzioni in capo all'azienda utilizzatrice.

La Commissione segnala da ultimo l'opportunità di incoraggiare l'impiego di persone disabili da parte delle Agenzie di somministrazione consentendo alle imprese utilizzatrici di computare ai fini della relativa quota obbligatoria i lavoratori disabili quando somministrati con missione non inferiore a dodici mesi.

Apprendistato

Per quanto riguarda la definizione di un unico apprendistato duale (articolo 39), si invita il Governo a valutare l'opportunità di consentirne la stipulazione con giovani iscritti a qualsiasi percorso di istruzione e formazione secondaria superiore, a partire quindi dal quattordicesimo anno di età. La Commissione ritiene indispensabile definire un quadro regolatorio organico e omogeneo per l'intero territorio nazionale, incluse le disposizioni originariamente contenute nel disegno di legge su «la Buona Scuola».

Con riferimento al numero massimo di apprendisti (articolo 40, comma 7), si ritiene opportuno il suo innalzamento nelle imprese sociali ed in quelle comunque individuate dalla contrattazione collettiva. In particolare, le imprese sociali non dovrebbero computare ai fini di questo limite le persone con disabilità intellettiva relazionale, per le quali sarebbe altresì opportuno un periodo di pre-apprendistato della durata di almeno tre anni.

Per quanto riguarda i limiti all'assunzione di nuovi apprendisti derivanti dalle stabilizzazioni di precedenti contratti di apprendistato, la Commissione suggerisce una riformulazione tale da liberare da questo vincolo i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti a tempo indeterminato.

Al comma 2 dell'articolo 41, la Commissione ritiene opportuno prevedere l'apprendistato per la qualifica e il diploma anche nel settore pubblico, come avviene in tutti i Paesi con un apprendistato duale consolidato. Parimenti, a tale scopo, risulta opportuno modificare anche il comma 6 dell'articolo 45.

Con riferimento al comma 5 dell'articolo 41, si propone di aggiungere una specifica disposizione volta a consentire la stipulazione di contratti di apprendistato di durata non superiore a due anni per i giovani delle Province Autonome di Trento e Bolzano che, dopo il conseguimento del diploma, frequentano l'apposito corso annuale che si conclude con l'esame di Stato, previsto per le scuole professionali provinciali ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010.

Si sottolinea la necessità di ridurre il contributo ASpI che la legge n. 92 del 2012 ha aumentato per quei datori di lavoro artigiani e del commercio o pubblici servizi fino all'1,61 per cento con riferimento agli ap-

prendisti e di escludere l'apprendistato dal versamento del contributo di licenziamento previsto dalla legge Fornero.

La Commissione, infine, segnala l'opportunità di comprendere il contratto di apprendistato nel campo di applicazione degli sgravi triennali contributivi previsti per i contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti dalla legge di Stabilità 2015, in quanto esso tutela da sempre in modo crescente il lavoratore.

Si segnala, inoltre, l'opportunità di valutare l'esigenza di una norma transitoria per il periodo precedente l'emanazione del decreto ministeriale volta a definire i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. Si osserva, inoltre, che, riguardo alla determinazione del numero di ore di formazione da effettuare in azienda, il successivo articolo 44, comma 1 fa riferimento – anziché al decreto ministeriale di cui al citato comma 6 dell'articolo 41 – ad un altro decreto ministeriale, da emanarsi secondo la procedura ivi contemplata. La Commissione, pertanto, rileva la necessità di un più chiaro coordinamento riguardo a tale profilo, nonché l'indicazione di termini certi circa l'adozione dei suddetti decreti. In alternativa, si segnala l'opportunità di prevedere una indicazione a livello nazionale di attribuzione dei crediti formativi di cui all'articolo 43, comma 2, nel numero massimo di 60, al fine di evitare modalità di attuazione fortemente differenziate nei territori.

La medesima esigenza di una norma transitoria si pone anche con riferimento al decreto ministeriale che definisce, per l'apprendistato di III livello, lo schema del protocollo che il datore di lavoro deve sottoscrivere con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, o con l'ente di ricerca.

Con riferimento alla misura sanzionatoria prevista all'articolo 45, si suggerisce – anche al fine di agevolare il ricorso al contratto di apprendistato – di eliminare al comma 1 la maggiorazione sanzionatoria del 100 per cento, che non appare coerente con l'attuale contesto sanzionatorio, introducendo in sostituzione la disciplina sanzionatoria dell'omissione contributiva, atteso che l'eventuale violazione non integra certamente una ipotesi di lavoro «nero». Al comma 3 dell'articolo 45, si ritiene opportuno prevedere espressamente che l'esclusione degli apprendisti dal computo ai fini dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi, non opera con riferimento alla disciplina dei limiti quantitativi per le assunzioni a tempo determinato e in somministrazione (articoli 21 e 29 dello schema). Si propone, inoltre, di considerare i contratti di apprendistato nella base di calcolo per il computo del limite percentuale dell'adozione di contratti a tempo indeterminato.

Lavoro subordinato e lavoro autonomo

La Commissione ribadisce la necessità di una formulazione più certa dell'articolo 47 correlandolo con l'articolo 2094 del codice civile. In particolare, si ritiene necessario eliminare il criterio del «contenuto ripetitivo» della prestazione lavorativa e di integrare il criterio relativo alle modalità di esecuzione con la precisazione che devono essere organizzate «unilateralmente» dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro. Ciò al fine evitare ogni sovrapposizione con le più genuine forme di lavoro autonomo e libero-professionale, anche di elevatissimo livello.

Appare utile esplicitare la perdurante legittimità delle collaborazioni autonome di cui all'articolo 2222 del codice civile, aventi per oggetto un servizio a carattere continuativo.

Nell'individuare le ipotesi di sopravvivenza delle collaborazioni a progetto, l'articolo 47, comma 2, indica la possibilità di sopravvivenza delle collaborazioni regolamentate dagli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di specifiche ipotesi ricalcate su quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

La Commissione ribadisce che, ove la norma delega la contrattazione collettiva, questa dovrebbe comprendere anche la dimensione di categoria come quella aziendale consolidando così esperienze già realizzate dagli attori sociali più rappresentativi.

Si propone, altresì, di integrare comunque l'elenco delle esclusioni ivi previste, con le seguenti ipotesi:

– i contratti di collaborazione coordinata e continuativa redatti con l'assistenza delle sedi di certificazione;

– oltre alle ipotesi previste alla lettera *b*), tutte le attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad appositi registri, ruoli, elenchi, albi nazionali e regionali, così come individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro;

le prestazioni negli enti di formazione che sono collegate a progetti oggetto di specifico finanziamento (docenti, organizzatori, ecc.) e le attività educative;

le prestazioni negli enti *no profit* e nella cooperazione internazionale in quanto analogamente collegate a progetti finanziati;

le attività dipendenti da progetti di ricerca scientifica, siano esse svolte da ricercatori o da tecnici di laboratorio o dal personale di assistenza amministrativa;

le prestazioni di recupero crediti, nonché di ricerca di mercato, di telefonia «*outbound*», svolte senza vincolo di orario;

le attività di assistenza a domicilio o presso strutture di lungodegenza organizzate da cooperative sociali quando sono realizzate senza vincolo di orario;

le attività rese da coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia quando caratterizzate da una autonoma organizzazione del tempo di la-

voro, come già disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, oppure da lavoratori subordinati;

le attività svolte in favore di enti e associazioni non operanti a fine di lucro, retribuite a risultato e non soggette a coordinamento né spaziale né temporale.

Con riferimento alla stabilizzazione dei collaboratori e dei titolari di partita Iva (articolo 48), la condizione stabilita alla lettera *b*) del comma 1, realizza una condizione di privilegio dei lavoratori stabilizzati rispetto agli altri dipendenti che deve essere evitata.

All'articolo 48, comma 2, è opportuno prevedere che l'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), comporti l'estinzione degli illeciti non solo amministrativi, contributivi, fiscali ma anche assicurativi.

Si segnala, inoltre, che la soppressione del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro prevista dall'articolo 50 dello schema potrebbe rendere ardua la diversa regolazione di particolari rapporti già evidenziati dalla legislazione vigente come quelli relativi alle prestazioni artistiche o alle attività delle allevatrici sarde e inibire genuine opportunità di lavoro caratterizzate da condivisione del rischio d'impresa e da remunerazione connessa ai risultati.

La Commissione, inoltre, invita il Governo a fare salva la possibilità di avvalersi del contratto di associazione in partecipazione, a prescindere dalla natura dell'apporto, qualora sia l'associato sia l'associante siano società di capitali.

Con riferimento ai contratti già stipulati, la norma transitoria di cui al comma 3 dell'articolo 50, dovrebbe essere resa più certa.

Lavoro accessorio

Relativamente alla disciplina del lavoro accessorio, la Commissione rileva che la definizione di cui all'articolo 51 dovrebbe essere integrata in modo da codificare l'irrilevanza della modalità, autonoma o subordinata, della prestazione, così da incoraggiare, attraverso la certezza regolatoria, l'emersione di segmenti di tessuto produttivo oggi relegati nell'economia sommersa.

La Commissione segnala inoltre l'opportunità di condurre a coerenza i limiti economici relativi da un lato al lavoro accessorio da parte di professionisti e imprese e, dall'altro, alle prestazioni autonome occasionali di cui all'articolo 2222 del codice civile in modo che risultino uniformi i doveri di pagamento dei contributi.

Riguardo alla percezione del compenso da parte del lavoratore successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del committente (articolo 52, comma 4) si ritiene opportuna una più chiara formulazione della norma.

Relativamente all'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro del ricorso a prestazioni occasionali di tipo accessorio da parte del committente (articolo 52, comma 3), risulta opportuna la sua eliminazione, in quanto costituisce un superfluo appesantimento burocratico soprattutto per il datore di lavoro famiglia, atteso che l'elemento qualificante la regolarità del rapporto è già previsto dall'articolo 52 nell'acquisto di uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati. La Commissione segnala che la semplicità delle modalità di gestione è condizione per il successo degli obiettivi di emersione degli spezzoni lavorativi in tutto il territorio nazionale.

Clausola di salvaguardia

La Commissione rileva, infine, che la clausola di salvaguardia prevista all'articolo 56 dello schema si pone in evidente contraddizione con l'indirizzo perseguito dal Governo in termini di contenimento del costo indiretto del lavoro. Se ne propone quindi la soppressione o la sostituzione con altre modalità di copertura, invitando il Governo a considerare gli effetti complessivi della riforma e di questo decreto sulle entrate contributive che a questa Commissione non sembrano destinati a produrre andamenti negativi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che esso è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

valutato che la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità delle lavoratrici e a sostenere le cure parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori rispondono ad esigenze profondamente sentite nel nostro Paese;

considerato che un insieme articolato di misure per la valorizzazione del contributo delle donne alla vita economica e sociale del Paese favorisce il sostegno alla maternità ed alla conciliazione familiare e rappresenta il presupposto indispensabile per garantire la promozione delle pari opportunità nel mercato del lavoro e la crescita del Paese;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.

Innanzitutto la Commissione chiede al Governo di impegnarsi a rendere permanenti i contenuti dello schema di decreto, visto che i commi 2 e 3 dell'articolo 25 dispongono che le misure si applicano in via sperimentale per il solo 2015 – con limitato riferimento alle giornate di astensione riconosciute nel medesimo anno 2015 – e che l'estensione agli anni successivi sia subordinata all'entrata in vigore di decreti legislativi che forniscano adeguata copertura finanziaria.

Considerata l'applicazione in via sperimentale delle norme previste dal decreto, è necessario un chiarimento in virtù di un principio di certezza del diritto, dal momento che la normativa, contenuta nel provvedimento, modifica molte parti di norme vigenti, principalmente il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto 26 marzo 2001, n. 151.

A questo proposito occorre valutare in *primis* se, in relazione alla natura transitoria delle misure in oggetto, sia preferibile usare una tecnica legislativa diversa da quella della novella. Tanto più che il presente decreto dovrà contribuire, come gli altri in attuazione della delega, ad un Testo Unico semplificato contenente norme semplici ed immediatamente comprensibili.

In secundis la Commissione ritiene inoltre necessario che il Governo approfondisca, già in sede di definizione del decreto, quali altre norme,

oltre a quelle stabilite dall'articolo 24 (*Risorse finanziarie per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata*), debbano o possano essere poste in via permanente, anziché in via transitoria, come la novella di cui all'articolo 3 (*Trattamento economico in alcuni casi di risoluzione del rapporto di lavoro durante il congedo obbligatorio di maternità*), che si limita a confermare una disposizione già operante in virtù di una sentenza della Corte costituzionale.

In via generale, si fa notare inoltre che, a causa dei tempi ridotti per l'iter di approvazione e i vincoli finanziari connessi, solo alcuni dei principi e criteri direttivi previsti nella legge delega hanno trovato attuazione nello schema di decreto legislativo. Fra quelli che non hanno trovato attuazione si ricordano i principi previsti all'articolo 1, comma 9, dalla lettera c) sull'introduzione del credito di imposta per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o figli disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo; dalla lettera e) sulla possibilità di cessione, fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, delle ferie in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessiti di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; dalla lettera f) sulla promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali, forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali, nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, nonché dalla lettera l) sulla semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro ed il riordino delle procedure inerenti alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Entrando nel merito degli articoli, con riferimento alla novella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in cui si stabilisce che i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto si aggiungono al periodo di congedo obbligatorio spettante dopo il parto anche qualora il periodo di congedo obbligatorio di maternità superi il limite di cinque mesi, si suggerisce di chiarire se tale meccanismo di recupero dei giorni si applichi anche nelle ipotesi normative specifiche di congedo obbligatorio più lungo, nelle quali, cioè, esso supera, a prescindere dall'eventuale natura anticipata del parto, il limite di cinque mesi.

Inoltre, si nota che la relazione tecnica, relativa alla valutazione degli oneri finanziari derivanti dalla novella, fa riferimento esclusivamente all'ipotesi in cui il parto prematuro sia intervenuto prima dei due mesi precedenti la data presunta. Sul punto, sembra necessario estendere l'ambito di valutazione anche ai parti intervenuti prima del solo ultimo mese precedente la data presunta, con riferimento ai casi in cui la dipendente abbia optato per il congedo flessibile, previsto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

La successiva lettera b) introduce il diritto della madre, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, di chiedere la sospensione del congedo obbligatorio di maternità e di usufruire del medesimo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino; al riguardo,

si suggerisce di chiarire se la locuzione «in tutto o in parte» faccia riferimento alla possibilità di rinuncia ad una parte del congedo o se faccia solo riferimento all'ipotesi che una parte del congedo obbligatorio (relativo al periodo successivo al parto) sia stato già goduto prima della sospensione.

L'articolo 4 estende il nuovo diritto introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), anche ai casi di adozione e di affidamento.

L'articolo 2, comma 1, lettera b) e l'articolo 4, sono disposizioni previste in recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2011 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della lettera c) dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare.

Si suggerisce a tal proposito di rinforzare la parte dove si prevede la produzione di documentazione medica sullo stato di salute della madre lavoratrice. Si ricorda infatti che il momento del parto per una donna è molto delicato per il suo equilibrio psico-fisico e che va salvaguardato il suo diritto al riposo, previsto, non a caso, da un congedo obbligatorio per maternità.

Si segnala inoltre di approfondire la problematica di come conciliare la sospensione del congedo con la gestione del rapporto di lavoro eventualmente instaurato in sostituzione della lavoratrice madre, anche alla luce del fatto che la durata della sospensione non è facilmente determinabile.

Poiché la sospensione del congedo in caso di ricovero del figlio è stata già inserita nella contrattazione di primo livello sarà necessario ora intervenire per via legislativa, o attraverso l'incentivazione della contrattazione collettiva, nei comparti ove non si sia già intervenuti, per prevedere permessi retribuiti per la malattia del figlio nei primi mesi di vita, che la madre possa godere durante il periodo di sospensione del congedo di maternità. In mancanza di ciò, si rischia di alimentare una disparità di trattamento tra madri lavoratrici, in particolare tra coloro che riprendono effettivamente servizio a poca distanza dal parto, non potendo permettersi di stare vicino al figlio neonato senza retribuzione, e coloro che invece possono godere di tale istituto.

All'articolo 5, sarebbe opportuno chiarire se l'estensione del congedo di paternità riguardi anche le fattispecie di adozione o affidamento, con riferimento all'ipotesi che la madre lavoratrice autonoma non abbia fatto richiesta dell'indennità di maternità. Sotto il profilo redazionale, sembrerebbe preferibile inserire la novella in oggetto nell'articolo 66 (*Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole*) del testo unico, anziché nell'articolo 28, essendo essa relativa ai padri lavoratori autonomi.

Appare, opportuno segnalare che il comma 7, dell'articolo 6, dello schema di decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali prevede una ulteriore modalità di fruizione del congedo parentale, mediante la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo pari alla durata del congedo parentale. Si raccomanda, quindi di evitare sovrapposizioni, raccordando le due diverse previsioni.

All'articolo 7, comma 1, lettera b), che esclude la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con i permessi o i riposi contemplati dal decreto legislativo n. 151 del 2001, si suggerisce di chiarire se il divieto di cumulo operi solo per il caso di mancata determinazione, da parte delle suddetti fonti contrattuali, delle modalità della fruizione del congedo su base oraria. Potrebbe, inoltre, essere ritenuto opportuno chiarire se le presenti norme suppletive delle fonti contrattuali si applichino anche per il personale del comparto sicurezza e difesa e per quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, per i quali la disciplina collettiva deve prevedere, altresì, «al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo».

Nella successiva lettera c), si raccomanda di riconsiderare la riduzione del periodo a soli due giorni, in considerazione dell'esigenza di garantire anche una minima programmazione dell'organizzazione aziendale rispetto ad eventuali coperture delle assenze, in coerenza con il principio di contemperanza dei diversi interessi meritevoli di tutela.

Sull'introduzione dell'indennità di paternità in favore del alcuni lavoratori autonomi, di cui all'articolo 15, si invita ad una definizione più esplicita di tale profilo, inserendo tra questi anche i liberi professionisti, come evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 385 dell'11-14 ottobre 2005.

Anche con riferimento all'articolo 20, che aumenta da tre a cinque mesi la durata dell'indennità di maternità, relativa alle libere professioniste per il caso di adozione, potrebbe essere ritenuto opportuno un esplicito riferimento anche all'ipotesi di indennità spettante al libero professionista.

Si segnala quindi un chiarimento sull'ambito di applicazione dell'articolo 23; la norma infatti fa riferimento, per le lavoratrici dipendenti, oltre che alle dipendenti da datori di lavoro pubblici, esclusivamente alle dipendenti da soggetti imprenditori, mentre per le collaboratrici da un lato non si escludono come committenti i datori privati non imprenditori e, dall'altro, si fa riferimento esclusivamente alle collaboratrici «a progetto» (con esclusione degli altri casi di collaborazione coordinata e continuativa).

Riguardo al preavviso al datore di lavoro per la richiesta di congedo, di cui al comma 3, occorre chiarire se le norme sullo stesso riguardino anche i casi di sospensione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Si invita inoltre a considerare l'eventuale problema della lavoratrice inserita nei percorsi di protezione, avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel caso in cui il da-

tore di lavoro non abbia a disposizione un posto di lavoro a tempo parziale, in quanto, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, devono essere rispettate le determinazioni del datore di lavoro relative alle dimensioni del suo organico (Corte Costituzionale 30 dicembre 1958, n. 78).

La Commissione inoltre segnala alcune considerazioni evidenziate dal Servizio di Bilancio del Senato: «atteso che in caso di massimo utilizzo della possibilità introdotta dalla norma l'onere, sulla base di una retribuzione prudenzialmente stimabile in 1.200 euro mensili (dall'ultimo »Salary Outlook 2015« la retribuzione media nel 2014 in Italia è stata di 1.560 euro mensili), potrebbe raggiungere, in termini di maggiori prestazioni, i 10 milioni di euro su base annua (da ridurre a circa 5,5 milioni escludendo dal calcolo i primi 5 mesi del 2015, ormai trascorsi). Rilevato poi che la possibilità di spalmare il congedo su base pluriennale sembrerebbe porre dei problemi in termini di copertura, predisposta per il solo 2015, e pur concedendo che difficilmente l'ipotesi di un pieno utilizzo del beneficio potrebbe in concreto verificarsi, l'ampiezza della correzione in riduzione operata dalla RT non sembra ispirata ad una sufficiente prudenzialità. Si segnala peraltro che la RT non sembra considerare che la norma richiede la presentazione di un certificato dei servizi sociali per l'accesso al beneficio per cui la platea potrebbe essere più piccola rispetto al numero di persone che hanno richiesto aiuto al numero verde. Ciò potrebbe in parte giustificare la stima di un onere più basso.» Pertanto si invita il Governo a fornire un chiarimento su questo punto.

Si invita infine il Governo a definire forme di coinvolgimento delle parti sociali e nell'elaborazione di Linee Guida e modelli che favoriscano la contrattazione collettiva, previste dall'articolo 24.

Al fine poi di raggiungere l'obiettivo di promuovere la contrattazione collettiva per la conciliazione dei tempi per il lavoro e la famiglia si esorta il Governo a prevedere un intervento in materia di defiscalizzazione degli istituti di *welfare* contrattuale.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTO-
FARO, PETRAGLIA, STEFANO E URAS SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 157**

L'11^a Commissione, esaminato l'Atto del Governo n. 157, premesso che:

un'attività adeguatamente remunerata, ragionevolmente sicura e corrispondente alle competenze acquisite nel percorso formativo, costituisce un'aspirazione universale che contribuisce al benessere di ogni persona. Alla stessa stregua della mancanza di occupazione stabile, anche impegni lavorativi che impediscano di conciliare tempi di lavoro e di vita familiare e sociale esercitano un impatto negativo sul livello di benessere individuale. La stessa Costituzione all'articolo 36 ha ribadito a chiare lettere la necessità di apporre dei limiti ai tempi dell'attività lavorativa, proprio nell'ottica di rendere effettivo il principio del lavoro quale momento fondamentale per una vita libera e dignitosa. Pertanto, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro può rappresentare un'adeguata risposta alle necessità dei lavoratori solo se opportunamente informata al principio del bilanciamento delle tutele previste dall'ordinamento giuridico a favore di questi ultimi e della salvaguardia dell'iniziativa economica, anch'essa sancita nella Costituzione. Per tali ragioni l'attuazione di politiche di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro rappresenta una grande opportunità di evoluzione organizzativa non solo delle aziende ma della stessa società civile;

conciliare lavoro e famiglia è una sfida quotidiana che coinvolge uomini e donne, anche se le pratiche della cura sono state a lungo nascoste e invisibili, relegate nel privato e considerate solo un dovere femminile. Ancora oggi, a causa della diseguale distribuzione del carico di lavoro domestico e di cura all'interno della famiglia, la difficoltà di conciliare è avvertita soprattutto dalle donne, in modo particolare nella fase del ciclo di vita immediatamente successiva alla nascita dei figli. Esse continuano ad accollarsi le maggiori responsabilità di cura dei figli e degli altri familiari, indipendentemente dal regime di *welfare* e dalle specifiche politiche familiari e per l'infanzia adottate a livello politico;

inoltre, accanto alle politiche del lavoro ed a quelle del *welfare*, anche le politiche di conciliazione appaiono come politiche di prevenzione dalla povertà. Infatti, tutti i vincoli all'occupazione femminile, oltre che vincoli alle scelte di libertà e di pari opportunità, sono anche in contrasto con il benessere delle famiglie, specie in quei contesti in cui cresce sia l'instabilità del lavoro che l'instabilità dei rapporti all'interno dei nuclei

familiari. Di contro, le politiche di conciliazione, nella misura in cui riescono a decomprimere e a riequilibrare i tempi di cura ed i tempi di lavoro dei genitori, consentono – nell’ottica delle pari opportunità – di dare a tutti i bambini le stesse *chance*: una presenza affettiva ed educativa più equilibrata dei genitori in famiglia;

d’altra parte, la mancanza di un contesto familiare e culturale favorevole alla conciliazione famiglia-lavoro si traduce nel nostro Paese in una bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro ed, al contempo, in una persistente bassa fecondità, da trent’anni, oramai, sotto la soglia dei due figli per donna, creando non pochi problemi sia per la crescita economica del Paese, sia per i rapporti tra le generazioni. Infatti, recenti studi di alcuni organismi internazionali rilevano che i Paesi caratterizzati da una minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro sono quelli che otterrebbero dall’aumento dell’occupazione femminile un maggior vantaggio in termini di crescita. Gli ultimi dati sull’occupazione risalenti al mese di febbraio 2015, denunciano un significativo aumento del lavoro *part-time* involontario, quello cioè, non scelto come temporanea strategia di conciliazione tra partecipazione al mercato del lavoro e responsabilità familiari, in una società in cui la divisione dei ruoli tra uomini e donne è ancora troppo rigida e poco supportata da una reale politica di *welfare*, ma quello imposto dalle aziende, specie nel terziario, come strumento di flessibilizzazione della manodopera, a prescindere dai bisogni di questa, sia in termini di reddito che di conciliazione;

di contro su questo versante, lo schema di decreto n. 157, rappresenta un’occasione mancata, muovendosi nel solco già tracciato dai due precedenti decreti attuativi del cosiddetto *Jobs Act* (quello sugli ammortizzatori sociali e quello sul cosiddetto contratto a «tutele crescenti»), riproponendo la medesima logica di cancellare tutele preesistenti senza estenderne di nuove a chi ne era privo. Ed invero, come del resto evidenziato dalla stessa relazione illustrativa, il provvedimento non opera un riordino dell’intera normativa in materia, né esaurisce le deleghe di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ma ha inteso privilegiare un’impostazione, anche sul piano redazionale, settoriale e minimale, perseguendo l’adozione di soluzioni prive di novità normative e subordinate a vincoli di carattere finanziario, volte meramente a superare questioni interpretative ed applicative insorte a seguito di alcuni pronunciamenti della Corte Costituzionale che aveva a più riprese dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nel TU in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;

il testo appare principalmente carente nella promozione della genitorialità. L’articolo 1, in particolare, propone di tutelare la maternità delle lavoratrici adottando una formulazione che non rende giustizia al principio di alternanza tra i genitori. Il testo del decreto, pertanto, indica solo la donna come la principale destinataria delle misure di conciliazione, trascurando il tema della promozione della paternità e della condivisione nell’accudimento alla famiglia, fotografando e restituendo in tal modo un’immagine molto tradizionale della società italiana e rinunciando, in questo, a

novità legislative capaci di rimuovere alcuni degli ostacoli, anche culturali, che ancora oggi limitano la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Di contro, in altre sezioni si ricorre, linguisticamente e con grande incoerenza stilistica, anch'essa spia di una mancanza di visione generale, il «maschile universale» poco rispettoso della parità di genere, e che mal si concilia con la promozione di una legislazione, come raccomandano le stesse istituzioni europee, che sia *gender neutral*;

tale impostazione sembra aver voluto disattendere quanto disposto, in sede di esame della legge delega n. 183 del 2014, dal Parlamento. In una prima fase, infatti, la titolazione del provvedimento presentava il riferimento alla maternità ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro mentre, a seguito dell'approvazione degli emendamenti nella Commissione Lavoro alla Camera, nonostante i contenuti in merito siano rimasti immutati, è stata modificata, almeno nella denominazione, in modo più coerente con il significato completo delle politiche di *work-life balance*, che inglobano al loro interno anche le misure di sostegno a entrambe le figure genitoriali;

nonostante alcuni indubbi e tiepidi passi avanti rappresentati dal recepimento, nel nostro sistema giuridico, delle suddette declaratorie di incostituzionalità, quindi non propriamente frutto di una significativa conquista legislativa, e la previsione di varie misure quali:

a) la fruibilità del congedo obbligatorio in caso di parto prematuro con ricovero del neonato (articolo 2);

b) la corresponsione dell'indennità di maternità anche nell'ipotesi di licenziamento per colpa grave della lavoratrice che si verifichi durante il congedo di maternità (articolo 3);

c) l'estensione da 3 a 5 mesi dell'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che abbiano adottato un minore (articolo 4);

d) l'estensione del diritto a sostituirsi alla madre, per i padri lavoratori autonomi (articolo 5);

e) la riduzione del termine di preavviso per la richiesta del congedo parentale (articolo 7);

f) l'estensione alle lavoratrici autonome ed alle imprenditrici agricole del diritto all'indennità di maternità anche nel caso di adozione e affidamento;

g) il rafforzamento delle tutele nei confronti delle madri lavoratrici autonome (articoli 15, 16, 18, 19 e 20);

h) il doveroso allungamento del congedo parentale per grave disabilità del figlio fino ai dodici anni di età (articolo 8);

i) l'introduzione di incentivi per le aziende che ricorrono al telelavoro nel caso di lavoratori con figli piccoli;

j) l'equiparazione, al fine di incentivarla, della maternità e paternità biologica a quella adottiva e affidataria;

il testo non dà attuazione di talune deleghe recate dal comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 183 del 2014, quali: l'introduzione del credito di

imposta (cosiddetto *tax credit*) per le donne lavoratrici con figli minori (lettera *c*); la facoltà di cessione delle ferie fra lavoratori in favore del lavoratore genitore di figlio minore (lettera *e*); le modalità di integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia e le cure parentali forniti dalle aziende (lettera *f*); la razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro ed il riordino delle procedure inerenti alla promozione di azioni positive;

di più. Lo schema di decreto, così come proposto al Parlamento, nonostante la sua seppur mal celata ambizione di novellare il precedente TU n. 151 del 2000, rinuncia a ricomprendere tutte quelle misure attualmente previste da altri provvedimenti e finanziate con risorse limitate, a sostegno della maternità e della paternità, come il *bonus* bebè riconosciuto alle famiglie con un reddito fino a 25.000 euro ed il *voucher* asili nido e *baby sitting* per le madri che scelgono di rientrare al lavoro rinunciando al congedo parentale, scelta che denuncia una volontà consapevole di mantenere ancora distante la costruzione di quel sistema integrato di *welfare* per la cura che allarghi le possibilità di scelta delle madri e dei padri nelle strategie di cura tra servizi pubblici, servizi di mercato e cura diretta, e scoraggi la rinuncia all'occupazione;

né ha trovato collocazione all'interno del provvedimento, nell'ambito della promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali, il cosiddetto *tax credit*, forma di sgravio fiscale per le aziende che assumono le donne con figli minori a carico e con un reddito familiare medio basso, che avrebbe costituito il vero banco di prova per comprendere quanto il Governo intenda realmente investire sul lavoro femminile;

un giudizio negativo merita l'opportunità contemplata dal decreto, sicuramente utile e che risponde alla richiesta di maggior flessibilità, di spalmare l'utilizzo del congedo parentale fino ai 12 anni di età, che però si affianca alla contestuale abolizione della possibilità di usufruire del 30 per cento della retribuzione per gli ulteriori periodi utilizzati dagli 8 ai 12 anni, lasciando quindi scoperte proprio le famiglie più bisognose, cioè quelle a più basso reddito. Così come negativa appare la previsione che lascia invariato l'unico giorno di congedo obbligatorio per i padri (già introdotto in via sperimentale dalla cosiddetta legge Fornero n. 92 del 2012 e per questo esaurirà la sua applicazione già nell'anno in corso), che risulta assolutamente inadeguato e carente sul piano della realizzazione di un piena genitorialità condivisa, mentre gli ulteriori due giorni facoltativi riconosciuti al padre vengono sottratti alla madre dal suo monte congedi, realizzando così un disincentivo al loro utilizzo. Infatti qualsiasi congedo parentale può avere una ricaduta negativa sulle lavoratrici, qualora non venga il più possibile condiviso con il *partner*, in quanto le donne avendo retribuzioni di norma più basse sono generalmente coloro che usufruiscono di tali congedi, rimanendo quindi più a lungo lontane dal mercato del lavoro, con possibile ripercussione negativa sulle proprie *skill* e alimentando fattori di segregazione orizzontale e verticale e più in generale di discriminazione;

si ritiene grave l'esclusione della cumulabilità con altri permessi e riposi, in quanto non solo si esclude la compatibilità con i riposi per allattamento, ma soprattutto si esclude la compatibilità con i permessi frazionati *ex lege* n. 104 del 1992 chiesti per il figlio affetto da *handicap* grave;

tutte le suddette forme di flessibilità orarie andranno analizzate con cura per valutarne gli effetti sulla retribuzione e sulla previdenza, anche alla luce del tetto applicato dall'attuale normativa alla contribuzione figurativa, che appare particolarmente penalizzante, pur se alla destandardizzazione degli orari, sotto forma di orari flessibili e di riduzioni volontarie, *part-time*, temporanee o durature che siano, non si può non riconoscere il merito di rappresentare il superamento di quell'inerzia del modello di orario di lavoro *standard*, nato su quella rappresentazione del lavoratore come maschio-*breadwinner*, fino ad oggi forte ostacolo ai nuovi modi di intrecciare la vita e il lavoro delle donne e delle giovani generazioni;

gravissima si ritiene la totale assenza all'interno dello schema di decreto di un rafforzamento normativo richiamando nel testo, e quindi rendendole organiche, le norme che vietano la pratica illecita, sommersa, vessatoria, discriminante ed ancora ampiamente ed inspiegabilmente diffusa nel mercato del lavoro italiano, delle cosiddette dimissioni in bianco, introducendo procedure dissuasive di comportamenti datoriali illegittimi e la possibilità di dimissioni volontarie nel periodo soggetto a divieto di licenziamento, fino al compimento del primo anno di vita del bambino;

tra le disposizioni innovative introdotte dallo schema di decreto merita senz'altro menzione quella che introduce per la prima volta nel nostro sistema di tutele il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati, prevedendo che le stesse possano astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro l'intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi. Alle stesse, sulle quali pesa una doppia fragilità, ovvero quella derivante dalla violenza subita e quella dell'assenza di prospettiva lavorativa, viene anche riconosciuto il diritto alla trasformazione, su richiesta, del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Si tratta per lo più di proposte che appaiono eccessivamente semplificate, poco coerenti con la preziosa esperienza fin qui accumulata dai Centri Antiviolenza e prive di una visione prospettica che metta al centro la necessità di prevenzione e di cambiamento culturale. Viceversa più giusta sarebbe stata la previsione di interventi maggiormente personalizzati sulla base delle indicazioni del centro antiviolenza che prende in carico la vittima di violenza;

la riduzione delle tutele reali sui licenziamenti individuali e collettivi, avviata con la recentissima adozione del sopracitato del decreto legislativo n. 23 del 2015 (cosiddetto decreto sulle tutele crescenti) combinata con la flessibilizzazione selvaggia introdotta dal decreto sui contratti a termine, ossia la possibilità di spezzettare un rapporto di lavoro in contratti di pochi mesi, salvo ricominciare da capo, con un nuovo lavoratore/lavoratrice allo scadere dei tre anni, permetteranno ai datori di lavoro di sot-

toscrivere contratti brevi, rinnovabili più volte, con effetti pratici devastanti soprattutto per le donne lavoratrici. Il datore di lavoro potrà ignorare del tutto legalmente la norma sul divieto di licenziamento durante il cosiddetto periodo protetto, poiché non occorrerà più neanche far firmare, illegalmente, eventuali dimissioni in bianco, o indagare, sempre illegalmente, sulle intenzioni procreative della lavoratrice al momento della sua assunzione: basterà infatti fare sistematicamente contratti brevi, senza l'obbligo di rinnovarli alla loro scadenza in caso di gravidanza, con relativa perdita del diritto alla indennità di maternità piena. Queste prevedibili conseguenze avrebbero dovuto suggerire al Governo l'adozione di misure di rafforzamento della maternità e della genitorialità;

una compiuta politica di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro non dovrebbe prescindere dal riconoscimento delle fasi della vita dedicate alla cura della famiglia, in forma di crediti ai fini pensionistici di contributi figurativi legati al numero dei figli, o, nel quadro di una revisione del sistema pensionistico che contempli flessibilità e libertà di scelta, di accesso anticipato al trattamento previdenziale per necessità di accudimento di persone non autosufficienti. Niente di tutto questo è contemplato nell'agenda di Governo;

riguardo alle risorse finanziarie, il testo reca misure sperimentali che, come specificato nel comma 2 dell'articolo 25, sono applicabili al solo anno 2015, vanificando quindi di fatto la portata normativa della proposta, con l'eccezione delle misure previste all'articolo 24, valevoli per il triennio 2016-2018: l'eventuale riconoscimento dei benefici previsti dal decreto in anni successivi al 2015 è, infatti, condizionata alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria;

il testo prevede il carattere sperimentale anche per misure che non hanno un carattere oneroso e che potrebbero invece applicarsi sin da ora in via permanente a decorrere dall'anno 2015, e segnatamente:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- b) agli articoli 4, 6, 11, 12, 21 e 22; agli articoli 14 e 17, che modificano due rubriche, legandosi tuttavia a innovazioni della normativa sostanziale;
- c) agli articoli 17, 18, 19 e 20 «nell'ipotesi di adeguamento da parte degli enti delle relative contribuzioni» per le libere professioniste;
- d) all'articolo 21, che espunge dall'elenco dei provvedimenti che permangono in vigore disposizioni già abrogate, inserendovi altresì un nuovo decreto ministeriale;

inoltre, l'articolo 26 reca una clausola di salvaguardia da attivare qualora, a seguito del monitoraggio degli effetti finanziari delle misure previste dallo schema di decreto svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso l'utilizzo del sistema permanente di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, si verificano o stiano per verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente

articolo 25. In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla rideterminazione dei benefici ivi previsti, con particolare riferimento a quelli di cui agli articoli da 7 a 10;

l'articolo 24 destina, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, per la promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata, una quota pari al 10 per cento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (pari a 39 milioni di euro) secondo criteri e modalità fissati con apposito decreto interministeriale. Il decreto interministeriale definisce ulteriori interventi in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, anche attraverso l'elaborazione di linee guida, volte a favorire la stipula di contratti aziendali, a cui provvede un'apposita cabina di regia, presieduta da un rappresentante del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti delle amministrazioni competenti, con l'ulteriore compito di coordinare le attività di monitoraggio dei suddetti interventi;

nel testo iniziale del decreto legislativo lo stanziamento previsto per la realizzazione degli obiettivi era di 222 milioni di euro, ridotti in un secondo momento a 104 milioni di euro: si riducono gli stanziamenti inizialmente previsti per la realizzazione degli obiettivi prioritari della delega e si stanziavano 39 milioni di euro per la contrattazione di secondo livello, a discapito della contrattazione collettiva nazionale;

il testo non specifica, in conformità alla norma posta nella disciplina di delega, se il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, verosimilmente, la sperimentazione prevista dal testo, sarà limitata ai restanti sei mesi dell'anno 2015. Infatti lo stesso specifica che le disposizioni in esso contenute hanno carattere sperimentale per il solo 2015 e considerando il tempo ancora occorrente per l'approvazione, si corre il rischio che la sperimentazione sia limitata a pochi mesi. Sarebbe stato pertanto più utile prevedere un'efficacia temporale più lunga;

per concludere, occorre liberare ogni singolo lavoratore dalla gestione dell'intreccio tra dimensione lavorativa e dimensione privata, intreccio che nel nostro Paese si regge sul cosiddetto «*welfare* familistico», come dimostra una recente ricerca Istat, e che evidenzia il doppio ruolo esercitato dalla donna lavoratrice che, in mancanza di servizi ed infrastrutture adeguate si traduce nell'ingranaggio diabolico della «doppia giornata di lavoro». E' quindi indispensabile rivedere, in senso innovativo, questo «*welfare* familistico», favorendo la reale ed effettiva ripartizione delle responsabilità familiari tra i due generi, una diversa organizzazione del lavoro ed un potenziamento di tutti i servizi volti al sostegno dei carichi familiari nel territorio attuato, soprattutto, con un consistente aumento dell'offerta di asili nido e di servizi per l'infanzia. A tutto questo lo schema di decreto n. 157 sembra non voler rispondere, se non in parte;

esprime parere contrario

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
CATALFO, PUGLIA E PAGLINI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157**

L'11^a Commissione del Senato,

in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e dei lavoro (AG n. 157)

premessi che:

lo schema di decreto in esame contiene prevalentemente norme di modifica del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001;

considerato che:

come rilevato dalla Commissione europea nel suo recente rapporto sugli investimenti sociali «Dal punto di vista di investimenti nel sociale, l'Italia mostra gravi carenze in termini di adeguatezza dei sistemi di congedo, la loro interazione con i servizi per l'infanzia e efficace parità di genere nei ruoli genitoriali. A partire dal 2012 (legge n. 92 del 2012), ci sono stati cambiamenti nel sostegno di paternità e l'impiego di madri. Questi hanno contribuito a sostenere i genitori, promuovendo una cultura dei doveri di custodia dei bambini condivise all'interno delle famiglie, facilitando la conciliazione tra lavoro e vita familiare. Tuttavia, sono anche stati criticati per la breve durata del congedo di paternità e l'uso di un sistema di *voucher* per servizi di custodia, che potrebbero portare ad un uso limitato di congedo parentale – poiché il primo è un'alternativa a quest'ultimo.»

in Italia, la spesa per regimi di prestazioni familiari (in contanti e in natura) corrispondevano al 64 per cento (nel 2008) e al 62 per cento (nel 2012) della media UE di euro per abitante (ai prezzi del 2005). Le risorse totali dedicate principalmente agli strumenti che supportano le famiglie sono aumentate del 53 per cento nel 2014 rispetto al 2010 (ma solo del 6 per cento rispetto al 2008), e si prevede un ulteriore aumento nel 2015 e nel 2016. Tuttavia, sottolinea la Commissione «tali aumenti non rappresentano una chiara evoluzione verso un sistema di investimenti nel sociale (SI): quando l'SI è ripartito per tipo di spesa, la maggiore tendenza in realtà favorisce le prestazioni in denaro (per esempio, i *bonus* e buoni nel caso dei neonati o adottati) in confronto ai servizi *face-to-face* (ad esempio quelli sostenuti da un fondo nazionale per le politiche della famiglia sono diminuiti del 88 per cento tra il 2008 e il 2014)»;

lo schema di decreto in esame introduce l'estensione di alcuni diritti e tutele, necessarie per una sempre maggiore evoluzione dei mutamenti sociali positivi, in particolare:

a) riconoscendo ad entrambi i genitori il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un bambino, il provvedimento promuove, anche attraverso specifici incentivi, un modello di genitorialità piena che si va sempre più affermando con il diffondersi della cosiddetta paternità responsabile;

b) parificando, come già indicato dalla Corte Costituzionale, i diritti dei genitori naturali, adottivi ed affidatari, attraverso l'equiparazione della durata del congedo di maternità tra lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti, rimuove i negativi effetti di un'ingiusta gerarchia di valori;

c) lasciando alla donna la scelta della distribuzione prima e dopo il parto del tempo complessivo di astensione obbligatoria dal lavoro, riconosce a ciascuna madre il diritto di autonoma gestione di tempi così personali, pur nella salvaguardia della salute del nascituro;

d) estendendo i tempi di astensione della fruibilità del congedo parentale per la cura dei figli, più compiutamente riconosciuti ai padri (anche se la madre è lavoratrice autonoma) e ai lavoratori autonomi (nel caso in cui la madre sia lavoratrice dipendente) ridisegna la gerarchia fra tempi di lavoro e tempi di cura, con l'obbligo di prevedere a vantaggio di questi ultimi nuovi diritti e risorse;

e) estendendo l'automaticità delle prestazioni, ovvero il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità anche in presenza di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del committente, per le lavoratrici iscritte alla gestione Separata INPS non iscritte ad altre forme obbligatorie, porta alla necessità di non identificare il mondo del lavoro esclusivamente con quello del lavoro dipendente, operando anche concretamente un primo passo nella più universale direzione del riconoscimento pieno del valore sociale della maternità, a prescindere dalla condizione lavorativa della donna;

in particolare appare positivo il recepimento tramite la novella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della sentenza della Corte Costituzionale 4-7 aprile 2011 n. 116, tematica segnalata fin dall'inizio dell'*iter* parlamentare della legge delega con appositi emendamenti trasfusi poi nell'ordine del giorno G5.203;

restano tuttavia ulteriori problematiche aperte, *in primis*, la omogeneizzazione degli investimenti tra i diversi settori di politica sociale in Italia. Lo sbilanciamento, dal punto di vista funzionale, a favore del sistema di protezione sociale per la vecchiaia (pensioni), la frammentarietà e il carattere corporativo del sistema di *welfare* italiano hanno ostacolato lo sviluppo di politiche che combinano le strategie di investimento per il sociale con la tutela dei diritti delle persone in condizioni di povertà e di esclusione sociale. L'impatto della crisi del debito sovrano e la persistente stagnazione economica, da un lato, e le misure recentemente adottate nel settore della politica sociale, dall'altro, hanno portato ad un aumento dei ri-

schì sociali per grandi fasce della popolazione in particolare i bambini che presentano particolari criticità dal punto di vista degli investimenti sociali, madri sole e disoccupati di lunga durata;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

il riferimento al carattere «sperimentale» delle misure dello schema di decreto in esame di cui all'articolo 25 così come la formulazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, risultano foriere di incertezza sul carattere non transitorio e finanche sulla effettiva attuazione delle disposizioni di cui allo schema di decreto stesso. Appare dunque necessaria una espunzione di tali disposizioni dal testo o quantomeno una loro riformulazione;

appare inoltre necessario, al fine di dare reale completezza al quadro di riforma previsto dal comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 183 del 2014, provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *c)*, *f)* e *i)* del medesimo comma;

appare a tal fine necessario provvedere ad incrementare, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, le risorse stanziare per l'attuazione del piano straordinario d'intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, in modo tale da garantire alle madri lavoratrici:

a) l'istituzione di nuovi nidi aziendali, sia presso le sedi centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni nazionali, singole o tra loro consorziate, sia nei comuni, sia nel settore privato (attraverso convenzioni e relativi incentivi finanziari alle aziende), anche al fine di conseguire l'obiettivo comune europeo della copertura territoriale di almeno il 33 per cento per la fornitura di servizi per l'infanzia (bambini al di sotto dei tre anni), come fissato dall'Agenda di Lisbona;

b) al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un contributo finanziario mensile per i servizi di *babysitting*, e asili nido pubblici o privati in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della lavoratrice, anche al fine di promuovere, nel mercato del lavoro la parità tra uomo e donna. In alternativa, l'incentivazione su tutto il territorio di servizi integrativi e innovativi, quale «il nido di famiglia», gestito dalla «*tagesmutter* o mamma di giorno», che accudisce ed educa presso la propria abitazione bambini da 0 a 6 anni;

c) l'utilizzo di servizi di *babysitting*, attraverso la deduzione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, delle retribuzioni eventualmente corrisposte ad addetti ai predetti servizi, compresi i contributi previdenziali e assistenziali per l'adempimento dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei loro confronti;

al fine di favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, oltre che per le esigenze di cure parentali, appare necessario assicurare la creazione di una cornice normativa che includa tra le forme più moderne di lavoro, anche fondate sulla

digitalizzazione, capaci di coniugare le esigenze dell'impresa con quelle dei lavoratori e lavoratrici (*smart working*, lavoro a distanza, lavoro agile), senza limitarsi ad affidarne la regolamentazione alla contrattazione aziendale di secondo livello e al ruolo attivo delle aziende, garantendo altresì piani incentivanti e agevolazioni fiscali e contributive per le imprese che decidono di adottare le suddette modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa nuove e diverse dal telelavoro [si vedano gli ordini del giorno G/1428-B/41/11 (testo 2) e G/1428-B/44/11 (testo 2)];

nell'ambito dell'utilizzo del congedo parentale fino ai 12 anni di età valutare la possibilità di concedere un supplemento del 30 per cento della retribuzione per gli ulteriori periodi utilizzati dagli 8 ai 12 anni, in modo da garantire le esigenze delle famiglie con le fasce di reddito più basse [si veda ordine del giorno G/1428-B/42/11 (testo 2)];

all'articolo 7 sarebbe opportuno prevedere al comma 1, lettera b) di concedere la fruizione del congedo parentale su base oraria, giornaliera, settimanale, mensile, anche alternando le modalità di fruizione in base alle esigenze [si veda ordine del giorno G/1428-B/43/11 (testo 2)];

all'articolo 13, sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito dell'equiparazione delle lavoratrici subordinate con le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'INPS, l'equiparazione del limite di età del bambino, in caso di adozione o affidamento [si veda ordine del giorno G/1428-B/43/11 (testo 2)].

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DALLA SENATRICE MUNERATO
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157**

La Commissione 11^a,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo in materia «conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro», in attuazione dell'articolo 1, commi 8, 9 e 11, della legge n.183 del 2014;

preso atto del contenuto dello schema, volto alla revisione ed all'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di garantire idoneo sostegno alle cure parentali;

considerato che lo schema in esame dà parziale attuazione al contenuto della delega, non attuando tutti i principi e criteri direttivi contenuti nel predetto comma 9 dell'articolo 1 della legge delega, con particolare riguardo a:

1. l'attuazione delle cosiddette «ferie solidali», vale a dire la possibilità di cessione tra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessiti di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute (lettera *e*) del comma 9 della legge delega);

2. l'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali, forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali, nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'impiego ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi (lettera *f*) del comma 9 della legge delega);

ritenuta la non attuazione dei predetti criteri e principi direttivi una grave negligenza da parte del Governo, disattento e poco sensibile alle reali richieste di aiuto da parte delle madri lavoratrici e dei lavoratori genitori di figli affetti da patologie gravi;

ricordato infatti che la nascita di un figlio rappresenta la maggiore causa di perdita dell'occupazione e/o di sottoccupazione femminile, causa la carenza di strutture e servizi, come appunto gli asili nido aziendali, o l'insufficienza di quelli esistenti, come gli asili nido comunali;

rimarcati i problemi che incontrano i lavoratori e le lavoratrici genitori di figli affetti da gravi patologie, per i quali le ferie ed i permessi maturati non sono mai sufficienti rispetto alla reale necessità di rimanere accanto al proprio figlio malato;

considerato, altresì, il rilievo del Servizio bilancio del Senato in merito alle insufficienti coperture degli oneri derivanti dall'introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;

esprime parere contrario

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTO-
FARO, PETRAGLIA, STAFANO E URAS, SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 158**

L'11^a Commissione, esaminato l'Atto del Governo n. 158, premesso che:

la legge n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs Act*) all'articolo 1, comma 7, ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante «un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro», in coerenza con la regolazione comunitaria e le convenzioni internazionali;

nello specifico, lo schema di decreto legislativo del Governo dà attuazione al comma 7, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *h)*, *i)*, che prevedono quanto segue:

la lettera *a)* stabilisce di individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali. Il contenuto della lettera *a)* è tanto generico che si fa fatica ad individuare in essa principi e i criteri direttivi rispettosi dettato dell'articolo 76 della Costituzione;

la lettera *b)* stabilisce che il decreto delegato debba «promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti»;

la lettera *d)* dispone il rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;

la lettera *e)* stabilisce la revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita;

la lettera *h)* prevede la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

la lettera *i)* prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico semplificato al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative;

lo schema di decreto delegato in esame ha conservato ed è intervenuto sui seguenti contratti: il contratto di lavoro a tempo indeterminato; part-time; la somministrazione; il tempo determinato; l'apprendistato; il lavoro intermittente; il lavoro ripartito; il lavoro accessorio;

inoltre ha previsto che:

1) i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro non saranno più possibili, mentre quelli in essere sono fatti salvi fino alla loro cessazione;

2) i contratti di collaborazione anche a progetto restano vigenti soltanto:

a) per le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) per le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) per le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) per le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

dal 1° gennaio 2016 è previsto che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applichi anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Nelle pubbliche amministrazioni la nuova disciplina si applicherà dal 1° gennaio 2017.

valutato che:

sulla delega in generale:

dalla lettura del contenuto della delega emerge la mancata indicazione delle tipologie contrattuali che debbono essere conservate o modificate – salvo poche eccezioni –, mentre il principio al quale il Governo dovrebbe attenersi è vago, limitato alla valutazione del «l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale» dei contratti. Si tratta di una delega generica che viola i criteri stabiliti dall'articolo 76 della Costituzione ed espone lo schema in esame alla probabilità di una declaratoria di incostituzionalità;

sui contratti di lavoro a tempo indeterminato:

l'articolo 1 riproduce l'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo n. 368 del 2001 recante la disciplina del contratto a tempo determinato, in attuazione della direttiva europea che ha recepito integralmente l'*Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato* siglato dalle parti sociali europee. Tale comma è ripreso dal preambolo dell'*Accordo*;

il punto 6 delle Considerazioni generali della direttiva europea in materia di lavoro a tempo determinato precisa anche che: «i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento». Lo schema in esame – e i decreti legislativi di attuazione del *Jobs Act* in generale – ignorano la seconda parte di questo considerando, a riprova del rifiuto di riconoscere che il contratto a tempo indeterminato contribuisce alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento;

eppure la delega – pur vaga – ha sul contratto a tempo indeterminato almeno un contenuto normativo chiaro riconducibile al Considerando 6 della direttiva, poiché impone al Governo di renderlo «più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti». Invece, le innovazioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame favoriscono altre tipologie contrattuali – come si evidenzierà in seguito – e non contengono neppure una previsione che aumenti la convenienza del contratto a tempo indeterminato, in termini di oneri diretti e indiretti, rispetto alle altre tipologie contrattuali. E altrettanto ha fatto il decreto legislativo che ha introdotto il contratto a tutele crescenti. Infatti l'aver reso leciti i licenziamenti illegittimi non costituisce una misura di riduzione di oneri diretti e indiretti in favore del tempo indeterminato, ma solo una penalizzazione per i lavoratori. Né possono essere annoverati come favorevoli i vantaggi contributivi previsti dalla legge di stabilità per il 2015, in quanto non strutturali, ma validi solo per un triennio;

sui contratti di lavoro a tempo parziale:

il contenuto dell'intero Capo II dello schema di decreto «Lavoro ed orario ridotto e flessibile», articoli da 2 a 9, contiene disposizioni che non sono oggetto di delega dei commi 7 e 11, pertanto tale Capo risulta essere in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione in quanto emanato dal Governo in assenza di delega;

lo schema di decreto legislativo in esame abroga il decreto legislativo n. 61 del 2000, che ha recepito la direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dai sindacati europei;

lo schema di decreto legislativo introduce alcune innovazioni che riducono spazi e prerogative alla contrattazione collettiva e alle rappresentanze sindacali e – in almeno due casi rilevanti – colpiscono i diritti dei lavoratori. Tali innovazioni pongono un problema di compatibilità con la direttiva europea;

viene abrogata la disciplina attualmente in vigore che prevede esplicitamente che i contratti collettivi nazionali «possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline (relative al ricorso al tempo parziale e al lavoro supplementare) rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto». Le conseguenze di questa abrogazione portano a ritenere che si sia voluto eliminare un potere precedentemente conferito alla contrattazione;

è abrogata la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale (articolo 4 del decreto legislativo n. 61);

si conferma la precedente disciplina in materia di contenziosi, nei casi in cui il contratto scritto non determini la collocazione temporale dell'orario della prestazione lavorativa. Tuttavia, il giudice è ora chiamato a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Tale criterio di decisione equitativa del giudice era già previsto dalla precedente disciplina, ma si applicava solo in mancanza di regolamentazione specifica sul punto da parte dei contratti collettivi. Con la disciplina recata dallo schema di decreto legislativo non sarà più così e il giudice non utilizzerà il contratto collettivo in via principale per dirimere eventuali contenziosi sulla collocazione dell'orario;

lo schema di decreto legislativo modifica per alcuni aspetti il ruolo delle rappresentanze sindacali. Non è stato riprodotto, infatti, l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 61 del 2000 che prevedeva – fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi – l'obbligo del datore di lavoro di informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare;

è abrogata anche la previsione secondo cui i centri per l'impiego e le agenzie di lavoro sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale puntuale informazione sulla disciplina legislativa prevista, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro (articolo 3, comma 14, decreto legislativo n. 61). Per le agenzie di lavoro la mancata fornitura di detta informativa costituiva comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della revoca dell'autorizzazione (a norma dell'articolo 10, comma 12, lettera *b*), del decreto legislativo n. 469 del 1997);

con riferimento al lavoro supplementare si mantiene l'obbligo che i contratti collettivi stabiliscano il numero massimo delle ore di lavoro supplementare, ma è stato abrogato l'obbligo di prevedere le «causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare». L'eliminazione delle cau-

sali è dovuta al fatto che l'articolo 4, comma 5, ora prevede che se il contratto collettivo non contenga una specifica disciplina del lavoro supplementare, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare in misura non superiore al 15 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15 per cento, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Poiché la maggiorazione retributiva del lavoro supplementare deve sempre fare riferimento alla retribuzione contrattuale, tale limite del 15 per cento andrebbe pertanto soppresso.

è grave l'abrogazione del divieto di licenziamento per giustificato motivo quando il lavoratore rifiuti di prestare il consenso allo svolgimento del lavoro supplementare (articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2000), pur conservando l'obbligo di richiedere il consenso del lavoratore che sia chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare – che non sia previsto e regolamentato dal contratto collettivo. In questo modo il consenso da prestare rimane solo formale, in quanto chi non accetta di svolgere tale lavoro potrebbe subire la minaccia o l'effettivo licenziamento per giustificato motivo;

nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è consentito dalla disciplina in vigore lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, ma lo schema di decreto legislativo abroga l'applicazione a tali prestazioni della disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno;

viene abrogato il diritto al risarcimento del lavoratore in caso il datore di lavoro non rispetti il diritto di precedenza, oggi previsto in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio (comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000);

viene abrogata la sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro per la mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare, prevista dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 61 del 2000. Gli importi delle sanzioni erano destinati alla gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

lo schema di decreto legislativo interviene anche sulla modificazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Con riferimento ai lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, è stato confermato il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale e la possibilità – a richiesta del lavoratore – di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Tuttavia è stato abrogato il comma che faceva salve, in ogni caso, l'applicazione di disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro;

a tale riguardo si propone inoltre che per i medesimi lavoratori e per tutti i portatori di patologie gravi e/o sottoposti a cure post-operatorie o a terapia salvavita, andrebbe previsto altresì: *a)* l'esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, previsti dalla contrattazione collettiva o individuale; *b)* il diritto alla conservazione del posto di lavoro, indipendentemente dalla durata del decorso della malattia e dei giorni di assenza, dovuti anche dalle terapie salvavita; *c)* la corresponsione, da parte del datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, di una integrazione di quanto percepisce in forza di disposizioni legislative e/o contrattuali, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato;

sui contratti di lavoro intermittente:

con riferimento a questo contratto, più volte introdotto e abrogato nel nostro ordinamento è abrogata – ancora una volta – una disposizione che riguarda i contratti collettivi. Secondo tale disposizione le parti dovevano recepire nel contratto le indicazioni contenute nei contratti collettivi, ove previste, oltre ad indicare agli altri gli elementi costitutivi del rapporto previsti dalla legge;

si prevede che il lavoratore intermittente, al pari di quello continuativo, ha l'obbligo di comunicare il proprio stato di malattia, nel corso della quale non solo non recepisce la contribuzione ma «nel periodo di temporanea indisposizione non matura il diritto all'indennità di disponibilità», in palese violazione dell'articolo 38 della Costituzione che prevede che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia»; si prevede inoltre che il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto; è il caso di rilevare come invece i lavoratori ordinari non solo godano del trattamento di malattia, ma per essi la contrattazione collettiva non prevede alcuna facoltà di recesso prima di 4 o 5 giorni consecutivi di assenza ingiustificata;

sui contratti di lavoro a tempo determinato:

lo schema di decreto legislativo abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 368 del 2001 che regola il contratto di lavoro a tempo determinato. Le disposizioni del decreto legislativo n. 368 del 2001, che da ultimo erano state oggetto di modifica e integrazione da parte del decreto-legge n. 34 del 2014 (decreto Poletti) non vengono semplicemente riprodotte. Il contratto di lavoro a tempo determinato viene ulteriormente modificato e integrato con elementi anche estremamente negativi;

la riorganizzazione della materia operata dal Governo, lungi dall'essere una razionalizzazione, è confusa e rende molto difficile la ricostruzione dell'impianto normativo. Attraverso un lavoro di «taglia e

cuci» sono stati spostati o fusi periodi, commi e articoli. In questo modo il testo risulta costellato anche di contraddizioni;

una contraddizione è la seguente:

a) la successione di due contratti a tempo determinato senza alcuna soluzione di continuità oggi determina che il rapporto di lavoro si considerasse a tempo indeterminato fin dalla data di stipulazione del primo contratto (articolo 5, comma 4, decreto legislativo n. 368 del 2001). Con la modifica introdotta i contratti possono succedersi anche senza interruzione temporale tra l'uno e l'altro (articolo 17, comma 2 dello schema in esame) fermi la durata massima complessiva di 36 mesi e il massimo di 5 rinnovi;

b) tuttavia, viene mantenuta la disposizione che stabilisce quanto segue: qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato (articolo 5, comma 3, decreto legislativo n. 368 del 2001, ora articolo 19, comma 2). Le lettere *a)* e *b)* sono in contraddizione, poiché così come le disposizioni sono state riscritte sembrerebbe che se due contratti a tempo determinato si succedono senza interruzione, il rinnovo è legittimo. Però se tra un contratto a termine e il suo rinnovo intercorrono meno di 10 giorni (o 20 giorni nel caso di contratto di durata superiore a sei mesi), il nuovo contratto viene considerato a tempo indeterminato;

il decreto legislativo n. 368 del 2001 prevede che oltre i 36 mesi si possa concludere un ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto (articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 2001). Lo schema di decreto legislativo in esame stabilisce, invece, che l'ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, abrogando l'assistenza delle organizzazioni sindacali e la determinazione da parte loro della durata del nuovo contratto. In questo modo si ottiene l'effetto che la durata massima del contratto possa passare da 36 a 48 mesi, ma senza escludere che il contratto possa durare anche più a lungo. Infatti, in apertura del comma 2 dell'articolo 17 è stata inserita una clausola di portata generale, la quale stabilisce che i contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possano prevedere una durata massima dei contratti a tempo determinato superiore a 36 mesi. Nella disciplina attuale, invece, l'articolo 10, comma 7, primo periodo, del de-

creto legislativo 368 del 2001 prevede che i contratti collettivi possano solo introdurre limiti quantitativi all'utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato. È grave che lo schema di decreto legislativo non prevede incompatibilità tra l'aumento della durata prevista dai contratti e quella stabilita direttamente tra datore di lavoro e lavoratore presso la Direzione territoriale del lavoro. In tal modo i contratti a tempo determinato potranno durare, mediante le proroghe, ben oltre 48 mesi. Questa possibilità verrà aggravata dal conferimento anche ai contratti aziendali e non solo a quelli nazionali del potere di derogare in aumento alla durata dei contratti;

inoltre, sempre l'articolo 17 prevede quale unico limite all'abuso del contratto a tempo determinato, che esso sia concluso «per lo svolgimento di mansioni di pari livello», mentre il decreto legge 43 del 2014 prevede «per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione»; tale modifica renderà possibile, aggiungendo o togliendo uno dei compiti assegnati al lavoratore, aumentare o diminuire il suo livello e in tal modo prorogare il contratto a tempo determinato oltre ogni limite consentito; altresì, con il combinato disposto dell'articolo 55 (mansioni) che prevede la possibilità unilaterale di attribuzione di una mansione di livello inferiore, il contratto potrà già nascere di sei anni, qualora il datore di lavoro avrà l'accortezza di operare tale dequalificazione prima del finire dei 36 mesi; ed ancora, il contratto potrà essere da subito di nove anni se il datore di lavoro, al termine dei primi 72 mesi, promuoverà il lavoratore a livello immediatamente superiore; inoltre l'articolo 21, comma 4, precisa che in caso di sfioramento della percentuale massima di ricorso al lavoro a termine del 20 per cento, resta comunque esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, in cambio di una sanzione amministrativa, con ciò sancendo la totale deregolamentazione del lavoro precario che non ha più nessun vincolo:

viene abrogata la previsione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 2001, la quale stabilisce che il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere «una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro». Viene solo mantenuta dall'articolo 24 la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 7, che in materia di formazione stabilisce che: «I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale». L'abrogazione della formazione obbligatoria dei lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende – in materia di sicurezza sul lavoro – rappresenta un *vulnus* e una sottovalutazione del problema degli incidenti in materia di lavoro;

come già ricordato, il decreto legislativo n. 368 del 2001 ha recepito la direttiva europea, in materia di contratti a tempo determinato. Al

momento la disciplina italiana viola palesemente la direttiva europea sotto diversi profili;

la clausola 1 della direttiva stabilisce che il suo obiettivo è:

- a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
- b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

A tale proposito, la clausola 5 rubricata «Misure di prevenzione degli abusi» stabilisce che:

1) ogni volta che vengono modificate le disposizioni in materia di contratti a tempo determinato «devono essere consultate le parti sociali», cosa che non è avvenuta nella circostanza dell'adozione dello schema di decreto legislativo in esame e neppure in occasione delle modifiche precedenti;

2) per prevenire gli abusi, la direttiva stabilisce che le disposizioni nazionali devono contenere una o più misure relative a:

- «a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
- b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
- c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.»

dalle disposizioni italiane di attuazione sono del tutto scomparse, già con il decreto legge n. 34 del 2014, le ragioni obiettive per giustificare i rinnovi dei contratti a tempo determinato. Si ricordi che l'articolo 1 del decreto legislativo 368 del 2001 stabiliva che per la stipulazione del contratto a tempo determinato fossero necessarie «ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo». Tale formulazione si può modificare e ridefinire, ma non si può eliminare;

pertanto, in qualsiasi momento, l'Italia potrebbe essere oggetto dell'apertura di una procedura da parte della Commissione europea o, in sede di rinvio pregiudiziale, potrebbe subire gli effetti di una sentenza della Corte di giustizia;

l'obiettivo principale della direttiva è quello di combattere la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. La disposizione che contiene il divieto di discriminazione è fornita di sanzioni in caso di violazione, ma esse non sono mai state aggiornate dal 2001, data della sua entrata in vigore. L'ammontare delle sanzioni amministrative è riportato senza modifiche dallo schema di decreto in esame, ovvero: «Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro». Si tratta di sanzioni pecuniarie esigue, specie per una media o

grande azienda. Anche questo elemento rende manifesto che le disposizioni vengono modificate quasi esclusivamente nella direzione che favorisce quei datori di lavoro che non rispettano le leggi e poco i lavoratori, anche quando ad essere violato è il principio che vieta la discriminazione;

l'esame delle modifiche apportate alla disciplina del contratto a tempo determinato dimostra in maniera chiara quanto la delega del legislatore sia stata violata, continuando a prevedersi un incremento ulteriore di misure di favore per questa tipologia contrattuale, rispetto al contratto di lavoro a tempo indeterminato;

sui contratti di somministrazione:

lo schema di decreto legislativo in esame supera ogni limitazione precedente esistente in materia di somministrazione a tempo indeterminato;

l'articolo 29 dello schema prevede che le aziende potranno sempre assumere lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ma il loro numero non potrà eccedere il 10 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato alle dirette dipendenze del datore di lavoro. Tuttavia, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale potranno prevedere un numero di lavoratori somministrati ancora più alto, ma non più basso;

lo schema di decreto legislativo ha eliminato la disposizione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che stabiliva che i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. Questa abrogazione potrebbe essere gravida di conseguenze negative per i lavoratori, che alla fine di una missione potrebbero essere licenziati anche quando il contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato, per il solo fatto che la missione è finita. Nel decreto legislativo non vi è un rinvio, infatti, all'applicazione alla somministrazione a tempo indeterminato delle disposizioni in materia di licenziamento;

nel caso in cui, invece, il somministratore mantenga a sua disposizione il lavoratore a tempo indeterminato, l'articolo 32 dello schema ha mantenuto la previsione in base alla quale al lavoratore è dovuta una indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore a quanto previsto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La disciplina attualmente in vigore stabilisce anche che il decreto del Ministero aggiorni periodicamente la misura dell'indennità, ma questa previsione purtroppo è stata abrogata;

il comma 3 dell'articolo 29 specifica che la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti

delle pubbliche amministrazioni ma – aggiunge – «Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001», che reca il testo unico in materia di pubblico impiego. Tale rinvio è davvero poco intelligibile;

lo schema di decreto legislativo abroga definitivamente e del tutto le causali nella somministrazione a tempo determinato, omologando la fattispecie a quella del normale contratto a tempo determinato (come previsto dal decreto Poletti), senza alcuna valutazione della possibile esistenza di interessi generali che giustificano il mantenimento di limiti o causali, come previsto dalla direttiva europea 2008/104/CE;

lo schema abroga anche l'articolo 28 del decreto legislativo n. 276 del 2003 il quale punisce la somministrazione fraudolenta. L'articolo abrogato recita: «Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione». Ora nella legge restano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ora trasfuse nell'articolo 38 dello schema in esame, stabilite per specifiche violazioni delle disposizioni sul contratto di somministrazione. Nessuna sanzione – né vigilanza – viene prevista per il ricorso fraudolento alla somministrazione in base alle disposizioni generali dell'ordinamento lavoristico;

nello schema di decreto legislativo sono mantenuti all'articolo 30 i divieti di ricorso alla somministrazione previsti dall'attuale normativa in alcuni specifici casi, ma è modificato il divieto di assumere con tali contratti presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro. Lo schema di decreto legislativo stabilisce, invece, che in tali casi sarà sempre possibile assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o sottoscrivere contratti di somministrazione con una durata iniziale non superiore a tre mesi, mentre la legislazione in vigore consente tale deroga al divieto unicamente in base ad accordi sindacali;

la forma del contratto di somministrazione è stata semplificata, ma non viene più previsto che il contratto riporti espressamente l'obbligo da parte del somministratore di pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico e del versamento dei contributi previdenziali (articolo 21, comma 1, lettera *h*) del decreto legislativo n. 276 del 2003); nonché l'obbligo, da parte da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore (lettera *k*);

il fatto che sia il somministratore a pagare direttamente il lavoratore ora si potrà derivare solo in via indiretta dall'articolo 31 dello schema di decreto legislativo, il cui comma 2 stabilisce l'obbligo dell'utilizzatore

di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Però in assenza di una previsione espressa, le parti potrebbero accordarsi perché sia l'utilizzatore a pagare direttamente il lavoratore in missione, fermo restando la solidarietà tra somministratore e utilizzatore in caso di inadempimento. Tale innovazione – che potrebbe sembrare una semplificazione – non è escluso che possa prestarsi a comportamenti fraudolenti. A rafforzare tale dubbio vi è l'aver previsto l'eliminazione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili (articolo 21, lettera *j*) del decreto legislativo n. 276 del 2003);

lo schema del decreto legislativo abroga anche il comma 2 dell'articolo 21, del decreto legislativo n. 276 del 2003 che obbligava le parti a recepire nei contratti le indicazioni contenute nei contratti collettivi. Ciò è conseguenza della riduzione delle competenze generali dei contratti collettivi in materia di somministrazione – tranne che per aspetti già indicati, come ad esempio la fissazione del numero massimo di contratti di somministrazione a tempo determinato;

con riferimento agli obblighi sulla sicurezza e la salute ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, lo schema conserva la previsione in base alla quale gli obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e la formazione e l'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sono a carico del somministratore. Tuttavia abroga la possibilità che il contratto di somministrazione preveda il trasferimento di tali obblighi a carico dell'utilizzatore. Lo schema di decreto legislativo abroga anche le altre previsioni dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che contengono:

1) l'obbligo dell'utilizzatore di informare il lavoratore delle mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici;

2) la previsione a carico dell'utilizzatore di tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti e la responsabilità per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Tali obblighi sono già contenuti nel decreto legislativo 81 del 2008, ma l'abrogazione dei riferimenti specifici nella disciplina della somministrazione rischia di dare adito a confusione sul soggetto – tra somministratore e utilizzatore – su cui gravano gli obblighi. Ma non solo, potrebbero nascere dubbi anche sull'applicazione integrale del decreto legislativo n. 81 in materia di sicurezza e salute, poiché lo schema ha abrogato un inciso contenuto nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il quale faceva salva «l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legisla-

tivo 9 aprile 2008, n. 81» per tutta la durata della missione presso un utilizzatore. Queste abrogazioni sono gravi;

lo schema di decreto legislativo abroga il comma 7-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003 il quale così prevede: «I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera». Tale previsione di vantaggio per i lavoratori somministrati è stata introdotta dalla riforma Fornero in quanto prevista espressamente dalla direttiva europea 2008/104/CE e non può essere abrogata;

ai lavoratori somministrati sono riconosciuti presso l'utilizzatore i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori al pari dei dipendenti di quest'ultimo. Tuttavia, lo schema di decreto legislativo abroga la previsione secondo la quale «Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva». Tali diritti sindacali presso il somministratore non possono essere abrogati in quanto sono previsti dall'articolo 7, comma 1, della direttiva europea 2008/104/CE, che recita: «I lavoratori tramite agenzia interinale sono presi in considerazione, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale o dai contratti collettivi in un'agenzia interinale»;

lo schema di decreto legislativo conferma che in caso di accertata somministrazione irregolare il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore (ma non se amministrazione pubblica), la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. Ma l'articolo 37, comma 2, introduce dei limiti al risarcimento spettante al lavoratore, al pari di quanto questo governo ha previsto – ad esempio – in materia di licenziamenti illegittimi. Al giudice viene sottratta la libera valutazione del caso quando accolga la domanda del lavoratore, dovendo limitare la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore ad un'indennità onnicomprensiva nella misura prevista dalla legge;

lo schema di decreto legislativo non ha modificato gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 276 del 2003, che costituiscono il capo II della disciplina del contratto di somministrazione con riferimento alla materia degli appalti e dei distacchi. Si tratta di una scelta non condivisibile dal punto di vista della tecnica legislativa e della relativa semplificazione espressamente richiesta dalla delega legislativa. In questo caso si divide in due testi legislativi ciò che fino ad ora era contenuto in un unico testo di legge.

sul contratto di apprendistato:

la disciplina del contratto di apprendistato letteralmente non trova pace: la disciplina è stata interamente riscritta dal decreto legislativo n. 167 del 2011, ma ha continuato a subire molteplici modifiche negli anni successivi fino ad arrivare allo schema di decreto legislativo in esame che lo modifica nuovamente. Purtroppo è prevedibile che neanche con tali ultime modifiche si riesca a farlo diffondere nel rispetto delle finalità che gli sono proprie e non come contratto attraverso il quale occupare lavoratori a basso costo. La prevedibilità del fallimento deriva, anche, dal mancato investimento di risorse. Ad esempio, nell'apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale il testo dello schema è stato modificato tra l'approvazione di palazzo Chigi e l'arrivo in Parlamento, aggiungendo che al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In questo modo si fa carico alle istituzioni scolastiche di provvedere con le risorse che hanno a disposizione che, come è noto, sono inesistenti. Senza investimenti – a prescindere dalla legge buona o cattiva – il successo della disciplina legislativa è minato alla base;

anche in questa tipologia contrattuale vengono cancellate o ridotte le competenze dei contratti collettivi nazionali. Ad esempio nell'apprendistato professionalizzante e in quelli di ricerca è abrogata la previsione che i contratti nazionali di categoria o, in mancanza, le intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale, stabiliscano gli standard professionali di riferimento;

sulla riconduzione al lavoro subordinato:

il meccanismo individuato dal Governo per convincere le aziende a trasformare i rapporti di lavoro in essere – collaborazioni e false partite IVA – in contratti a tempo indeterminato consiste in un «salvacondotto» valido fino al 31 dicembre 2015. Infatti, al datore di lavoro viene garantita «l'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell'assunzione». Tuttavia, i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro devono sottoscrivere atti di conciliazione con i quali rinunciano «a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro»;

l'unico impegno che viene fatto assumere al datore di lavoro è di mantenere l'assunzione per almeno dodici mesi, salvo il recesso per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. Tuttavia, tale disposizione è sfornita di sanzione. In questo modo il datore di lavoro che fosse in mala fede potrebbe usare questa strada per evitare l'avvio di contenziosi e per vedersi condonare gli eventuali obblighi contributivi, assicurativi e fiscali derivanti dall'aver mascherato un rapporto di lavoro subordinato con uno a progetto o con il ricorso alla partita IVA.

inoltre, oltre al danno per le casse dello Stato e degli enti di previdenza, vi sarebbe un danno anche per il lavoratore i cui contributi per il lavoro precedentemente svolto non verranno accreditati o rimarranno accreditati in misura minore rispetto al lavoro svolto. Purtroppo, di fronte alla possibilità di sottoscrivere un contratto subordinato tutti i lavoratori si sentiranno ricattati per accettare lo scambio. Sarebbe necessario, per una operazione di trasparenza e rispetto della dignità dei lavoratori e del loro futuro, che venga previsto un sistema di integrazione quantomeno dei loro contributi per gli anni o i periodi in cui hanno lavorato a progetto o con falsa partita IVA e per i periodi di non lavoro;

pertanto, per impedire i comportamenti fraudolenti da parte dei datori di lavoro si dovrebbe inoltre prevedere:

a) una clausola secondo la quale «non possono accedere ai benefici contributivi e fiscali previsti per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti i datori di lavoro che nel semestre precedente le assunzioni abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex articolo 31, legge n. 604 del 1966 e collettivi, ai sensi della legge n. 223 del 1991;

b) in caso di licenziamenti illegittimi dei nuovi assunti il datore di lavoro fosse condannato a restituire gli incentivi contributivi e fiscali ottenuti per la loro assunzione.

l'articolo 47 (co.co.co) prevede l'abolizione dei co.co.pro., e quindi anche della loro normativa, compresi i fondamentali articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003, i quali avevano l'effetto di proibire i co.co.co., prevedendo, in mancanza di progetti, la conversione automatica in rapporti di lavoro subordinato;

dall'abolizione dei co.co.pro. può derivare un rilancio massiccio e «selvaggio» delle collaborazioni coordinate e continuative nella loro forma più pericolosa, quella «senza progetto» (co.co.co.) che la legge Biagi aveva in qualche modo contenuto e marginalizzato introducendo i co.co.pro, ovvero collaborazioni che dovevano essere finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto; oppure potrebbe derivarne un ricorso anormale di false partite IVA, con grave danno, oltre che dei lavoratori, degli istituti previdenziali;

la «riconduzione al lavoro subordinato delle collaborazioni coordinate continuative» previste dal presente articolo non impedisce il ricorso ai co.co.co, perché l'articolo contempla solo una modesta parte delle collaborazioni, quelle che già di per sé appaiono essere in realtà lavoro subordinato, ossia quelle, dice il decreto, che «si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro»;

l'articolo non specifica che ne sarà di tutte le altre con prestazioni prevalentemente ma non esclusivamente personali o con contenuto non ripetitivo ma di concetto, o in cui sia il prestatore a poter decidere tempi e luogo della prestazione: poiché tali prestazioni non sono più «intercettate»

dagli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003, potrebbero nuovamente moltiplicarsi liberamente, con evasione delle regole del diritto del lavoro e senza il limite di un progetto; oppure, costituire spazio di colonizzazione per le false partite Iva, che significativamente il decreto attuativo ignora: tale articolo andrebbe pertanto modificato, prevedendo una nozione ampia di collaborazione da ricondurre a lavoro subordinato e chiarire che il regime Iva cui venga eccezionalmente sottoposta una prestazione (continuativa) non ne cambia la natura;

inoltre l'articolo 47 prevede fattispecie nelle quali non si applica il divieto di concludere nuovi rapporti di collaborazione, ma non considera i rapporti di lavoro resi nell'ambito di programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo, con il rischio di mettere a repentaglio il funzionamento del settore. Tale problema vale anche con riferimento al mancato inserimento di tali rapporti di lavoro tra quelli non rientranti tra i limiti quantitativi per la conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato;

sulla disciplina delle mansioni:

lo schema di decreto legislativo sostituisce l'articolo 2103 del codice civile e, soprattutto, modifica in senso deteriore la disciplina delle mansioni;

tali modifiche prevedono che: *a)* il lavoratore può essere adibito a mansioni equivalenti, ma ora l'equivalenza non è più data dalla professionalità, ma solo dal livello retributivo; *b)* il lavoratore può essere demansionato in caso di modifiche organizzative, che però sono decise dal datore, il quale è dunque libero di provvedere a modifiche organizzative per ottenere la facoltà di demansionare, con ciò riconoscendo al datore di lavoro un potere estremamente ampio per spostare il lavoratore a mansioni inferiori; *c)* basta il consenso di una qualunque organizzazione sindacale rappresentativa per introdurre il demansionamento anche senza modifiche organizzative; *d)* la definitività dell'assegnazione a mansioni superiori viene condizionata alla volontà del lavoratore; *e)* la definitività dell'assegnazione a mansioni superiori non avviene più dopo tre mesi o il periodo più breve stabilito dai contratti collettivi, ma dopo il periodo stabilito dai contratti collettivi anche aziendali stipulati da una qualunque organizzazione rappresentativa, quindi anche dopo parecchi anni. In mancanza di contratti collettivi, avviene comunque dopo sei mesi, quindi con un raddoppio rispetto alla situazione attuale;

davanti al giudice, in conciliazione alla Direzione Provinciale del Lavoro o in sede sindacale o di Commissione di certificazione, sarà possibile stipulare accordi individuali di demansionamento senza conservazione dell'inquadramento e della retribuzione precedenti, «nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità, o al miglioramento delle condizioni di vita»: nel primo caso si tratta di un evidente ricatto occupazionale; nel secondo è paradossale, perché il lavoratore acquisirebbe una professionalità nuova ma inferiore, onde proprio non può avervi interesse; nel terzo caso il lavoratore acconsente – anche qui, è facile immaginare quanto liberamente

– a un demansionamento con peggioramento di inquadramento e retribuzione per migliorare «le condizioni di vita»;

inoltre lo stesso articolo 55 prevede che la «dequalificazione unilaterale» è possibile a fronte di «modifica degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore» ma, dato che ogni attribuzione di nuove mansioni è di per sé una «modifica degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore» questo vuol dire che è la stessa scelta datoriale di demansionare un determinato lavoratore che la legittima; dunque manca qualsiasi «parametro oggettivo», a cui si aggiunge l'assenza di qualsivoglia «contemperamento dell'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela della professionalità e delle condizioni di vita», nuovamente in aperta violazione della delega;

il *Jobs Act* ha quindi eliminato il divieto di demansionamento, che non viene salvaguardato dall'aver previsto che ci siano limiti alla modifica dell'inquadramento. Con il *Jobs Act* si estende al settore privato quanto già previsto per il settore pubblico con il decreto legge n. 90 del 2014;

considerato che:

lo schema di decreto non comprende tutte le deleghe previste dalla legge delega, a partire dalle disposizioni contenute nell'alinea e nella lettera *a)* dell'articolo 1, comma 7, in particolare la disposizione relativa al superamento delle forme contrattuali esistenti;

oltre a prevedere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisca effettivamente la forma comune del rapporto di lavoro, lo schema di decreto dovrebbe ridurre a 5 le attuali tipologie contrattuali alle seguenti:

a) lavoro subordinato a tempo indeterminato; *b)* contratto a termine, solo a fronte di ragioni oggettive e temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro; *c)* contratto part-time; *d)* apprendistato, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; *e)* contratto di lavoro del socio-lavoratore;

lo schema di decreto legislativo è strettamente connesso alla legge di stabilità 2015, laddove essa introduce forti riduzioni della contribuzione previdenziale a carico delle aziende che assumano o (per lo più) riassumano lavoratori con contratto a tempo indeterminato cd «a tutele crescenti»; tale testo è stato inoltrato alle Camere solo il 9 aprile, essendo stato lo stesso oggetto di attento vaglio da parte della Ragioneria dello Stato che ha verificato proprio la sussistenza di maggiori oneri da esso derivante e dell'inadeguatezza dei corrispondenti mezzi di copertura; per questa ragione all'articolo 56 è stata inserita una «clausola di salvaguardia» a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ma, a seguito delle immediate reazioni dei soggetti interessati alla clausola di salvaguardia, il Ministro del Lavoro ha dichiarato che «la clausola di salvaguardia

inserita nel decreto di riordino delle tipologie contrattuali verrà superata prima della definitiva approvazione del provvedimento»: ciò fa sì che il Parlamento sia chiamato a deliberare su un testo che è già ufficialmente «superato» senza avere indicazioni certe su come saranno reperite le risorse per coprire i provvedimenti in oggetto;

la tesi secondo cui solo abbattendo i diritti del lavoro e riducendo il potere di acquisto delle retribuzioni si ottiene sviluppo economico, benessere diffuso e aumento dell'occupazione è smentita, non solo dalla realtà delle cose, ma anche da tutti gli economisti che hanno dimostrato che questa non è la soluzione alla crisi economica bensì, al contrario, la sua causa principale, perché ha originato il crollo della domanda e la conseguente recessione che dura da molti anni: l'austerità, al pari della precarietà del lavoro, non è espansiva, bensì recessiva;

i grandi periodi di benessere di sviluppo economico sono stati, al contrario, quelli in cui il lavoro era tutelato e ben retribuito e non già quello che costringe alla precarietà e alla disoccupazione;

tutta la normativa denominata *Jobs Act* rappresenta pertanto l'accelerazione verso il fallimento economico e sociale, il traguardo finale di quel lungo percorso che ha realizzato il passaggio dal «diritto del lavoro al lavoro senza diritti»:

esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
CATALFO, PUGLIA E PAGLINI SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 158**

L'11^a Commissione del Senato,

in sede d'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (AG n. 158)

premessi che:

le disposizioni di delega di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 hanno stabilito, tra l'altro, l'emanazione di un decreto legislativo «recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro» che avrebbe dovuto essere basato sul principio della individuazione ed analisi di «tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali» nonché sulla «abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative»;

lo schema di decreto reca di fatto una mera sintesi, per giunta tutt'altro che sistematica, del quadro regolatorio già vigente;

si evince infatti come la semplificazione e l'organicità si siano estrinsecate, quanto alla prima, in una mera *reductio ad unum* di una pluralità di testi normativi, quanto alla seconda, in un mero recupero e riordino della normativa vigente in materia di contratti individuali di lavoro, con poche novità, parziali abrogazioni, alcune peraltro foriere di problemi, senza riscrivere integralmente il quadro regolatorio dei rapporti di lavoro:

manca una norma definitiva unica, valida per l'intero «testo organico», mentre ce n'è una ampia, l'articolo 2, comma 1, per il lavoro a tempo parziale;

il testo prende in considerazione la disciplina delle forme di lavoro subordinato regolamentate nel nostro ordinamento, ma non di tutte le forme di lavoro autonomo o comunque non subordinato (in tal senso non si può neppure considerarla una sintesi realmente «organica»);

le abrogazioni espresse sono limitate a tre tipologie contrattuali (lavoro ripartito, lavoro a progetto in monocommitenza e associazione in partecipazione con apporto di lavoro), due delle quali, peraltro, già attualmente marginali;

considerato che:

in riferimento al contratto di lavoro a tempo parziale:

a) il combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 46 dello schema di decreto in esame abroga la norma di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 61 del 2000 in base alla quale il datore di lavoro (fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi) è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare. Come rilevato nel corso del dibattito sullo schema di decreto in esame presso la 14^a Commissione, tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 5 dell'allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, secondo la quale i datori di lavoro, «per quanto possibile [...] dovrebbero prendere in considerazione [...] la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell'impresa»;

b) il comma 5 dell'articolo 4 prevede, rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa, una maggiore possibilità di utilizzo del lavoro supplementare e, sebbene vengano disciplinate maggiorazioni legali per retribuzione del lavoro supplementare, scompare la disposizione, prevista invece al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2000, che sancisce esplicitamente che il rifiuto da parte del lavoratore di effettuare prestazioni di lavoro supplementare «non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento»;

c) il comma 9 dell'articolo 4 estende, rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità, nel caso in cui il contratto collettivo applicato non contenga una specifica disciplina in materia, di utilizzare clausole elastiche e flessibili. Tuttavia a fronte di una possibilità di un aumento della durata della prestazione «che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale», il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria riconosciuto al lavoratore è «pari al 15 per cento». Inoltre sebbene il successivo comma 10 stabilisca «la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola flessibile o elastica», non viene prevista alcuna disposizione che sancisca esplicitamente che il rifiuto da parte del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche non può integrare gli estremi del giustificato motivo di licenziamento;

d) viene eliminata la possibilità, prevista attualmente al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 61 del 2000, che il contratto individuale preveda, «in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione»;

e) non viene peraltro prevista come già richiesto in occasione del dibattito parlamentare sulla legge delega con l'ordine del giorno G4.209, l'inserimento di una apposita disposizione volta a garantire il diritto di accesso alla indennità di disoccupazione per i periodi di sospensione del contratto di lavoro per i lavoratori a *part-time* verticale ciclico annuale;

in riferimento al contratto di lavoro intermittente gli articoli 11-16 dello schema di decreto in esame confermano sostanzialmente l'istituto come oggi disciplinato dal decreto legislativo n. 276 del 2003. Come segnalato nel corso delle audizioni da alcune organizzazioni sindacali, sarebbe invece altamente raccomandabile l'eliminazione di tale forma contrattuale, particolarmente destrutturata e peraltro fungibile da altre tipologie contrattuali anch'esse confermate dalla nuova normativa;

in riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato:

a) il comma 1 dell'articolo 21 dello schema di decreto in esame conferma il divieto per il datore di lavoro di assumere un numero di lavoratori con contratto a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, ma riguardo alla sanzione, pur confermando quella amministrativa nel doppio importo in base al numero di lavoratori soprannumerari, il successivo comma 4 esclude espressamente la trasformazione dei contratti a termine in sovrannumero in contratti a tempo indeterminato di quelli stipulati oltre il limite;

b) il combinato disposto dell'articolo 21 e dell'articolo 46 dello schema di decreto in esame comporta l'abrogazione della norma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001, secondo la quale i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato, relativamente ai «posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori». Come rilevato nel corso del dibattito sullo schema di decreto in esame presso la 14ª Commissione, tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 6 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, secondo la quale i «datori di lavoro informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti che si rendano disponibili nell'impresa o stabilimento, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori»;

c) in generale, viene confermata la disciplina già vigente come modificata dal decreto-legge n. 34 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014. A tal proposito, come già evidenziato in occasione del dibattito parlamentare sulla legge delega, la giurisprudenza costituzionale (si veda tra tutte la sentenza n. 41 del 2000) nonché quella della Corte di giustizia dell'UE (rilevante è a tal fine la sentenza del 23 aprile 2009) prefigurano la incompatibilità con lo scopo e l'effettività del *corpus*

normativo comunitario della parte della normativa già vigente (ed ora sostanzialmente confermata dallo schema di decreto in esame) in cui si priva il contratto a tempo determinato della cosiddetta clausola di causalità. La cancellazione di ogni riferimento a «ragioni oggettive» per l'assunzione a tempo determinato risulta in diretto contrasto con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno 1999, la quale è stata adottata con il preciso scopo di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. La Corte Costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità di un quesito referendario con la direttiva 1999/70/CE, ha ricordato come essa sia rivolta specificamente a disciplinare il rapporto di lavoro a tempo determinato recependo l'accordo-quadro stipulato al riguardo dalle parti sociali a livello europeo. Tale accordo richiede che il termine apposto al contratto di lavoro sia determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. E nel contempo dispone che gli Stati membri, ove nella loro legislazione non abbiano già una normativa equivalente, debbano, non oltre il 10 luglio 2001, dettarne una diretta ad evitare l'abuso del contratto di lavoro a termine, mediante l'adozione di misure idonee ad individuare le ragioni obiettive che giustifichino la sua rinnovazione, la durata massima dei contratti successivi ed il numero di rinnovi possibili. L'Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP del 18 marzo 1999 impone, tra le misure di prevenzione degli abusi, di adottare una o più misure relative a ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. Ciò al fine precipuo di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. L'accordo riconosce infatti che l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive costituisce un modo di prevenire gli abusi. La confusione che viene ad ingenerarsi in virtù del testo in esame tra il primo contratto a termine stipulato tra le parti e i contratti successivi, del tutto sganciati da qualunque causale obiettiva, oltre a determinare una grave illogicità per il venir meno di un parametro di valutazione dell'esigenza temporanea posta a fondamento del contratto stesso, contribuisce a porre il lavoratore alla mercé delle proroghe o dei rinnovi rappresentando in tal modo un regresso rispetto alla previgente normativa di cui decreto legislativo n. 368 del 2001;

in riferimento alla disciplina della somministrazione di lavoro:

a) tale forma contrattuale, che si è rivelata uno dei maggiori veicoli di diffusione del precariato, viene rafforzata dagli articoli 28-38 dello schema di decreto in esame: oltre infatti alla conferma della somministrazione a tempo determinato acausale (con limite di contingentamento soltanto nella misura prevista dai CCNL), viene di fatto liberalizzata la somministrazione a tempo indeterminato eliminando le causali specifiche at-

tualmente previste dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

b) il combinato disposto dell'articolo 21 e dell'articolo 46 dello schema di decreto in esame comporta l'abrogazione della norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in base alla quale i «lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato» (tali informazioni, sempre secondo la norma citata, «possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera»). Come rilevato nel corso del dibattito sullo schema di decreto in esame presso la 14^a Commissione, tali modifiche appaiono fortemente opinabili quanto ai profili di compatibilità con l'ordinamento europeo, tenuto conto che la citata norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003 corrisponde, in termini sostanzialmente identici, alla norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

in riferimento alla disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, come già evidenziato in occasione del dibattito parlamentare sulla legge delega, il mantenimento di un istituto normativo ma non contrattuale che di fatto legalizza la possibilità di lavorare, in tutti i settori, senza un contratto ed una contrattazione collettiva che garantisca ai lavoratori le necessarie tutele e diritti e addirittura il suo ampliamento, attraverso l'innalzamento a 7000 euro netti annui della somma dei compensi, risulta in palese contraddizione con la pretesa finalità della legge delega, in particolare, e delle recenti riforme del lavoro, in generale, di incentivare il lavoro stabile. Peraltro, tale istituto si configura come controproducente non solo per il lavoratore, in quanto esso risulta privo di diritti e tutele sia nel breve termine (al momento della prestazione) sia nel lungo periodo (ai fini pensionistici), ma per l'intero sistema-Paese a causa di un mancato gettito fiscale;

in riferimento alla disciplina delle mansioni (o della prestazione del lavoratore) di cui all'articolo 2103 del codice civile:

a) il nuovo comma secondo dell'articolo in oggetto prevede la possibilità di assegnare il lavoratore «a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore» in caso di «modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore», formulazione quantomai vaga e generica e dunque suscettibile di lasciare la più ampia discrezionalità nell'interpretazione;

b) il nuovo comma terzo dell'articolo in oggetto prevede che il mutamento di mansioni sia accompagnato «ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo», il cui mancato adempimento tuttavia «non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni»;

c) infine, la pretesa portata di garanzia della disposizione di cui al nuovo comma quinto dell'articolo in oggetto in base alla quale, in caso di demansionamento, «il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento» è di fatto depotenziata dalla disposizione di cui al successivo comma sesto che prevede la possibilità di stipulare accordi individuali non solo della modifica delle mansioni ma anche «del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita». Anche in questo caso si è in presenza di una formulazione talmente vaga e generica della casistica in cui si potranno stipulare i citati accordi che di fatto il demansionamento con taglio della retribuzione sarà di fatto sempre possibile ponendo al lavoratore l'alternativa tra questo o la perdita del posto di lavoro;

considerato inoltre che:

l'articolo 47, comma 1, dello schema di decreto in esame stabilisce che dal 1° gennaio 2016 si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato «ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» mentre il successivo articolo 49 stabilisce l'abrogazione (salvo, fino a loro scadenza, per i contratti già in essere) delle vigenti disposizioni in merito alle collaborazioni a progetto di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003;

alla luce del combinato disposto degli articoli citati, sembra dunque potersi affermare che possa continuare a considerarsi legittima l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche con un progetto o con titolare di partita IVA, se le prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative non sono «di contenuto ripetitivo» e le modalità di esecuzione non sono eterodirette dal committente;

a parte evidenti incertezze nelle definizioni che potrebbero portare ad un ulteriore aumento del contenzioso relativamente alla corretta configurazione del rapporto di lavoro, sembra dunque conseguire un duplice paradosso: da un lato pur operando una formale abrogazione, di fatto si aggira la già citata disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i) della legge n. 183 del 2014, dall'altro il nuovo regime giuridico del lavoro a progetto si configura come un ritorno al passato, al regime delle collaborazioni coordinate e continuative senza alcuna tutela degli interessi e dei diritti dei lavoratori, una situazione ancora peggiore rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003;

considerato infine che:

come già rilevato nel corso del dibattito parlamentare circa il Documento di economia e finanza 2015, l'articolo 52, comma 2, dello schema di decreto in esame reca una clausola di salvaguardia nell'ipotesi in cui il fabbisogno di risorse per la decontribuzione dei contratti a tempo

indeterminato stipulati nel 2015 eccedesse la somma di 1,886 miliardi già appostati dal Governo;

tale ipotesi che si potrebbe verificare, ad esempio, nel caso vi fossero trasformazioni di massa da contratti di collaborazione, i quali pagano contributi anche nell'intorno del 30 per cento, rispetto alle stime dal Governo (37.000 trasformazioni originarie più altre 20.000 aggiuntive, con retribuzione media stimata di 15.000 euro);

in tal caso, il ministero dell'Economia provvederebbe «all'introduzione di un contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi»: ciò significa che si arriverà al paradosso di pagare contributi (pur se nominalmente «di solidarietà») per avere un taglio di contributi;

i collaboratori a progetto in monocommittenza (quelli che hanno caratteristiche di operatività non distanti dalla subordinazione) in Italia sarebbero circa 370.000: si coglie dunque il potenziale rischio per i conti pubblici;

più in generale, è l'intero riordino degli incentivi fiscali per l'occupazione a sollevare forti perplessità, *in primis*, l'abrogazione con la legge di Stabilità per il 2015 delle agevolazioni strutturali per l'assunzione dei disoccupati di lunga durata, che erano previste dalla legge n. 407 del 1990. Nel regime che si è inteso superare, infatti, erano previsti sgravi contributivi previdenziali e assistenziali, che consentivano a chi assumesse disoccupati, in possesso dei requisiti indicati nella norma, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, di risparmiare il 50 per cento dei contributi INPS e INAIL per trentasei mesi. Il risparmio si elevava al 100 per cento se l'impresa che assumeva era collocata nel Mezzogiorno o se era un'impresa artigiana. Il pregio di questa disciplina era quello di essere oramai una voce consolidata nel bilancio dello Stato e di non aver bisogno di un rifinanziamento annuale. Nel nuovo regime, invece, le imprese del Mezzogiorno e quelle artigiane dell'intero territorio italiano perderanno il 100 per cento degli sgravi INAIL. Le restanti imprese, invece, elevano al 100 per cento il risparmio INPS, ma non avranno più alcuno sgravio sui contributi INAIL: alcuni settori sono fortemente penalizzati da questa scelta. Se, infatti, *prima facie* il taglio alla contribuzione INAIL sembrerebbe bilanciato dall'aumento dello sgravio INPS, per le imprese edili e per gli autotrasportatori questa modifica comporta notevoli aggravii sui bilanci, poiché per essi l'aliquota del premio INAIL è particolarmente elevata. Conseguentemente si deve rilevare che questo aggravio è due volte più pesante per le imprese di autotrasporto e del settore edilizio del Mezzogiorno, che verranno praticamente messe in ginocchio dalla nuova disciplina, col paradosso che finirà per aumentare la disoccupazione proprio nei territori che registrano i dati più drammatici in tal senso e che più avrebbero bisogno di sostegno. A tutto ciò va aggiunto che il nuovo intervento dovrà essere rifinanziato di anno in anno, perciò nulla esclude che, mancando ancora una volta le adeguate coperture, le imprese restino senza agevolazioni. E' evidente che, dinanzi a simili incertezze, quello che vorrebbe essere un intervento che promuove il contrasto alla disoccupazione

rischia di diventare, nel lungo periodo, un disincentivo alle assunzioni di disoccupati di lunga durata, come peraltro rilevato dalla Commissione europea nel suo recente rapporto sugli investimenti sociali in Italia;

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE MUNERATO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La Commissione 11^a,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante «testo unico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni», in attuazione dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge n.183 del 2014;

considerato nello specifico la norma volta all'abrogazione dei contratti a progetto;

ricordato che i medesimi co.co.pro. erano stati introdotti nel nostro ordinamento per arginare l'uso distorto delle collaborazioni coordinate e continuative in forma elusiva degli obblighi contributivi e di tutela lavorativa derivanti dalla legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

ritenuta, pertanto, l'abrogazione dei co.co.pro., senza un contestuale intervento sulle forme di collaborazione autonoma, un passo indietro nel contrasto alle tipologie di precariato;

ribadite, altresì, le proprie perplessità e criticità sull'abrogazione dei co.co.pro a favore del contratto a tutele crescenti, ritenendo lo stesso una forma di contratto a tempo «finanziato» e, dunque, non produttivo di un reale e concreto intervento per incentivare un'occupazione stabile e di qualità;

evidenziato, infine, che nessuna preoccupazione è rivolta alla posizione previdenziale dei lavoratori il cui rapporto si trasforma –non per loro volontà ma per modifiche imposte dal legislatore- da co.co.pro. a tutele crescenti, non tenendo conto che l'attuale vigente normativa non consente la totalizzazione tra le due gestioni Inps;

esprime parere contrario.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 46

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148, 1670 E 1697 (REDDITO
DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 13 maggio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 141

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 86 E 1619 (ASSISTENZA
SANITARIA AI SENZA FISSA DIMORA)*

Plenaria

233^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

*(86) Ignazio MARINO ed altri. – Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora*

*(1619) Daniela DONNO ed altri. – Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La PRESIDENTE, accedendo a una richiesta avanzata dalla relatrice MATTESINI (PD), propone di rinviare l'inizio della discussione generale,

al fine di integrare le informazioni di cui dispone Commissione con lo svolgimento di alcune ulteriori audizioni informali.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, nel corso della prossima settimana, i lavori della Commissione saranno dedicati all'esame, in sede consultiva, degli atti comunitari nn. 174 e 177 (esame che sarà avviato nella seduta antimeridiana di domani); allo svolgimento di audizioni informali, in relazione ai disegni di legge n. 86 e 1619; allo svolgimento dell'audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, sulle prospettive di riorganizzazione dell'Istituto; allo svolgimento di interrogazioni.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi il 12 maggio, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti di Assogenerici e Nomisma.

Comunica altresì che in data odierna, nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena concluso, è stata depositata documentazione da parte dell'Assessore alle politiche sociali di Roma Capitale, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 86 e 1619 (assistenza sanitaria ai senza fissa dimora).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria

145^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il relatore VACCARI (PD) riformula l'emendamento 25.0.1 nell'emendamento 25.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 maggio.

Su proposta del presidente MARINELLO, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 14 di mercoledì 10 giugno 2015.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO comunica che la seduta già prevista per domani, giovedì 14 maggio 2015 alle ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1676**

Art. 25.

25.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

*(Misure per ridurre la produzione dei rifiuti
e favorire la lotta allo spreco alimentare)*

1. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "i prodotti alimentari" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, ed i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona";

b) dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", sono inserite le seguenti: "nonché altri enti e/o associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in possesso di codice fiscale, individuati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997:

a) dopo le parole: "Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici" sono inserite le seguenti: "nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona"; le parole: "alle ONLUS" sono sostituite con le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133" come modificato dal presente articolo;

b) dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." viene aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente indicazione della data, degli estremi di cedente e cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei

beni ceduti; inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare il riepilogo dei predetti documenti di trasporto nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi".

3. Al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni del comma 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare i beni, direttamente o per mezzo della cessione a titolo gratuito ad altre ONLUS, in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi effettivamente tale utilizzo; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. La medesima disciplina si applica qualora il cessionario sia un altro dei soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133"».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria

123^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il presidente CHITI informa che il Governo ha inoltrato alle Camere anche la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014, che è stata assegnata, come di consueto, in sede primaria, alla 14^a Commissione.

Ricorda che era stata egualmente deferita alla nostra Commissione la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013.

Nelle attuali circostanze, quindi, ossia praticamente a metà anno 2015, dovendo trattare distintamente tre relazioni governative – le due citate, che si riferiscono, appunto, al bilancio consuntivo dell'azione europea dell'Italia riguardanti anni ormai da tempo trascorsi, come il 2013 e il 2014, nonché quella programmatica concernente l'anno in corso – sarebbe opportuno procedere ad una disamina congiunta dei tre documenti – eventualmente attraverso la richiesta di un apposito affare assegnato – non solo per motivi di razionalizzazione procedurale, ma, anche e soprattutto, per addivenire ad una considerazione contestuale sia dei risultati finora raggiunti che delle prospettive future di collaborazione e di tutela dell'interesse nazionale nell'ambito dell'Unione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1522) ORELLANA e BATTISTA. – *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

(281) MARINELLO ed altri. – *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

(358) RANUCCI. – *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

(643) NENCINI ed altri. – *Disciplina della rappresentanza di interessi*

(806) D'AMBROSIO LETTIERI. – *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

(992) MANCONI e ICHINO. – *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

(1191) MILO ed altri. – *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

(1497) Isabella DE MONTE ed altri. – *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

(1632) Laura PUPPATO ed altri. – *Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi*

(1782) VERDUCCI ed altri. – *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MARAN (PD) illustra i disegni di legge in titolo, spiegando che essi sono volti ad introdurre una disciplina delle attività di rappresentanza e promozione di interessi particolari presso le istituzioni pubbliche nell'ambito dei processi decisionali pubblici, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali e di favorire la partecipazione della società civile alla formazione delle politiche pubbliche, disciplinando i seguenti aspetti: attività di rappresentanza di interessi (*lobbying*) e dei principi a cui essa di informa; i requisiti per l'esercizio della predetta attività, tra cui l'obbligo di iscrizione a un registro nazionale dei rappresentanti di interessi; requisiti per l'iscrizione nel registro e l'autorità preposta al controllo dello stesso; elaborazione, da parte della predetta autorità di controllo, di un codice di condotta che gli iscritti al registro si devono impegnare a rispettare; obbligo di relazione annuale da parte degli iscritti al registro, all'autorità di controllo, sulle attività di *lobby* svolte, e obbligo di relazione annuale dell'autorità di controllo, alle Camere; diritti e gli obblighi degli iscritti al registro, tra cui la partecipazione alle consultazioni sull'elaborazione di atti normativi; gli obblighi dei decisori pubblici di trasparenza, anche patrimoniale, e di segnalazione di irregolarità; le disposizioni sanzionatorie.

Ricorda, quindi, che, nell'ambito delle Istituzioni europee, l'attuale accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, del 16 aprile 2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del registro, si fonda sull'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del Trattato dell'Unione europea (TUE), in base ai quali «le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative [...] la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione» e «mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile», e succede agli analoghi sistemi di registrazione predisposti e avviati dal Parlamento europeo nel 1996 e dalla Commissione europea nel giugno 2008, e all'analogo accordo interistituzionale del 23 giugno 2011.

In particolare, il registro delle Istituzioni europee reca: a) disposizioni sull'ambito di applicazione del registro, sulle attività contemplate dal registro, sulle definizioni, sugli incentivi e sulle esenzioni; b) categorie di registrazione (allegato I); c) informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria (allegato II); d) codice di condotta (allegato III); e) meccanismi di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami (allegato IV); f) orientamenti in materia di attuazione recanti informazioni pratiche per coloro che intendono registrarsi.

Fa notare, in proposito, che, nell'ambito dell'*iter* di approvazione del predetto accordo del 16 aprile 2014, si è deciso di mantenere il carattere non obbligatorio della iscrizione al registro per la trasparenza, sebbene il Parlamento europeo si sia espresso chiaramente a favore della sua obbligatorietà e abbia invitato la Commissione europea a presentare, entro la fine del 2016, una proposta legislativa per l'istituzione di un registro obbligatorio sulla base dell'articolo 352 del TFUE concernente i cosiddetti poteri impliciti (cfr. punti nn. 1 e 3 della decisione del 15 aprile 2014 sulla modifica dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza).

Il relatore, al termine della sua relazione, dà, quindi, lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, per la Commissione di merito.

Segue un breve intervento del PRESIDENTE, il quale richiama l'attenzione sulla diversità di posizione esistente tra il Parlamento europeo e la Commissione europea in tema di obbligatorietà della iscrizione al registro dei rappresentanti di interessi, che, a suo avviso, pur essendo menzionata nella bozza di parere, andrebbe evidenziata meglio nel relativo dispositivo.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) mette in rilievo che, già nel testo base all'esame della 1^a Commissione,

sono inserite alcune valutazioni fatte proprie nella proposta di parere del relatore, senatore Maran.

Peraltro, va apprezzata la circostanza per cui, finalmente anche in Italia, si procede all'adozione di una regolamentazione delle *lobbies* che tiene conto del rispetto del principio di trasparenza. Costituisce ancora oggetto di discussione, invece, presso la Commissione di merito, il punto concernente le modalità di gestione del suddetto registro.

Secondo il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), sarebbe opportuno, come segnalato dal Presidente, sottolineare maggiormente la difformità di vedute tra Parlamento europeo e Commissione europea sulla questione dell'obbligatorietà.

Segue un breve intervento del senatore CANDIANI (*LN-Aut*), il quale valuta positivamente, in termini generali, la consapevolezza di addivenire ad una disciplina delle attività di *lobbying*, che, tra l'altro, sono inerenti alla politica stessa.

Il senatore MARAN (*PD*), relatore, pur rammentando che il testo in trattazione presso la Commissione affari costituzionali prevede il principio dell'obbligatorietà, concorda con quest'ultima impostazione, proponendo, quindi, di modificare in tal senso la sua bozza di parere.

Conseguentemente, il Presidente, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette in votazione lo schema di parere riformulato dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1552 E CONNESSI

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

considerato che essi sono volti ad introdurre una disciplina delle attività di rappresentanza e promozione di interessi particolari presso le istituzioni pubbliche nell'ambito dei processi decisionali pubblici, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali e di favorire la partecipazione della società civile alla formazione delle politiche pubbliche;

considerato, in particolare, che i disegni di legge disciplinano i seguenti aspetti: definizione dell'attività di rappresentanza di interessi (*lobbying*) e dei principi a cui essa si informa; i requisiti per l'esercizio della predetta attività, tra cui l'obbligo di iscrizione a un registro nazionale dei rappresentanti di interessi; i requisiti per l'iscrizione nel registro e l'autorità preposta al controllo dello stesso; l'elaborazione, da parte della predetta autorità di controllo, di un codice di condotta che gli iscritti al registro si devono impegnare a rispettare; l'obbligo di relazione annuale da parte degli iscritti al registro, all'autorità di controllo, sulle attività di *lobby* svolte, e obbligo di relazione annuale dell'autorità di controllo, alle Camere; i diritti e gli obblighi degli iscritti al registro, tra cui la partecipazione alle consultazioni sull'elaborazione di atti normativi; gli obblighi dei decisori pubblici di trasparenza, anche patrimoniale, e di segnalazione di irregolarità; le disposizioni sanzionatorie;

ricordato che, nell'ambito delle Istituzioni europee, l'attuale accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, del 16 aprile 2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del registro, si fonda sull'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del Trattato dell'Unione europea (TUE), in base ai quali «le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative [...] la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione» e «mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile», e succede agli analoghi sistemi di registrazione predisposti e avviati dal Parlamento europeo nel 1996 e dalla Commissione europea nel giugno 2008, e all'analogo accordo interistituzionale del 23 giugno 2011;

considerato, in particolare, che il registro delle Istituzioni europee reca: a) disposizioni sull'ambito di applicazione del registro, sulle attività contemplate dal registro, sulle definizioni, sugli incentivi e sulle esenzioni; b) categorie di registrazione (allegato I); c) informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria (allegato II); d) codice di condotta (allegato III); e) meccanismi

di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami (allegato IV); f) orientamenti in materia di attuazione recanti informazioni pratiche per coloro che intendono registrarsi;

rilevato che, nell'ambito dell'*iter* di approvazione del predetto accordo del 16 aprile 2014, si è deciso di mantenere il carattere non obbligatorio della iscrizione al registro per la trasparenza, sebbene il Parlamento europeo si sia espresso chiaramente a favore della sua obbligatorio e abbia invitato la Commissione europea a presentare, entro la fine del 2016, una proposta legislativa per l'istituzione di un registro obbligatorio sulla base dell'articolo 352 del TFUE concernente i cosiddetti poteri impliciti (cfr. punti nn. 1 e 3 della decisione del Parlamento europeo, del 15 aprile 2014, sulla modifica dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza);

considerato che attualmente figurano iscritti nel registro europeo per la trasparenza 7.310 soggetti, di cui 1.936 sono associazioni commerciali e di categoria, 1.847 sono organizzazioni non governative, 863 sono società di consulenza e 487 sono centri di studio e di ricerca;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si esprime apprezzamento per la previsione, nei disegni di legge in titolo, dell'obbligatorietà di iscrizione nel registro dei rappresentanti di interesse, che porrebbe l'Italia in posizione avanzata – accanto ad alcuni altri Stati membri dell'UE – in tema di trasparenza dei processi decisionali pubblici e di coinvolgimento della società civile nelle fasi di elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche, anche in considerazione degli auspici espressi in tal senso dal Parlamento europeo nella citata decisione del 15 aprile 2014;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, in analogia a quanto previsto dal citato accordo interistituzionale citato del 16 aprile 2014, disposizioni volte a prevedere, nel caso di attività di *lobbying* svolta per conto di portatori di interesse, l'ammissibilità all'iscrizione nel registro sia per l'intermediario consulente sia per il suo cliente portatore di interesse, nonché l'obbligo per l'intermediario di dichiarare tutti i clienti vincolati da contratti di consulenza;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di ribadire esplicitamente che le istituzioni pubbliche mantengano la facoltà di avvalersi di qualunque soggetto terzo, a prescindere dall'iscrizione nel registro, nella loro attività di elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche, secondo le norme vigenti;

al riguardo, si ritiene comunque opportuno prevedere il diritto, per i soggetti iscritti nel registro, di essere informati e invitati a partecipare alle consultazioni pubbliche inerenti l'elaborazione di normative o regolamentazioni settoriali, in attuazione della finalità di favorire la partecipazione della società civile alla formazione delle politiche pubbliche;

si ritiene opportuno che il codice di condotta, o codice deontologico, sia elaborato dall'autorità di controllo e che costituisca parte integrante dei doveri sanzionabili assunti dai soggetti che si iscrivono nel registro nazionale dei rappresentanti di interessi. Al riguardo si tenga conto del codice di condotta allegato al citato accordo interistituzionale (allegato III);

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di segnalazione, all'autorità di controllo, di eventuali comportamenti dei soggetti iscritti al registro non conformi al codice di condotta o all'ordinamento giuridico, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato IV al citato accordo interistituzionale, relativo a «meccanismi di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami»;

al riguardo, si ritiene comunque opportuno prevedere qualche forma di controllo d'ufficio, da parte dell'autorità preposta alla tenuta del registro, sull'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate dai soggetti iscritti e sui contenuti della relazione annuale che i soggetti iscritti devono presentare all'autorità;

infine, nell'elaborazione del registro, si tenga conto degli allegati I e II al citato accordo interistituzionale, recanti, rispettivamente, la suddivisione delle diverse categorie di registrazione e le informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria
80ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana, e Alessandra Diodati, coordinatore nazionale del progetto Praesidium.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana, e di Alessandra Diodati, coordinatore nazionale

del progetto *Praesidium*, sulla situazione degli sbarchi di migranti e richiedenti asilo sulle coste italiane e sui flussi migratori nel Mediterraneo

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 12 maggio.

Il presidente MANCONI sottolinea che la seduta odierna, insieme alle audizioni di ieri di *Amnesty International* e del prossimo mercoledì 20 maggio dell'Unhcr, forma un breve ciclo di audizioni dedicate al tema dell'immigrazione e dell'accoglienza. L'incontro di oggi con il Presidente della Croce Rossa Italiana e la dottoressa Diodati costituisce in questo quadro un appuntamento importante non solo per il fatto che la Croce Rossa, come è noto, partecipa al progetto *Praesidium*, ma anche perché la Croce Rossa è tra i pochi che hanno avuto il coraggio di avanzare critiche alla fine di *Mare Nostrum*.

Francesco ROCCA, presidente della Croce Rossa Italiana, nel ricordare il suo incontro con il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello scorso 7 maggio, sottolinea che sin dal 2011 la Croce Rossa è impegnata nell'accoglienza degli immigrati e dei rifugiati, dapprima nel quadro della gestione dei centri per migranti, oggi, invece, più che altro nella implementazione dei meccanismi di accoglienza e nella rivisitazione degli accordi di Dublino. L'intenso lavoro, solo l'anno scorso, ha portato alla mobilitazione di ben 5.000 volontari e 920 veicoli sul territorio, soprattutto in Sicilia, Calabria e Puglia, ed ha visto una importante collaborazione con i Ministeri dell'interno e della salute. La Croce Rossa Italiana, mentre ha rifiutato di prendere parte alla missione MOAS – la *Migrant offshore aid station* – per la quale si è ritenuta inidonea, ha invece partecipato a *Mare Nostrum*, con proprio personale a bordo delle unità navali. La conclusione di tale operazione va criticata, perché l'operazione *Triton*, che ne ha preso il posto, non è una missione propriamente di «ricerca e salvataggio» ed è quindi assai meno efficace. Va peraltro sempre ricordato che il nostro è essenzialmente un paese di transito e che, proprio alla luce di questo elemento, occorrerebbe prestare maggior attenzione all'esigenza di favorire ricongiungimenti familiari. In questo senso l'Europa, che accoglie solo il 15 per cento dei rifugiati nel mondo, potrebbe fare molto di più.

La dottoressa Alessandra DIODATI, responsabile del progetto *Praesidium*, ricorda che tale progetto ha recentemente ricevuto finanziamenti per ulteriori due mesi rispetto alla prevista chiusura lo scorso 30 aprile, segno che ha ben funzionato. Questo, tuttavia, va inserito in un quadro non proprio positivo, in quanto i meccanismi di accoglienza nel nostro paese, che è un paese di transito, hanno faticato a mettersi in moto, anche perché le comunità sul territorio sono scarsamente propense ad accettare l'arrivo di rifugiati ed immigrati ed a favorirne l'integrazione.

Il presidente MANCONI chiede perché la Croce Rossa abbia deciso di abbandonare la gestione diretta dei centri per migranti e per quale ragione, ad avviso delle personalità audite, sia stato chiuso il progetto *Praesidium*.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) chiede se la riforma della Croce Rossa Italiana che entrerà in vigore a partire dall'anno prossimo avrà un'incidenza sull'operatività dell'ente.

La senatrice SERRA (*M5S*) deplora che con la fine del progetto *Praesidium* si sia data ancora una volta dimostrazione di non comprendere la drammaticità della situazione attuale. In questo senso va letto anche il continuo rinvio degli indispensabili correttivi agli accordi di Dublino.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) mette in evidenza che la mancata pacificazione della Libia costituisce un serio problema per la normalizzazione dei flussi migratori verso l'Europa. Chiede una valutazione circa l'effettiva efficacia della strategia di affondamento dei barconi.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) domanda quali siano gli scenari che si sono aperti dopo la tragedia del mare del 21 aprile scorso.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) si interroga se in questa situazione non sia possibile immaginare l'anticipo dell'esame delle domande di asilo nei Paesi della costa sud del Mediterraneo da parte dell'Unione europea attraverso il suo servizio esterno, con definizione di quote di accoglienza dei paesi membri e procedure di reinsediamento, il che eviterebbe viaggi pericolosi e morti in mare, un progetto, questo, avanzato mesi fa proprio da questa Commissione.

Il presidente ROCCA ricorda che la gestione diretta di centri da parte della Croce Rossa Italiana è sempre stato un fatto anomalo e che, anche alla luce della riforma Balduzzi della Croce Rossa, la quale contiene molti elementi criticabili, l'ente dovrà concentrarsi sull'adempimento di compiti specifici e più in linea con i suoi compiti istituzionali e la sua vocazione. Nel sottolineare che l'idea di anticipare le domande di asilo è senz'altro condivisibile, ricorda la necessità di modificare gli accordi di Dublino e sottolinea come tra le principali attività della Croce Rossa, svolta attraverso l'ufficio ricerche, vi siano proprio i ricongiungimenti familiari. Ricorda infine che dal 25 al 28 maggio avrà luogo la 12^a Conferenza del Mediterraneo di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, organizzato dalla Croce Rossa Internazionale, un appuntamento che darà occasione di rafforzare la collaborazione tra paesi sul modello di quanto avviene in America Latina e in Centro America.

Il presidente MANCONI nel ringraziare le personalità ascoltate in audizione e i senatori presenti al dibattito dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICHELONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dei Patronati italiani che operano fuori dal territorio nazionale per le comunità italiane residenti all'estero: audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Luigi Bobba

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 24 marzo scorso.

Il presidente MICHELONI illustra le finalità dell'indagine conoscitiva e ricorda l'importante ruolo rivestito dalle associazioni di patronato.

Ritiene tuttavia necessario evidenziare altresì che esistono alcune difficoltà e delle criticità nel loro funzionamento. Rivolge, quindi, al sottosegretario Bobba delle domande che prendono spunto dalla lettura dei verbali d'ispezione relativi ai patronati all'estero tra il 2008 e il 2012; dalle audizioni svolte con le associazioni di patronato in Italia e nel corso delle missioni in Svizzera, Argentina, Brasile e Venezuela, in cui sono emerse alcune criticità che ritiene doveroso sottoporre all'attenzione del Ministero del lavoro.

Negli ultimi anni i patronati hanno svolto un crescente ruolo di supplenza alla rete consolare e modificato gran parte della loro attività nel settore previdenziale, fornendo servizi non finanziati dal Ministero del lavoro. È stata riscontrata più volte la pratica errata o dolosa della doppia «*statisticazione*», che consente alle associazioni di patronato di raggiungere punteggi di attività non corrispondenti al vero. Al riguardo chiede come il Ministero ritenga far fronte alla questione di cui sopra. Rilevando che sono state riscontrate molte pratiche di pensione a valere totalmente sugli enti previdenziali esteri, domanda al Sottosegretario come il Ministero eserciti le sue funzioni di controllo e se esiste un incrocio dei dati tra l'INPS e il Ministero del lavoro.

Ritenendo insufficienti per numero e periodicità le ispezioni effettuate all'estero (dal 2008 ad oggi si sono svolte solamente in 10 paesi), domanda quindi quali siano i provvedimenti alternativi alle suddette ispezioni per assicurare una vigilanza adeguata.

Chiede inoltre informazioni sull'avvio del portale dei patronati e se sia possibile effettuare un controllo dei dati inseriti dalle associazioni di patronato.

In merito alle associazioni all'estero e al rapporto con i loro dipendenti chiede di sapere quale sia il ruolo di vigilanza svolto dal Ministero e se vi sia una netta distinzione della utilizzazione delle risorse finanziarie erogate tra ente promotore e associazioni di patronato

In riferimento poi al notevole incremento registrato negli ultimi anni dei servizi erogati dai patronati all'estero per attività non riconosciute dal Ministero del lavoro come finanziabili, chiede se si stia valutando di modificare le tabelle delle voci da finanziare anche per evidenziare le numerose attività svolte dai patronati e rivolte alla nuova emigrazione sia in Italia che all'estero.

Per l'accesso alle banche dati degli enti previdenziali, domanda quale sia il controllo svolto dall'INPS e dal Ministero del lavoro nell'attribuzione delle *password* che dovrebbero essere date solo a chi ha un rapporto di lavoro dipendente con l'associazione estera.

Chiede inoltre informazioni sull'attuazione degli articoli 10 e 11 della legge 152 del 2001.

Si discute molto in questi giorni della riforma del terzo settore anche in rapporto al ruolo svolto dai patronati. Il patronato è un soggetto privato che svolge funzioni di pubblica utilità, il terzo settore lega la libera iniziativa economica privata all'utilità sociale, forzando gli enti territoriali, nell'esercizio delle loro funzioni, a favorire l'autonoma iniziativa dei singoli

e delle formazioni. Il Presidente chiede al Sottosegretario una valutazione al riguardo.

Ricorda quindi l'audizione del segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, sul caso dell'INCA Zurigo. In quell'occasione il Comitato ha chiesto le motivazioni che hanno determinato la dichiarazione di fallimento dell'associazione INCA Zurigo e il conseguente mancato risarcimento dei danni riconosciuto alle vittime dal tribunale di Zurigo. Il segretario Camusso ha affermato che l'INCA nazionale, avendo accertato che il dirigente locale operava autonomamente, al di fuori delle procedure usando conti correnti a lui intestati, ha offerto la sua consulenza giuridica alle vittime della truffa per la rivalsa nei confronti delle casse svizzere. Al riguardo chiede quale sia stato il ruolo di vigilanza svolto dal Ministero e se siano stati assunti provvedimenti affinché simili vicende non abbiano a ripetersi.

Sempre in relazione a questi fatti chiede al Sottosegretario se il Ministero stia valutando di predisporre un codice deontologico di operatore di patronato che possa costituire una garanzia a tutela degli utenti. Infine il presidente Micheloni chiede una valutazione sulla scelta effettuata dall'INCA nazionale di dichiarare il fallimento della struttura svizzera e poi di riaprire sotto altri nomi associazioni con le medesime finalità. Per concludere domanda se il Ministero abbia intenzione di svolgere un ruolo propulsivo nei confronti dell'INCA nazionale per far fronte alle decisioni assunte dal Tribunale di Zurigo volte ad assicurare l'indennizzo delle vittime.

Il sottosegretario BOBBA, affermando l'impossibilità di rispondere nell'immediato a tutte le numerose e dettagliate questioni avanzate dal presidente Micheloni, si dichiara disponibile ad inviare una risposta scritta ed, eventualmente, tornare per un'altra audizione. Per quanto riguarda l'oggetto dell'indagine conoscitiva sulla riforma dei patronati italiani che operano fuori dal territorio nazionale per le comunità italiane residenti all'estero, illustra le modifiche alla legge n. 152 del 2001, disposte dalla legge n. 190 del 2014, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» sulla decurtazione degli stanziamenti, sulla modifica della percentuale versata sul consuntivo approvato e sulla rideterminazione dell'aliquota da 0,226 a 0,207. Per quanto riguarda i decreti di attuazione, previsti all'articolo 10 della legge n. 152 del 2001, come modificato dalla legge 190 del 2014, dichiara che lo schema di convenzione per definire le modalità di esercizio delle attività di sostegno, informative, di consulenza di cui alla lettera *a)* del succitato articolo è prossimo all'emanazione, mentre la definizione degli altri 4 decreti, previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del medesimo articolo presenta diverse criticità malgrado il coinvolgimento da parte delle direzioni generali competenti degli enti di patronato che, purtroppo, non hanno dimostrato una eguale volontà a collaborare ed hanno espresso pareri non omogenei.

Sul tema delle ispezioni riferisce che il Ministero del lavoro sta elaborando un *vademecum* volto a dare indicazioni uniformi e metodologie univoche per l'attività d'ispezione, e rileva che l'armonizzazione delle procedure è necessaria in una fase caratterizzata da scarsità di risorse.

In merito alla questione INCA Zurigo informa il Comitato che il Ministero ha programmato una serie di ispezioni in Svizzera che si svolgeranno entro la fine del mese di maggio e saranno seguite, a breve, da altre ispezioni in Germania, decise in seguito a presunte irregolarità operate dalla presidenza INCA in Germania.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) annuncia che desidera trasmettere al Ministero del lavoro un'integrazione alle domande rivolte al sottosegretario Bobba dal presidente Micheloni.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che, anche se molte delle domande rivolte non sono state oggetto di puntuali verifiche, le questioni in esse contenute sono emerse nel corso di numerose occasioni d'incontro da parte dei membri del Comitato. A suo avviso è necessario individuare un sistema di garanzia per gli utenti delle associazioni di patronato e predisporre un codice deontologico. L'ente promotore potrebbe farsi carico delle azioni dei suoi associati possibilmente attraverso l'istituzione di un fondo di garanzia.

Il presidente MICHELONI dopo aver ringraziato l'onorevole Bobba per la sua disponibilità, rinvia ad altra seduta il seguito dell'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 13 maggio 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 16,05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Franco Roberti

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono il presidente dell'INPS, Tito Boeri, il direttore centrale entrate dell'INPS, Gabriella Di Michele, il direttore centrale prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS, Luca Sabatini, e il direttore centrale sistemi informativi e tecnologici dell'INPS, Giulio Blandamura.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del presidente dell'INPS, Tito Boeri

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Tito BOERI, *presidente dell'INPS*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Alessandro PAGANO (*AP*), le senatrici Laura BIGNAMI (*Misto-MovX*) e Raffaella BELLOT (*Misto-FAL*), il senatore Salvatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), il deputato Paolo PETRINI (*PD*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Tito BOERI, *presidente dell'INPS*, Giulio BLANDAMURA, *direttore centrale sistemi informativi e tecnologici dell'INPS*, Gabriella DI MICHELE, *direttore centrale entrate dell'INPS* e Luca SABATINI, *direttore centrale prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria
122^a Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 11,15.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo

Il Comitato procede all'audizione dell'ambasciatore Giampiero MASSOLO, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*), e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 di uno schema di regolamento

Prosegue l'esame dello schema di regolamento all'ordine del giorno.

Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono, formulando osservazioni e proposte il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*) ed ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e il deputato FERRARA (*SEL*).

Su proposta del relatore, onorevole VILLECCO CALIPARI (PD), il Comitato esprime parere favorevole con osservazioni sullo schema di regolamento anzidetto.

La seduta termina alle ore 13.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 13 maggio 2015

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 197
Delegazione presso l'Assemblea parlamentare OSCE:	
<i>Plenaria</i>	» 198

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Michele NICOLETTI

Incontro con Giovanna Martelli, Consigliera del Presidente del Consiglio dei Ministri per le Pari Opportunità sul piano d'azione in materia di violenza contro le donne (Convenzione di Istanbul)

L'incontro si è svolto dalle ore 15 alle ore 16.

**DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA
SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)**

Mercoledì 13 maggio 2015

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
ROMANI

La seduta inizia alle ore 8,40

INCONTRO CON L'AMBASCIATORE DELL'ARMENIA, SARGIS GHAZARYAN

In apertura di seduta il presidente ROMANI presenta, salutandolo, l'ambasciatore dell'Armenia Sargis GHAZARYAN. Informa che con la riunione odierna prosegue il programma di incontri della delegazione con gli ambasciatori dei paesi dell'OSCE, dopo quelli con gli ambasciatori dell'Ucraina e della Federazione Russa

L'ambasciatore GHAZARYAN ringrazia il Presidente e la delegazione per l'opportunità offerta e riferisce sulle linee di politica estera dell'Armenia e specificatamente della sua azione politica all'interno dell'OSCE, con particolare riferimento alla situazione nel Nagorno-Karabakh e ai negoziati del c.d. Gruppo di Minsk, che all'interno dell'OSCE porta avanti da oltre un decennio i negoziati tra Armenia e Azerbaigian.

Prendono quindi la parola il senatore COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*), l'onorevole MONACO (*PD*) e il presidente ROMANI per rivolgere quesiti e fare osservazioni, ai quali risponde l'ambasciatore GHAZARYAN.

Il presidente ROMANI, ringraziando l'ambasciatore GHAZARYAN e i parlamentari intervenuti al dibattito dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,50.

